

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

377° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 13
2 ^a - Giustizia	» 44
3 ^a - Affari esteri	» 52
4 ^a - Difesa	» 58
5 ^a - Bilancio	» 63
7 ^a - Istruzione	» 70
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 89
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 96
11 ^a - Lavoro	» 100
12 ^a - Igiene e sanità	» 109
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 113
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 195

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	<i>Pag.</i> 5
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 9

Commissione d'inchiesta

Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i> 202
--	-----------------

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori	<i>Pag.</i> 206
--	-----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag.	210
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	216
Sul ciclo dei rifiuti	»	220
Schengen	»	222
Anagrafe tributaria	»	224
Riforma amministrativa	»	227
Infanzia	»	231
Sull'affare Telekom-Serbia	»	232
Mitrokhin	»	240

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	Pag.	242
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	»	248

CONVOCAZIONI	Pag.	262
-------------------------------	------	-----

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite» (n. 292)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Esame e rinvio)

Il senatore BALBONI (AN), relatore per la 6^a Commissione, illustra il provvedimento per le parti di competenza, rilevando anzitutto come lo stesso sia finalizzato all'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 – legge comunitaria 2002 – recante il conferimento al Governo della delega al recepimento, tra l'altro, della direttiva comunitaria 2001/97/CE, la quale introduce modifiche alla disciplina comunitaria in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Evidenzia quindi come, rispetto all'assetto normativo previgente, la direttiva sia improntata ad un'estensione della vigilanza sui settori maggiormente suscettibili di utilizzo per finalità di riciclaggio, ricomprendendo tra i soggetti sottoposti agli obblighi di identificazione, registrazione e denuncia delle operazioni sospette persone fisiche e istituzioni, anche non operanti nel sistema finanziario, esposte al rischio di riciclaggio.

Sottolinea poi che la normativa italiana, nel complesso, aveva già previsto numerose fattispecie di operatori tra quelle individuate dalla recente direttiva, eccezion fatta per le professioni contabili e legali: ragion per cui, lo schema di decreto legislativo di recepimento prevede l'esten-

sione della disciplina antiriciclaggio anche ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili e nell'albo dei dottori commercialisti, nonché ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni che per loro natura si prestano a costituire strumento per il riciclaggio di denaro.

Ricorda peraltro che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto legislativo, gli obblighi di segnalazione non si applicano ai professionisti contabili e legali per le informazioni dagli stessi ricevute nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente, ovvero nella prestazione di attività connesse al patrocinio in un procedimento giudiziario.

Segnala quindi come, in sede di primo commento al provvedimento, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti abbia rilevato criticamente la mancata previsione della soggezione alla normativa antiriciclaggio anche dei professionisti in possesso del titolo abilitativo allo svolgimento della professione, ma non iscritti all'albo, sottolineando, in tal modo, il rischio di elusione degli scopi della disciplina.

Giudica opportuno, per ovviare a tale evenienza, sottoporre alla valutazione del Governo la possibilità di estendere gli obblighi di identificazione e denuncia di operazioni sospette anche ai liberi professionisti contabili o legali non iscritti ai relativi albi ovvero, in alternativa, di stabilire che la prestazione dell'attività di consulenza costituisca materia riservata ai soli iscritti agli albi professionali.

Fa inoltre presente che, in merito all'individuazione del novero dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione introdotta dal decreto legislativo n. 374 del 1999, l'ivi previsto regolamento del Ministro del tesoro volto a fissare le modalità applicative relative a tali obblighi non risulta essere stato ancora emanato. Osserva, in proposito, come più volte, nel corso dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di riciclaggio connessi all'adozione della moneta unica europea svolta dalla Commissione finanze e tesoro nel 2001, sia stata sollecitata da parte dei soggetti auditi e dei Commissari l'emanazione di tale normativa secondaria, indispensabile ai fini della concreta attuazione della disciplina legislativa. Chiede quindi al Governo chiarimenti in ordine ai tempi necessari per l'adozione della citata normativa regolamentare.

In conclusione, preannuncia la proposta di espressione di un parere favorevole sul provvedimento, tenendo peraltro conto dei rilievi appena formulati, fatte salve le osservazioni che emergeranno dal dibattito, nonché quelle eventualmente formulate dal relatore per la 2^a Commissione.

Riferisce il senatore Luigi BOBBIO (AN), relatore per la 2^a Commissione che, dopo aver ricordato la normativa penalistica in materia di riciclaggio e la particolare attenzione del legislatore nazionale al fenomeno prima ancora che la materia fosse oggetto di specifica considerazione da parte del legislatore comunitario, si sofferma in particolare sull'articolo 2 dello schema in titolo che elenca organicamente tutti i destinatari della

normativa antiriciclaggio alla luce delle innovazioni ed integrazioni successivamente verificatesi e del necessario recepimento della direttiva 2001/97/CE. Al riguardo l'articolo 2 distingue tra soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione delle operazioni, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, e soggetti ai quali si applicano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, ai quali si riferisce invece la previsione contenuta nel successivo comma 2. Il relatore sottolinea che il recepimento della direttiva 2001/97/CE determina un ampliamento del novero dei destinatari degli obblighi richiamati nell'articolo 2 già citato, anche se condivide le considerazioni svolte dal relatore per la 6^a Commissione circa il rischio che l'approccio definitorio eccessivamente formalistico possa poi lasciare spazio a pratiche sostanzialmente elusive rispetto alle finalità di tutela perseguite dalla normativa in questione.

Il relatore prosegue prendendo poi in considerazione in particolare, le problematiche concernenti l'applicazione della normativa recata dallo schema in esame, e degli obblighi connessi, alla gestione delle case da gioco. Al riguardo, nonostante le perplessità sollevate in proposito, ritiene che la soluzione non comporterà gli inconvenienti da alcuni paventati, e cioè in particolare il rischio che la clientela italiana preferisca recarsi presso case da gioco situate al di là del confine. È infatti sua convinzione che la previsione degli obblighi di registrazione e di segnalazione non è certo un elemento tale da determinare i rischi prospettati anche se potrebbe essere opportuno che il Governo definisca gli obblighi in questione con riferimento alle ipotesi delle case da gioco tenendo conto delle specificità che le contraddistinguono.

Il relatore, dopo aver evidenziato che le restanti disposizioni del provvedimento non pongono problemi di rilievo dal punto di vista della 2^a Commissione, sottolinea conclusivamente che lo schema in discussione rappresenta uno sforzo importante nella direzione di un ulteriore potenziamento dei meccanismi di intercettazione dei flussi di denaro «sporco», oltretutto un atto dovuto poiché – come già accennato – recepisce la citata direttiva 2001/97/CE.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) il quale rileva come lo schema in titolo susciti alcune perplessità per ciò che attiene specificamente all'inclusione dei notai e degli avvocati fra i soggetti sui quali gravano gli obblighi richiamati dall'articolo 2 dello schema medesimo. In particolare per quanto riguarda i notai ritiene non convincente soprattutto la previsione della lettera *r*) del comma 1 dell'articolo 2 nella parte in cui si riferisce al trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche. Infatti, mentre nelle altre ipotesi previste dalla lettera *r*) l'estensione degli obblighi considerati ha indubbiamente una sua *ratio*, nel caso del semplice trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche tale *ratio* è difficilmente rinvenibile, in quanto tali operazioni possono nella pratica avvenire anche senza che il notaio venga in

contatto con alcun flusso di denaro. Per quanto riguarda invece gli avvocati è evidente che la previsione contenuta nella lettera r) del comma 1 dell'articolo 2 implicherà l'esclusione degli avvocati medesimi dal settore di attività qui considerato e però ciò non può esimere da una riflessione attenta sulla disposizione contenuta nel comma 3 del medesimo articolo 1 che, pur redatta in modo tecnicamente corretto e ispirata dalla condivisibile finalità di evitare il rischio che la normativa recata dallo schema in questione possa in concreto confliggere o limitare l'esercizio delle prerogative costituzionalmente garantite connesse con il diritto di difesa, gli appare però formulata in maniera non del tutto convincente. Sarebbe stata preferibile, infatti, una previsione normativa diversa che chiarisse in linea di principio che nessuna delle previsioni contenute nello schema di decreto legislativo in titolo può comunque incidere sulle attività dell'avvocato connesse appunto con l'esercizio del diritto di difesa.

Dopo un breve intervento del relatore per la 2^a Commissione – Luigi BOBBIO (AN) che manifesta perplessità sulle obiezioni sollevate dal senatore Zancan – e del senatore Antonino CARUSO (AN) il presidente PEDRIZZI rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

30^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
GRILLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni, Baldini e per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2594) Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 26 novembre scorso.

Il senatore TURRONI, prima di entrare nel merito del decreto-legge in esame, conferma quanto ebbe modo di prospettare nel corso di una precedente seduta della Commissione ambiente, quando chiese esplicitamente che il capo di gabinetto del ministro Matteoli venisse rimosso quanto prima. Difatti, dietro il decreto-legge n. 315 del 2003 emerge un disegno perverso posto in atto, più che dal ministro Matteoli, proprio dal suo capo di gabinetto la cui azione, come argomenterà in seguito, è stata decisiva nella formalizzazione dell'articolato.

Il decreto-legge in esame, prendendo a pretesto la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, dispone in pratica, con gli articoli 1 e 2, la costituzione di due commissioni per la valutazione di impatto ambientale rinnovate e addomesticate. D'altro canto, le previsioni di tale

decreto-legge interferiscono con quelle contenute nel decreto-legge n. 314 del 2003, attualmente all'esame della Camera dei deputati, relativo alla questione dell'individuazione del sito nazionale di deposito delle scorie nazionali. Infatti, in tale ultimo decreto-legge l'individuazione di questo deposito nazionale o, come appare probabile, il mantenimento delle scorie nucleari presso i siti esistenti, dovrà essere oggetto di validazione da parte della commissione per la valutazione di impatto ambientale. Pertanto, è evidente il pericolo che si possa creare una commissione per la valutazione di impatto ambientale che, anziché essere composta da personalità autorevoli e professionali, sia in qualche modo assoggettata alla volontà politica, snaturando in questo modo quelle caratteristiche di autonomia e terzietà che dovrebbero contraddistinguere un organismo tecnico.

L'iniziativa perseguita dal Governo si pone del resto in linea con alcuni precedenti: il Ministero dell'ambiente ebbe modo nei mesi scorsi di applicare la recente normativa sullo *spoil system* in modo tale da rimuovere molti dei componenti della commissione per la valutazione di impatto ambientale. I soggetti che furono conseguentemente revocati dall'incarico inoltrarono ricorso presso le autorità giurisdizionali competenti ottenendo una pronuncia favorevole. A questo punto, il Governo ha ritenuto di poter risolvere il contenzioso innescato da quei ricorsi attraverso il decreto-legge n. 315 del 2003. Inoltre, non bisogna dimenticare che nell'*iter* parlamentare della legge n. 145 del 2002 fu presentato un emendamento, poi ritirato, volto proprio ad estendere l'applicazione della normativa dello *spoil system*, sulla sostituzione dei dirigenti pubblici, anche a figure di vertice di organismi tecnici

Inoltre, nella attuale composizione delle commissioni di valutazione di impatto ambientale si ravvisano gravi profili di incompatibilità dal momento che tra i componenti di quell'organismo vi è anche l'attuale capo della segreteria politica del Ministro dell'ambiente, a riprova della pericolosa sovrapposizione tra il piano tecnico-amministrativo e quello tipicamente politico. È infatti arduo ritenere che le determinazioni assunte dalla commissioni per la valutazione di impatto ambientale siano rispettose dell'ambito tecnico-amministrativo quando si incide in maniera così pesante sulla loro composizione. Ugualmente criticabile è poi la disposizione che si vorrebbe introdurre nel decreto-legge n. 314 del 2003, per prevedere che, tramite apposite convenzioni, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), e la Società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.A.) siano chiamate a supporto della commissione per la valutazione di impatto ambientale. Infatti, con riferimento all'APAT, i compiti di supporto ricordati sono già previsti dalla normativa vigente e, pertanto, l'adozione di una convenzione tra tale organismo e la commissione per la valutazione di impatto ambientale potrebbe in qualche modo nascondere una riduzione degli spazi di autonomia del primo. Per quanto riguarda, invece, il supporto dell'ENEA e della SOGIN S.p.A. non sfugge il dato che tali enti sono direttamente interessati alle decisioni che do-

vranno essere assunte dalla commissione per la valutazione di impatto ambientale. Quindi, non si comprende come ENEA e SOGIN S.p.A. dovrebbero supportare la commissione di valutazione di impatto ambientale a cui hanno avanzato determinate richieste, senza poi dimenticare che il capo di gabinetto del Ministro dell'ambiente è anche vice presidente onorario della stessa SOGIN S.p.A.

Alla luce di tali argomentazioni esprime, pertanto, il giudizio assolutamente negativo della propria parte politica sul decreto-legge in titolo poiché esso, al di là delle considerazioni di merito illustrate – che si riserva di ribadire nel corso dell'esame degli emendamenti presentati – risulta altresì privo dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza. Se davvero è fondata l'esigenza di rinnovare la commissione per la valutazione di impatto ambientale, tanto ordinaria quanto speciale, si sarebbe dovuta seguire un'altra strada anziché quella del decreto-legge. Infatti, il comma 3 dell'articolo 1, della legge n. 443 del 2001 prevede che, entro due anni, possono essere emanate modificazioni ed integrazioni ai decreti legislativi: attraverso questo percorso, quindi, si sarebbe potuto agevolmente modificare l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2002, recependo le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003.

Infine, le valutazioni fortemente critiche investono anche l'articolo 4 del decreto-legge che non risolve affatto le questioni problematiche poste in risalto dalla ricordata sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, del decreto legislativo n. 198 del 2002.

Il senatore MONTINO (*DS-U*) critica il provvedimento di conversione del decreto-legge n. 315, sostenendo che esso rappresenta la naturale conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 303 di quest'anno e ritiene ingiustificata la fretta con cui lo stesso provvedimento è stato calendarizzato per l'esame in Assemblea. Per quanto attiene al merito del decreto legge ritiene inopportuno il contenuto normativo degli articoli 1 e 2 del testo del decreto-legge in quanto sarebbe stato miglior partito procedere ad una integrazione delle commissioni esistenti o trovare una più sensata soluzione di compromesso. Fa presente inoltre l'assenza di un'adeguata modalità di rappresentanza delle regioni e degli enti locali sui quali più direttamente incideranno le decisioni adottate dalla Commissione che si andrà a costituire. Ulteriori perplessità nascono poi dalla previsione contenuta nell'articolo 4 del decreto legge che ripropone il meccanismo del silenzio assenso già bocciato dalla decisione della Corte costituzionale. Conclude infine auspicando un esame più approfondito per la complessità dei temi che il decreto-legge si trova ad affrontare.

Il senatore VALLONE (*Mar-Dl-U*) ricorda che già in occasione dell'approvazione della legge obbiettivo, la legge n. 443 del 2001, era emersa la difficoltà di considerare in modo più pregnante la rappresentanza degli

enti locali. La celerità e la superficialità con cui si affronta il provvedimento non permetteranno di trovare una soluzione adeguata al predetto problema. Risulta poi difficile comprendere la filosofia sottostante ai criteri di coinvolgimento degli enti locali poiché, allorquando si è inteso modificare il testo unico sull'edilizia, è stato ricercato il coinvolgimento dei diversi livelli di governo locale mentre, allorché si intende porre mano a questioni ambientali, si ritiene plausibile la mancata consultazione di regioni, province e comuni. Conclude infine giudicando inopportuna la scelta di sacrificare una Commissione scientifica sostituendola con un'altra con analoghe competenze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

336^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(132) *PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia*

(301) *EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni*

(823) *BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province*

(1109) *CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia*

(1431) *GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province*

(1434) *MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia*

(1588) *RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia*

(1716) *STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia*

(1952) RIZZI e MANFREDI. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

(1970) RIGONI. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore*

(2048) SEMERARO. – *Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali*

(2185) CAVALLARO ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale*

(2428) MALAN. – *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti*

– **petizione n. 503 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre e rinviato nella seduta pomeridiana del 25 novembre 2003.

Il relatore FALCIER (*FI*) mette a disposizione della Commissione una nuova proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicata in allegato al presente resoconto; dal nuovo testo unificato è stata esclusa la parte relativa alla modifica del sistema elettorale, in adesione alle indicazioni emerse nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dello scorso 25 novembre. Viene mantenuta la scelta di eliminare il divieto di terzo mandato per i sindaci di Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti e si provvede a una redistribuzione delle competenze tra il Sindaco, il Consiglio e la Giunta. Allo Statuto dell'ente locale sono rimesse alcune specifiche competenze, tra le quali quella relativa alla definizione di modalità per un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, nonché la definizione di norme in materia di controlli interni volte a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'organo competente. Sempre in tema di controlli, il nuovo testo unificato provvede all'abrogazione delle norme del Testo Unico n. 267 del 2000 sui controlli esterni, a disciplinare i controlli interni e la nomina dei revisori dei conti demandata al Presidente della Giunta regionale, al Prefetto e alla sezione regionale della Corte dei conti, ovvero, per i Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, per i quali vi è un solo revisore, al solo Presidente della Giunta regionale.

Dopo aver ricordato che il divieto di ricoprire mandati ulteriori successivi al secondo era motivato dall'esigenza di evitare il protrarsi nel

tempo di una concentrazione di poteri notevoli in capo al medesimo soggetto, sottolinea che la soppressione di tale divieto comporta necessariamente un ripensamento delle competenze e dei poteri del sindaco attraverso un loro conferimento ad altri organi, prevalentemente a favore delle Assemblee locali. Ricorda infine che vi è una forte aspettativa per l'approvazione dei disegni di legge in titolo e che è emersa una chiara esigenza di dare soluzioni e certezza normativa, anche in vista delle prossime elezioni amministrative.

Il senatore VITALI (*DS-U*), dopo aver ringraziato il relatore per aver dato seguito all'invito formulato in sede di ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi parlamentari di eliminare le proposte di modifica al sistema elettorale, dichiara di ritenere, tuttavia, che il nuovo testo presentato non risponda all'esigenza di abolire il divieto di terzo mandato in tempi compatibili con l'approssimarsi della scadenza elettorale amministrativa, poiché esso propone interventi su un numero elevato di articoli del testo unico sugli enti locali, richiedendo quindi un esame approfondito. Inoltre, l'individuazione della soglia di 1000 abitanti quale discrimine per la soppressione del divieto di terzo mandato è, a suo avviso, eccessivamente bassa, dovendosi invece ritenere preferibile aderire alla proposta enucleata dal disegno di legge n. 1942, che fissa in 5000 abitanti il limite demografico dei cosiddetti «piccoli comuni», anche al fine di evitare l'introduzione di un'altra differenziazione cui conseguirebbe un'ulteriore frammentazione nella disciplina degli enti locali di piccole dimensioni. In ogni caso l'esame della Commissione dovrebbe concentrarsi sulla modifica del solo articolo 51 del Testo Unico n. 267: la modifica all'articolo 42 di quel Testo Unico proposta dal nuovo testo del relatore interviene, ad esempio, sulla questione cruciale della valorizzazione dei Consigli, il cui senso non deve essere peraltro quello di riattribuire loro compiti di gestione, ma al contrario quello di valorizzare le loro funzioni di indirizzo, di normazione e di controllo nei confronti della Giunta, senza ripristinare una commistione di compiti e funzioni tra Consigli e Giunte. Questa, come anche la disciplina dei revisori dei conti per i quali non condivide la reintroduzione di una nomina di derivazione prefettizia, sollevano problematiche complesse e delicate il cui esame, necessariamente approfondito, non appare compatibile con l'esigenza di individuare una nuova disciplina, applicabile a partire dalle prossime elezioni amministrative.

Interviene quindi il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) sottolineando che l'imminenza della scadenza elettorale non consente a suo avviso l'esame di norme, che pure appaiono opportune, volte a realizzare un bilanciamento dei rapporti tra Assemblee ed esecutivi locali. In merito ai controlli sugli enti locali rileva che la previsione di una designazione da parte del presidente della Giunta regionale appare confliggente con la competenza legislativa statale in materia, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Dopo essersi espresso in senso contrario alla fissazione di limiti al numero di mandati a tutti i livelli di governo, ritenendo che agli elettori e

non alla legge spetti il diritto oltre che di conferire anche di non rinnovare i mandati elettivi, sottolinea la difficoltà a individuare candidati alla carica di sindaco negli enti locali di piccole dimensioni. Segnala inoltre l'esigenza di intervenire sui meccanismi elettorali che incentivano il frazionamento delle forze politiche: in particolare, la disposizione che agevola per ogni candidato alla carica di sindaco l'accesso al Consiglio comunale, andrebbe a suo avviso modificata. Quanto alla individuazione della soglia demografica, concorda con il senatore Vitali nel preferire quella di 5000 abitanti; si associa inoltre alle osservazioni svolte in tema di necessario bilanciamento delle funzioni tra organi, finalizzato ad attribuire alle Assemblee locali maggiori funzioni di indirizzo e ad escludere, per converso, il ritorno alla loro titolarità di compiti di gestione.

Ha quindi la parola il senatore BASSANINI (*DS-U*) il quale, nel ribadire l'esigenza di individuare soluzioni prima dello svolgimento delle prossime elezioni amministrative, segnala la possibilità che la questione del divieto di terzo mandato e quelle relative ad altre disposizioni del Testo Unico degli enti locali possano seguire due *iter* separati. Associandosi agli interventi che lo hanno preceduto, ritiene corretta la soglia di 5.000 abitanti per l'individuazione dei Comuni ai quali non si applica il divieto di terzo mandato e nell'auspicare una redistribuzione di funzioni tra gli organi degli enti locali che non configuri un ritorno a forme di cogestione consociativa; occorre, al contrario, assicurare un rilancio delle Assemblee comunali e provinciali in termini di poteri di indirizzo e normativi.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) interviene per associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Bassanini.

Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferire al nuovo testo unificato presentato dal relatore, assunto come testo base, alle ore 13 di martedì 16 dicembre.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.

337^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher, per la difesa Berselli e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2606) Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BOSCKETTO (*FI*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 337, volto a prevedere specifiche provvidenze economiche per le famiglie delle vittime civili italiane decedute in conseguenza dei recenti attentati terroristici a Nassiriya e Istanbul e ad adeguare le misure di sostegno economico in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e dei loro familiari, estendendone l'ambito di applicazione anche ad eventi accaduti all'estero.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2606) Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero
(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCKETTO (*FI*), dopo avere richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto del provvedimento in titolo. Esso è volto ad assicurare misure di sostegno economico alle famiglie delle vittime civili italiane nei recenti attentati di Nassiriya e Istanbul, nei termini previsti dalla vigente legislazione sulle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, il cui ambito di applicazione viene esteso anche agli eventi occorsi al di fuori del territorio

nazionale. Prevede, inoltre, che l'importo della speciale elargizione sia elevato fino a 200.000 euro per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003.

Per quanto riguarda la previsione, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 337, di un termine di decadenza di 180 giorni, esprime alcune perplessità, paventando il rischio che alcuni familiari possano rimanere esclusi dal beneficio a seguito del mero ritardo nella presentazione della domanda. Chiede in proposito un chiarimento ai rappresentanti del Governo circa le ragioni che hanno suggerito la norma.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) rileva che i dati riportati nella relazione tecnica, sulla base dei quali viene calcolato l'onere derivante dall'applicazione del decreto-legge n. 337 nei prossimi anni, si riferiscono a un numero di decessi e di invalidità che a suo giudizio non tiene conto della prevedibile *escalation* del fenomeno terroristico, data la situazione del contesto internazionale.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) evidenzia che il provvedimento in esame contiene numerosi riferimenti a molteplici disposizioni, che rendono particolarmente difficile la comprensione della sua portata normativa. Chiede, quindi, ai rappresentanti del Governo di chiarire se a seguito delle misure in esame si determinano differenziazioni nel trattamento riservato alle famiglie delle vittime cadute a seguito di atti di terrorismo o di criminalità organizzata che, a suo avviso, non dovrebbero sussistere.

Il sottosegretario MANTOVANO condivide la necessità di operare al fine di dare luogo a una normativa organica sul trattamento economico da riservare ai familiari delle vittime dei caduti civili e militari. Osserva, tuttavia, che il provvedimento normativo d'urgenza, emanato a seguito dei recenti attentati terroristici in Iraq e in Turchia, si è reso necessario per il fatto che la normativa vigente non prevede esplicitamente l'applicabilità agli eventi occorsi all'estero.

Si riserva di fornire una puntuale risposta con riguardo ai motivi che hanno suggerito la previsione di un termine di decadenza per la presentazione della domanda da parte dei familiari delle vittime.

Per quanto riguarda i dati contenuti nella relazione tecnica, nota che l'eventuale inadeguatezza dello stanziamento, che non può che riferirsi al dato statistico pregresso, potrebbe essere in ogni caso colmata laddove ve ne fosse necessità. Preannuncia, infine, la presentazione di alcuni emendamenti al fine di prevedere analoghe provvidenze economiche a favore dei feriti in occasione dei medesimi fatti di terrorismo internazionale.

Il sottosegretario BERSELLI sottolinea che il provvedimento in esame tende a colmare la lacuna normativa in merito all'applicabilità delle norme vigenti quando gli eventi terroristici abbiano avuto luogo al di fuori del territorio nazionale.

Il relatore BOSCETTO fa osservare che l'elevazione delle elargizioni disposta dall'articolo 2 del decreto-legge in esame si riferisce a tutte le disposizioni che recano misure economiche in favore dei familiari delle vittime cadute per servizio in atti di criminalità organizzata e terrorismo.

Il presidente PASTORE propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di venerdì 5 dicembre.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SU ALCUNI EMENDAMENTI PRESENTATI IN ASSEMBLEA IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) segnala al Presidente che sono stati presentati in Assemblea alcuni emendamenti al disegno di legge n. 1296, di riforma dell'ordinamento giudiziario, che propongono norme di carattere ordinamentale in materia di giustizia amministrativa. Tali emendamenti introducono una materia nuova e diversa rispetto a quella del disegno di legge cui sono riferiti disciplinando ambiti che, alla luce di una prassi costante, sono di competenza della Commissione affari costituzionali; segnala peraltro che su tali emendamenti, proposti durante l'esame in Assemblea, non si è svolto alcun esame in sede referente.

Il presidente PASTORE condivide l'istanza avanzata dal senatore Bassanini e preannuncia l'invio di una lettera al Presidente del Senato per segnalare tale questione.

La Commissione si associa e prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **STIFFONI.** – *Modifica all'articolo 67 della Costituzione*

(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **BEVILACQUA.** – *Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **MANCINO.** – *Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **Paolo DANIELI.** – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

- (617) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*
- (992) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*
- (1238) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*
- (1350) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*
- (1496) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*
- (1653) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione*
- (1662) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro*
- (1898) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*
- (1998) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*
- (2001) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*
- (2002) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale

(2404) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonchè introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonchè della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

– petizioni nn. 26, 39, 400, 433 e voto regionale n. 84 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 novembre, con l'illustrazione e la discussione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna del 25 novembre.

Il senatore BASSANINI (DS-U) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti agli articoli che riguardano l'elezione e le funzioni del Presidente della Repubblica, volti a rafforzare le sue funzioni di garanzia, essenziali ai fini del mantenimento di un equilibrio del sistema, caratterizzato in senso bipolare e maggioritario. Osserva, in proposito, che il Capo dello Stato, per essere posto in condizione di svolgere tale autorevole funzione, dovrebbe essere eletto attraverso una procedura che preveda un *quorum* particolarmente elevato, tale da richiedere un'intesa fra le parti politiche e da escludere che la sua legittimazione sia legata solo ad uno schieramento. Esprime apprezzamento, inoltre, per l'emendamento 16.1 tendente ad allargare il collegio elettorale del Presidente della Repubblica con la partecipazione di un numero maggiore di rappresentanti regionali e delle autonomie locali.

Sottolinea l'opportunità di correggere il testo del disegno di legge n. 2544 nel senso di chiarire che la garanzia offerta dal Capo dello Stato riguarda soprattutto il corretto funzionamento delle istituzioni. In tale contesto, ritiene opportuno che al Presidente della Repubblica sia mantenuto il potere di scioglimento della Camera dei deputati nonché altre prerogative, quali ad esempio l'autorizzazione alla presentazione di disegni di legge di iniziativa del Governo, che in ogni caso rappresenta un'opportunità di *moral suasion*.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) illustra l'emendamento 16.11 che fissa in due terzi dei voti espressi il *quorum* richiesto per l'elezione del Presidente della Repubblica dopo il terzo scrutinio. Riferendo il *quorum* ai voti espressi e non ai componenti si preserverebbe il principio dell'alta partecipazione all'elezione della massima carica dello Stato e si consentirebbe di non partecipare alla votazione senza impedire l'elezione stessa. Illustrando l'emendamento 19.17, volto a mantenere immutato il complesso di poteri e funzioni del Presidente della Repubblica, precisa che alcune ulteriori prerogative del Capo dello Stato sono previste in emendamenti riferiti ad altri articoli. È il caso, ad esempio, della nomina da parte del Senato dei componenti delle autorità indipendenti e dei membri del Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito di una generale attività di *advice and consent*, a suo giudizio opportuna al fine di affidare alcune funzioni politicamente sensibili ad un organo che pur non partecipando al rapporto di fiducia può assumersi la responsabilità politica della nomina. Al contrario, l'attribuzione al Capo dello Stato del potere di nominare i componenti delle autorità indipendenti rischia di coinvolgerlo inopportunamente in possibili tensioni politico-istituzionali.

Per quanto riguarda la controfirma ministeriale degli atti presidenziali, ritiene che essa possa essere esclusa per gli atti che la dottrina definisce formalmente e sostanzialmente presidenziali.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) sottolinea che il Capo dello Stato dovrebbe svolgere una funzione di garanzia nei confronti dell'intero ordinamento, quindi verso tutti i poteri, compreso quello giudiziario. Per quanto riguarda la composizione del collegio elettorale del Presidente della Repubblica, a suo giudizio, si dovrebbe preventivamente definire la soluzione della composizione del Senato, poiché se si converge sull'ipotesi di una composizione mista, che prevede l'ingresso in Senato anche dei rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, il Parlamento in seduta comune potrebbe essere integrato con un numero ridotto di delegati regionali.

Per quanto riguarda il *quorum* necessario per l'elezione, ribadisce che l'affermarsi del sistema maggioritario e il conseguente assetto bipolare inducono a prevedere un *quorum* più ampio.

In merito alle funzioni del Presidente della Repubblica, ritiene che debbano essergli riconosciuti tutti i poteri che prescindono dalle funzioni di Governo: in tal senso, ritiene che la nomina dei Presidenti delle autorità

amministrative indipendenti possa essergli attribuita solo se viene assicurata la piena indipendenza delle *Authorities* sia dal Governo che dal potere legislativo, sottraendole così a ogni logica di tipo maggioritario.

Per la medesima ragione la nomina del Vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura, a suo avviso, dovrebbe avvenire previa designazione da parte dei componenti dello stesso Consiglio.

Il presidente PASTORE (*FI*) illustra l'emendamento 16.1, tendente a prevedere che il collegio elettorale del Presidente della Repubblica sia formato dai componenti delle due Camere e della Commissione per le autonomie prevista con l'emendamento 3.4, nonché dai delegati eletti dai Consigli regionali. Dà conto, inoltre, dell'emendamento 19.1, volto a precisare che l'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica rappresenta uno strumento in cui si estrinseca la sua funzione di garanzia del sistema e non un elemento aggiuntivo, come si potrebbe interpretare dall'attuale formulazione.

Illustra, infine, l'emendamento 19.2 che puntualizza che la nomina dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti è una prerogativa presidenziale non rimessa alla disponibilità della legge.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) illustra l'emendamento 16.8, che sopprime il riferimento al «collegio elettorale» e recupera la nozione di Parlamento in seduta comune integrato dai delegati dei Consigli regionali, per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda le modalità di elezione, l'emendamento 16.9 propone che il *quorum* della maggioranza dei due terzi dei componenti sia mantenuto fino al quinto scrutinio.

Quanto alle funzioni del Presidente della Repubblica, illustra gli emendamenti 19.15 e 19.14, tendenti a correggere la dizione «rappresenta l'unità federale della Nazione», a suo avviso impropria, in quanto la Nazione italiana non può considerarsi federale, non essendo formata da Stati diversi. Semmai, potrebbe convenire sulla nozione di unità federale della Repubblica.

Considerata la funzione di garanzia del Presidente della Repubblica non ritiene opportuno eliminare l'autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, che costituisce un utile filtro per assicurare, fra l'altro, il rispetto di norme costituzionali, come quella concernente la copertura finanziaria delle leggi.

Ritirato l'emendamento 19.11, illustra l'emendamento 19.9, tendente a sottrarre al Ministro della giustizia l'istruttoria dei provvedimenti di concessione della grazia, attribuendola al Presidente della Repubblica.

Con riguardo all'articolo 21, ritiene che dovrebbe essere escluso dall'obbligo di controfirma l'atto di indizione di nuove elezioni, poiché esso o è connesso allo scioglimento della Camera dei deputati, senz'altro oggetto di controfirma, o costituisce un atto dovuto a scadenze predeterminate.

Ritiene infine opportuno sopprimere il riferimento allo scioglimento del Senato federale, visto che quell'organo è estraneo al rapporto fiduciario. In ogni caso si dovrebbero specificare i limiti del potere di scioglimento in caso di prolungata impossibilità di funzionamento.

Dà conto, infine, dell'emendamento 21.0.1 volto a prevedere che non possono essere eletti alle più alte cariche dello Stato i soggetti che si siano avvalsi della sospensione del processo in base alla legge n. 140 del 2003.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) ritiene che il termine «collegio elettorale» costituisca un regresso non puramente nominalistico e ricorda che in sede di Costituente prevalse l'orientamento favorevole a riconoscere al Parlamento in seduta comune una funzione unitaria. Propende, quindi, per il mantenimento del termine attualmente previsto in Costituzione, che ha una precisa valenza giuridica.

Sottolinea che il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale e proprio l'estrinsecazione di tale rappresentanza sostanzia la sua funzione di garanzia. Richiama quindi la distinzione fra attività di *government* e di *governance*: la figura del Presidente della Repubblica rientrerebbe pienamente nel secondo ambito, in virtù del ruolo che svolge ai fini del superamento di eventuali crisi del sistema.

Rileva, infine, che è erroneo accomunare la nomina dei funzionari dello Stato, atto di Governo soggetto alla controfirma ministeriale, e la nomina dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti, che costituisce una prerogativa di garanzia propria del Presidente della Repubblica.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*), a conclusione dell'illustrazione degli emendamenti concernenti il Presidente della Repubblica, eccettuati quelli riferiti all'articolo 20, ritiene che alcune delle osservazioni svolte siano frutto di una riflessione non approfondita sulla novità fondamentale della proposta di riforma costituzionale, di superamento del bicameralismo perfetto. L'espressione «collegio elettorale», a suo avviso, descrive tale innovazione: le Camere non si riuniscono più in seduta comune, ma si prevede che i loro componenti, insieme ai rappresentanti degli enti territoriali costituiscano un organo *ad hoc* che elegge il Presidente della Repubblica.

Analogamente, le funzioni del Capo dello Stato, concepite nel passato nel senso di una sia pur limitata partecipazione all'indirizzo di Governo, ora dovrebbero essere separate più nettamente dalle funzioni di Governo, collegate alla legittimazione popolare che investe il capo dell'Esecutivo.

Per quanto riguarda il più elevato *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, invita a tener conto che l'ingresso di un numero consistente di rappresentanti regionali nel collegio determina anche una alterazione della dialettica politica tradizionale fra maggioranza e opposizione e tende a valorizzare ulteriori profili di rappresentanza.

Anche in merito all'autorizzazione presidenziale alla presentazione di disegni di legge d'iniziativa del Governo, si potrebbe considerare il ruolo diverso che il Presidente della Repubblica assume rispettivamente quando

i disegni di legge sono presentati alla Camera dei deputati o al Senato federale.

Condivide l'esigenza sottolineata dal Presidente Pastore di prevedere direttamente in Costituzione un potere di nomina dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti.

Infine, per quanto riguarda l'ipotesi di scioglimento del Senato federale, consente sull'osservazione che, venuto meno il rapporto fiduciario, residuerebbe solo l'ipotesi di prolungata impossibilità di funzionamento, prevista appunto nel testo del disegno di legge.

Il senatore VIZZINI (*FI*) condivide le ragioni sostenute dal relatore a sostegno della formulazione che prevede un collegio elettorale composto dalle due Camere e dai delegati dei Consigli regionali. Lo invita, quindi, a proporre una riformulazione delle disposizioni costituzionali, dedicando un apposito articolo a tale collegio.

Il presidente PASTORE osserva che l'ipotesi di svolgere contestualmente le elezioni per il Senato e quelle dei Consigli regionali a suo avviso comporta l'esclusione dello scioglimento del Senato, anche nel caso di impossibilità di funzionamento. Ciò premesso, ritiene che si dovrebbe estendere l'ipotesi di scioglimento del Senato al caso di prolungata inerzia.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) giudica del tutto inaccettabile l'estensione dei casi di scioglimento del Senato nel senso proposto dal Presidente. L'impossibilità di funzionamento dovrebbe intendersi come impossibilità di determinare una maggioranza di Governo; poiché però il Senato federale viene escluso dal rapporto fiduciario, residuerebbero, a suo avviso, solo ipotesi di impossibilità tecnica di funzionamento.

Il senatore VIZZINI (*FI*) si domanda cosa accadrebbe nel caso in cui il Senato federale non decidesse sulla sussistenza o meno di un pregiudizio all'interesse nazionale in leggi regionali secondo quanto previsto dalla modifica proposta con l'articolo 31: si tratterebbe, a suo avviso, di una situazione di inerzia per la quale si dovrebbe prevedere una soluzione politica.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) ritiene che con il venir meno del collegamento con l'Esecutivo, eventuali difficoltà di funzionamento dell'organo dovrebbero essere risolte solo all'interno dell'organo. Stabilire che un organo terzo possa condizionare il Senato nelle sue deliberazioni a tutela dell'interesse nazionale significherebbe, a suo avviso, esautorare gravemente lo stesso Senato.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) osserva che l'ipotesi di scioglimento del Senato da parte del Presidente della Repubblica dovrebbe essere limitata a ipotesi di impossibilità di funzionamento tecnico, quali ad esempio l'impossibilità di costituire gli organi necessari al suo funzionamento.

Esprime viva preoccupazione per la proposta di prevedere, invece, che un organo terzo interferisca nelle scelte compiute dal Senato. La proposta ventilata dal Presidente sarebbe a suo giudizio pericolosa soprattutto in considerazione del ruolo di garanzia che si intende attribuire al Senato federale. Sottolinea, quindi, che anche il rinvio delle decisioni rappresenta una scelta politica e che una censura per la mancata decisione su leggi regionali approvate in violazione dell'interesse nazionale rappresenterebbe una grave limitazione della sua sovranità politica.

Osserva, infine, che, sebbene il Senato sia estraneo al rapporto fiduciario, è comunque un organo politico e non tecnico, visto che partecipa a pieno titolo nell'attività legislativa.

Il senatore MANZELLA non ritiene opportuno accentuare la distinzione strutturale fra le due Camere, sottolineata invece dal Relatore, anche perché, se il Senato federale è posto a margine del rapporto fiduciario e della determinazione dell'indirizzo politico, alla Camera dei deputati viene sottratta la competenza su un profilo assai rilevante dell'indirizzo politico, cioè la salvaguardia dell'interesse nazionale. Ritiene dunque che si debba mantenere l'unitarietà del Parlamento e quindi il riferimento al Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati dei Consigli regionali, per l'elezione del Presidente della Repubblica. In definitiva, fino a quando le Camere parteciperanno entrambe all'attività legislativa, non si potrà prefigurare una separazione rigida fra i due rami del Parlamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

338^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **STIFFONI.** – *Modifica all'articolo 67 della Costituzione*

- (338) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all' articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*
- (420) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell' articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilita'per le cariche di Governo*
- (448) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell' articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*
- (617) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*
- (992) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*
- (1238) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*
- (1350) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all' articolo 135 della Costituzione*
- (1496) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l' istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*
- (1653) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione*
- (1662) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*
- (1898) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonchè della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione.*

(1998) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*

(2001) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale*

(2404) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

– voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana, con l'illustrazione e la discussione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 25 novembre: si procede all'esame delle proposte di modifica al disegno di legge n. 2544, assunto quale testo base, relative agli articoli da 23 a 26, in tema di forma di governo.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) sottolinea che la questione del Governo rappresenta un punto di snodo della riforma costituzionale e auspica che anche su tale argomento si trovi una convergenza tra le forze politiche.

Al fine di confermare un sistema propriamente parlamentare si dovrebbe rimuovere anzitutto, a suo avviso, la previsione che il nome del candidato primo ministro sia indicato nella scheda elettorale, anche senza escludere la formulazione delle candidature e dei programmi prima delle elezioni, secondo la prassi che si è affermata nell'ultimo decennio. Infatti, a suo giudizio, l'obiettivo della stabilità della compagine che ha vinto le elezioni si può raggiungere anche attraverso altri strumenti, ad esempio prevedendo il divieto di dare luogo a maggioranze diverse da quelle prodotte dalle elezioni. In ogni caso, si dovrebbe mantenere il rapporto fiduciario fra Camera dei deputati e Governo, pur prevedendo che il potere di nomina e di revoca dei ministri sia affidato al Presidente del Consiglio. Il rapporto fiduciario è il nucleo centrale del sistema parlamentare e ha come corollario un ruolo incisivo del Presidente della Repubblica in funzione di garanzia. Sarebbe invece del tutto inaccettabile prevedere che il Presidente del Consiglio abbia nella sua disponibilità la stessa durata in vita del Parlamento, attraverso il potere di scioglimento della Camera dei deputati. Senza escludere che il Presidente del Consiglio possa chiedere e ottenere lo scioglimento della Camera dei deputati da parte del Presidente della Repubblica, sentiti i Gruppi parlamentari o anche i rappresentanti delle coalizioni maggiori, come è avvenuto negli ultimi anni, egli ritiene che la collaborazione della maggioranza debba essere garantita piuttosto per via politica. Un irrigidimento del legame fra Presidente del Consiglio e la sua maggioranza, invece, non consentirebbe di risolvere le crisi che si determinerebbero, ad esempio, nel caso in cui il *premier* dimostrasse un'evidente incapacità di governare o venisse meno per morte o per condanna penale: in tutti questi casi la maggioranza politica con il suo programma potrebbe rimanere in vita, a suo avviso, anche sotto la guida di un altro Presidente del Consiglio.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) dichiara la disponibilità ad affrontare senza pregiudizi l'esame di questa parte fondamentale del disegno di legge di riforma, ma sottolinea nel contempo alcuni punti essenziali ai fini della possibile condivisione del progetto.

Fa presente la disponibilità a considerare, se del caso, anche l'ipotesi di una forma di governo presidenziale, analoga a quella del sistema statunitense, che accanto all'elezione diretta del Presidente pone un Parlamento con sua propria legittimazione, presupposto di una separazione dei poteri pressoché totale, che impedisce al Presidente una serie di prerogative tipiche del potere legislativo. Rileva, in proposito, che in Europa il modello presidenziale non è stato adottato da alcun Paese, a suo giudizio per la presenza di un sistema di partiti relativamente coeso, in cui la disciplina di parte è abbastanza forte, a differenza che negli Stati Uniti dove il voto di un parlamentare in contrasto con il suo partito non viene mai considerato un atto di trasformismo o peggio di tradimento.

Prende atto, tuttavia, che il Governo con il disegno di legge n. 2544 ha optato per una forma di governo parlamentare, in particolare per il modello del primo ministro, che egli si sente di condividere dichiarando la

disponibilità per la costituzionalizzazione di qualsivoglia strumento ritenuto necessario a rafforzare la posizione del primo ministro e a stabilizzare la maggioranza, comprese le norme cosiddette «antiribaltone». A fronte di tale disponibilità ritiene che debba essere esclusa l'elezione diretta del primo ministro, anche se il nome dei candidati dovrebbe essere preventivamente annunciato insieme al programma delle coalizioni che si confrontano. A suo giudizio, la questione dello scioglimento della Camera dei deputati a richiesta del Presidente del Consiglio avrebbe una soluzione conseguente: infatti, se agli elettori è richiesto, al contrario della sua proposta, di pronunciarsi direttamente sulla persona del Presidente del Consiglio, qualora la maggioranza decida di cambiare la propria guida si dovrebbe tornare alle urne e sarebbe logico stabilire il diritto di scioglimento da parte del *premier*. Ricorda che il sistema britannico non è caratterizzato in questo senso: gli elettori, infatti, scelgono tra due compagini politiche, tra due programmi, tra due squadre di governo e tra due candidati *premier*, cioè optano per un insieme di elementi di governo e non solo per la figura del *leader*. Ciò implica che, nel corso della legislatura, la maggioranza potrebbe cambiare il primo ministro senza violare il mandato ricevuto dagli elettori; potrebbe accadere, ad esempio, nel caso in cui il mantenimento del primo ministro scelto originariamente rischierebbe di far perdere le elezioni alla coalizione nella successiva tornata elettorale.

Dunque, il cosiddetto modello *Westminster* non implica una netta separazione dei poteri come quello presidenziale: il Presidente del Consiglio ha poteri incisivi nei confronti del potere legislativo ma di converso ha l'onere di conservare la fiducia della maggioranza. È questo bilanciamento che, a suo avviso, consente la realizzazione piena del principio democratico: essa, invece, non potrebbe essere rimesso esclusivamente alla scelta di un *leader*; se le assemblee elettive sono poste in condizione di non incidere nella dialettica politica, si determina una minore funzionalità del sistema democratico.

Illustra quindi gli emendamenti presentati a sua firma agli articoli da 23 a 26. Essi propongono, anzitutto, l'obbligo di rendere pubblico entro termini stabiliti il nome del candidato alla carica di Presidente del Consiglio e il relativo programma, e rinviando alla legge elettorale ulteriori forme di collegamento fra i parlamentari e il primo ministro. Se una parte ottenesse la maggioranza assoluta dei seggi della Camera dei deputati, il primo ministro sarebbe nominato tenendo conto del risultato elettorale; egli si presenta alla Camera dei deputati e riceve la fiducia, quindi nomina i ministri e mantiene il potere di revocarli.

Si sofferma quindi sulle procedure da adottare nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario fra Camera dei deputati e primo ministro. Ricorda in proposito che nel sistema britannico, nell'ipotesi di voto di sfiducia al Governo, il *premier* si dimette e il partito di maggioranza designa un nuovo primo ministro, salvo che non venga meno la maggioranza che ha vinto le elezioni. In quel sistema il passaggio di parlamentari dall'uno all'altro schieramento non è giuridicamente o consuetudinariamente escluso; tuttavia, la sua parte è disposta a compiere un passo ulteriore, che

comunque porterebbe ai limiti del regime parlamentare, prevedendo in Costituzione un vincolo antiribaltone basato sul presupposto che l'elettore al momento del voto effettua una scelta in ordine alla maggioranza, al *premier* e al programma di governo. Tale risultato si può raggiungere attraverso il meccanismo della sfiducia costruttiva, cioè il voto attraverso il quale la maggioranza assoluta della Camera dei deputati designa un nuovo primo ministro e al Capo dello Stato sarebbe affidato il compito di verificare entro il termine di dieci giorni se la mozione ha dato luogo a un cambio di maggioranza; oppure si potrebbe riconoscere al primo ministro la facoltà di proporre lo scioglimento, salvo che entro un termine determinato sia votata una mozione costruttiva che avrebbe corso se i voti che si aggiungono all'originaria maggioranza non risultano determinanti, cioè se la maggioranza che ha vinto le elezioni è sufficiente per esprimere la fiducia al nuovo primo ministro. In tal modo, a suo giudizio, si realizzerebbe una stabilità di governo anche maggiore di quella assicurata dalle norme proposte con il disegno di legge n. 2544, poiché si disciplinerebbe il caso in cui viene meno la figura del primo ministro attraverso un meccanismo comunque conservativo della maggioranza parlamentare scelta dagli elettori.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) fa osservare che l'ipotesi evocata dal senatore Bassanini è chiaramente disciplinata all'ultimo comma dell'articolo 23, dove è previsto che il Presidente della Repubblica, in caso di morte o impedimento permanente ovvero di dimissioni del Primo ministro, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati nomina un nuovo Primo ministro e solo in caso di impossibilità decreta lo scioglimento della Camera.

Rileva, inoltre, che analoga preoccupazione non fu manifestata dalla parte politica del senatore Bassanini in occasione dell'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 1999, che ha previsto l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ricorda di aver espresso pubblicamente le sue riserve sulla rigidità della soluzione adottata dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 e di aver sottoscritto insieme al senatore Vizzini un disegno di legge costituzionale di modifica di quelle disposizioni, ritenendo che il principio *simul stabunt, simul cadent*, mentre è compatibile con l'attività amministrativa, come nei comuni e nelle province, non si applica agli enti che svolgono attività legislativa, come le regioni e lo Stato.

Ritiene necessario, dunque, introdurre norme che si orientino in senso diverso da una accezione spettacolare della competizione politica. Da tale punto di vista, se si opta per una scelta che riguarda solo la persona del primo ministro, non si può evitare la conseguenza che qualora venisse meno quella persona gli elettori dovrebbero intervenire nuovamente.

Nota, infine, che i tentativi, contenuti nel testo del disegno di legge n. 2544 e negli emendamenti presentati dai senatori Vizzini e Malan, di temperare la rigidità dell'elezione diretta del primo ministro, seppure apprezz-

zabili non risolvono il problema da lui indicato, poiché l'elezione diretta conduce inevitabilmente alla personalizzazione del rapporto elettorale. Il nome del *premier* potrebbe essere addirittura inserito nel simbolo della coalizione che partecipa alle elezioni, ma dovrebbe restare chiaro, a suo giudizio, che l'elettore si pronuncia su un complesso di elementi, cioè sulla maggioranza, sul suo programma, sulla squadra di governo e sul Presidente del Consiglio, con un mandato che persiste anche nel caso in cui si cambi la struttura o la guida del governo. Ciò è essenziale, a suo avviso, per consentire che il Parlamento continui ad avere una funzione centrale di rappresentanza e di espressione della sovranità popolare.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) ricorda che il processo di riforma avviato a suo tempo si ispirò all'idea di incidere sulle istituzioni per condizionare l'evoluzione dei rapporti politici. È il caso, ad esempio, della scelta per il sistema maggioritario che, a suo avviso, non ha prodotto i risultati di stabilità e di coesione delle maggioranze che furono alla base della riforma. Il divario fra i risultati politici ottenuti e quelli attesi contribuisce a dare la sensazione di una incompletezza del disegno di riforma, che in questa sede si vorrebbe compiere, mentre non si riflette sufficientemente sulla circostanza che impropriamente si risponde a problemi politici attraverso misure giuridiche.

L'analisi della proposta avanzata dal Governo evidenzia l'opzione per un Presidente del Consiglio eletto sostanzialmente in forma diretta, che dispone di un potere di crisi e del potere di scioglimento. Proprio la prerogativa dello scioglimento rappresenta un elemento discriminante ai fini del consenso che la sua parte politica esprimerebbe sulla proposta di riforma.

La contrarietà è motivata, anzitutto, dal fatto che non è detto che il potere di scioglimento fornisca i risultati attesi. Ad esempio, nei sistemi regionali, dove il Consiglio e il Presidente della Giunta dispongono entrambi di quel potere, esso non viene esercitato per ragioni di deterrenza reciproca. In verità, il modello presidenziale, temperato dal potere di scioglimento, adottato per l'elezione dei presidenti delle Giunte regionali, costituisce una forma ibrida inedita, che non ha assicurato maggiore stabilità rispetto al passato né ha consentito la governabilità, visto che molto spesso la nomina degli assessori risulta impedita dai veti incrociati.

In secondo luogo, l'irrigidimento del rapporto fra maggioranza e *premier* comporta che gruppi anche minimi di parlamentari abbiano una forza contrattuale e di interdizione rilevante, che si estrinseca nel momento in cui essi, fuoriuscendo dalla rispettiva coalizione tradiscono, in qualche modo, il mandato ricevuto dall'elettorato. A suo avviso, non ci si deve illudere di forzare il sistema politico al fine di realizzare un sistema bipolare assoluto che non è attuale neppure nel sistema britannico.

In terzo luogo, seppure funzionasse il collegamento fra maggioranza e primo ministro, si determinerebbe in ultima analisi una inaccettabile torsione personalistica. Nota, in proposito, come negli Stati Uniti il Presidente eserciti il suo potere attraverso un continuo negoziato con il Congresso, attraverso forme consociative di consenso. Del resto, il Parlamento

ha rappresentato sempre un elemento di fastidio per chi governa e un ragionevole grado di inefficienza del sistema istituzionale prodotto dal potere legislativo rappresenta, a suo giudizio, un costo accettabile del regime democratico.

Il modello proposto nel disegno di legge n. 2544 realizza, a suo avviso, un rovesciamento del rapporto fiduciario: è il Presidente del Consiglio che dovrebbe avere la fiducia verso il Parlamento e non viceversa. L'argine del dialogo politico con la maggioranza sulla questione in esame è, a suo avviso, quello delineato dal senatore Bassanini, cioè la dichiarazione preventiva del nome del candidato *premier* e del suo programma. Se la maggioranza insistesse per l'elezione diretta del Primo ministro, si determinerebbe un'inevitabile alterazione delle condizioni della discussione che, a suo avviso, non sarebbe nell'interesse di nessuna delle parti.

Per quanto riguarda la questione trattata nella seduta pomeridiana, delle ipotesi di scioglimento del Senato, sottolinea che quell'organo è concepito non tanto come rappresentanza delle autonomie quanto piuttosto come elemento istituzionale di bilanciamento. Infatti, l'attrazione della Camera dei deputati nell'orbita del Governo, che consegue all'elezione diretta del primo ministro, pone la necessità di un organo di garanzia, appunto il Senato federale, che non potrebbe essere sciolto per impossibilità di funzionamento, stante l'assenza di ogni parametro idoneo a misurare quella impossibilità.

Sottolinea, infine, la necessità di mantenere l'istituto della controfirma per il decreto di scioglimento della Camera dei deputati anche al fine di evitare il rischio opposto di una scelta arbitraria operata dal Capo dello Stato senza il consenso del Governo.

Il senatore VIZZINI (*FI*), illustrando gli emendamenti presentati a sua firma, svolge alcune considerazioni di natura personale sull'articolato proposto dal Governo, auspicando che le posizioni sulla delicata questione del Governo convergano in modo tale da assicurare un ampio consenso.

Commenta favorevolmente la posizione illustrata dal senatore Bassanini, in particolare l'ipotesi che la candidatura del primo ministro sia resa pubblica preventivamente, mentre si rimetterebbero alla legge elettorale ulteriori forme di collegamento, compresa quella di inserire nel simbolo della coalizione il nome del candidato *premier*. Condivide, inoltre, l'osservazione secondo la quale la scelta elettorale riguarda un complesso di elementi e non esclusivamente la persona del primo ministro, per cui il rapporto elettorale riguarda il programma e non viene meno nel caso di sostituzione del primo ministro. In questo senso, il Capo dello Stato assume il ruolo di custode sia del risultato elettorale sia della composizione della maggioranza ed effettua una verifica sulla capacità della maggioranza di esprimere un nuovo primo ministro senza avvalersi di altre parti politiche.

Considerato che su tale ipotesi si svolge il tentativo di dare luogo a una riforma storica della Costituzione, ritiene opportuno che la maggioranza fornisca una risposta chiara, sul punto, alle questioni poste dai senatori dell'opposizione.

Il senatore MALAN (*FI*) illustra l'emendamento 25.25, volto a prevedere che nel caso di sfiducia espressa dalla Camera al Governo, il primo ministro possa scegliere tra le dimissioni e la proposta di scioglimento della Camera dei deputati. È previsto anche che il primo ministro dimissionario non possa assumere altro incarico di governo prima dell'elezione della nuova Camera, in modo da evitare che il *premier* si accordi per cedere la carica a un altro esponente della sua parte politica, assumendo un incarico di rilievo nel nuovo Governo.

Il senatore GUBERT (*UDC*) manifesta il suo personale dissenso del modello politico che traspare dal disegno di legge presentato dal Governo; esso, infatti, privilegia la velocità e la competizione nelle decisioni politiche a danno di una vera partecipazione dei cittadini. Il bipolarismo, celebrato dai più, induce a un aspro confronto continuo tra le parti, che penalizza il principio democratico.

Inoltre, l'apparente efficienza del sistema che si ottiene nel momento delle decisioni, si sconta poi con gravi inefficienze in fase di attuazione di quelle stesse decisioni assunte per forza di cose senza il consenso, la discussione e gli approfondimenti che sarebbero invece in ogni caso utili e opportuni.

Ciò premesso, ritiene che al Parlamento debba essere riconosciuta la posizione di istituzione centrale dell'ordinamento e che esso debba esprimere la fiducia nei confronti del Governo. Eventualmente, si potrebbe introdurre l'istituto della sfiducia costruttiva, al fine di assicurare la stabilità dell'Esecutivo. Esprime conseguentemente la sua contrarietà verso l'ipotesi di elezione diretta del Presidente del Consiglio e conclude osservando che il modello istituzionale in esame non corrisponde, inoltre, alla tradizione politica ispirata alla dottrina sociale cattolica, che invece egli ritiene ancora valida e attuale.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) invita il relatore a considerare anche la questione del diverso computo dei voti di astensione alla Camera dei deputati e al Senato, dove a suo avviso si indulge in una interpretazione che contrasta con il dettato dell'articolo 64 della Costituzione.

Per quanto riguarda le misure da adottare al fine di rafforzare la posizione del Governo e, in particolare, del Presidente del Consiglio, ricorda il tentativo esperito a suo tempo dal Presidente della Repubblica Cossiga, di riconoscere una forza normativa maggiore alla legge n. 400 del 1988, che regola il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a suo giudizio, potrebbe essere parzialmente recepita nelle disposizioni costituzionali.

Nel senso di un rafforzamento del Presidente del Consiglio si potrebbe prevedere, inoltre, il potere di regolare l'attività dei ministri, rendendo più incisiva la funzione di coordinamento dell'indirizzo politico del Governo.

Per quanto riguarda le misure dirette a impedire una modifica della maggioranza in corso di legislatura, dovrebbe essere comunque mantenuta

la possibilità di dare vita a Governi sostenuti da maggioranze più ampie, ad esempio nel caso di emergenze istituzionali, belliche o di altro genere. Sostanzialmente, si dovrebbe garantire la flessibilità del sistema e al contempo la stabilità degli Esecutivi e la coerenza di maggioranza.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) fa notare che nessun sistema democratico può esaurirsi nel momento elettorale, per cui manifesta perplessità sul disegno di riforma proposto dal Governo, rispetto al quale sarebbero semmai preferibili assetti di matrice presidenzialista.

Le perplessità maggiori riguardano il potere di scioglimento da parte del primo ministro. Esso favorirebbe i fenomeni di trasformismo politico, poiché al *premier* potrebbe convenire la sostituzione di parti riottose della maggioranza. Né si può escludere l'emergere di forze politiche intermedie, a seconda delle soluzioni tecniche che si adottano in sede di legge elettorale. Viceversa, potrebbe verificarsi un potere di ricatto esercitato da un piccolo gruppo nei confronti della maggioranza, attraverso la minaccia di provocare uno scioglimento della Camera dei deputati e quindi elezioni anticipate, in virtù di garanzie offerte ad essi dalla coalizione avversaria. Potrebbe verificarsi, infine, l'ipotesi di un Governo che a causa del blocco realizzato dalla maggioranza non riuscirebbe a operare e continuerebbe a vivere in condizioni di assoluta paralisi, senza attuare il programma di Governo. Anche il venir meno di una piccola componente della coalizione, decisiva per il formarsi della maggioranza, rappresenterebbe un caso di maggioranza sostanzialmente diversa da quella che ha vinto le elezioni.

Le ipotesi illustrate dovrebbero indurre il legislatore costituente a individuare una soluzione flessibile, che favorisca la coesione della maggioranza e il rafforzamento dell'Esecutivo attraverso forme diverse. Dovrebbe sopprimersi, allora, l'indicazione nella scheda elettorale del candidato alla carica di Presidente del Consiglio, che renderebbe impossibile quella flessibilità. Anche il collegamento esplicito dei candidati deputati con il Presidente del Consiglio, a suo avviso, non è opportuno poiché limiterebbe la libertà di mandato del parlamentare ed esporrebbe il deputato all'accusa di tradimento nell'ipotesi di voti in contrasto con la posizione del *premier*.

Infine, evidenzia che i Gruppi di opposizione hanno mantenuto un atteggiamento costruttivo nell'esame dei disegni di legge in titolo: considerato che la forma di governo rappresenta un elemento discriminante nel dibattito, anche al fine di verificare il consenso sul disegno complessivo di riforma, propone che il seguito dell'esame si interrompa in attesa che la maggioranza di Governo svolga le opportune valutazioni e si pronunci sul punto.

Il presidente PASTORE sottolinea che il testo proposto dal Governo prevede che la legge elettorale della Camera dei deputati deve «favorire» e non obbligare alla formazione di una maggioranza collegata al candidato alla carica di primo ministro, per cui la flessibilità del sistema sarebbe senz'altro assicurata. Sarebbero ammissibili, inoltre, i governi di minoranza, non esclusi dalla previsione che il Presidente della Repubblica no-

mina il primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) ritiene che lo sforzo del relatore debba orientarsi alla individuazione di un modello che, in base alla variabilità delle circostanze politiche, oscilli fra l'ipotesi di risultati elettorali netti, nel qual caso il modello assumerebbe le caratteristiche di un «premierato forte», e quella in cui invece si determini una relativa frammentazione del quadro politico, per cui si dovrebbe conservare un sistema propriamente parlamentare.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) illustra gli emendamenti presentati dalla sua parte politica agli articoli dal 23 al 25, che contestano radicalmente il modello proposto dal Governo e sostengono la necessità di rafforzare la democrazia parlamentare rifuggendo da scelte elettorali riferite alla persona del Presidente del Consiglio. Ricorda che la progressiva perdita di rappresentanza delle Assemblee elettive, che si è determinata a seguito dell'adozione del principio maggioritario e del modello presidenziale per la elezione dei presidenti delle Regioni, dei sindaci e dei presidenti di provincia, ha reso necessaria l'istituzione di numerosi comitati di cittadini e di altre aggregazioni sociali per preservare spazi di discussione e di partecipazione. Ritiene, dunque, che si debba contestare la proposta di istituire il cosiddetto «Sindaco d'Italia» attraverso l'indicazione sulla scheda elettorale del candidato alla carica di Presidente del Consiglio. Il rapporto fiduciario deve essere mantenuto tra il Parlamento – in entrambe le Camere – e il Governo, anche per evitare che nella società si sviluppino nuove forme di ribellione da parte di forze che si sentono escluse dal circuito della rappresentanza.

Non dovrebbe accettarsi neppure la costituzionalizzazione del principio maggioritario che comporta, a suo giudizio, un modo indebito di cristallizzare il sistema elettorale. Anche la costituzione del cosiddetto Senato delle Regioni darebbe risposta a una esigenza già ampiamente soddisfatta, visto che i senatori e i deputati si preoccupano di rappresentare il rispettivo collegio piuttosto che l'interesse generale della Nazione.

È il Presidente della Repubblica che, sulla base del risultato elettorale, dovrebbe nominare il Presidente del Consiglio e, su sua proposta, i Ministri. In questo modo, si eviterebbe che le politiche settoriali siano vincolate alle indicazioni del Presidente del Consiglio anziché al programma di Governo. Sottolinea l'esigenza di stabilire norme stringenti in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché di conflitto di interessi e ribadisce la contrarietà all'ipotesi di attribuire al Presidente del Consiglio il potere di scioglimento della Camera dei deputati, che comporterebbe un indebito controllo sul comportamento dei parlamentari, la cui libertà di espressione, a quel punto, sarebbe gravemente compromessa.

Sull'argomento in esame auspica una chiara presa di posizione del relatore e del Governo, a seguito della quale la sua parte politica si determinerà circa il comportamento da tenere nel seguito della discussione.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*), considerata la rilevanza della materia trattata negli articoli 23, 24, 25 e 26, si riserva di pronunciarsi sugli emendamenti illustrati e sulle considerazioni svolte dai senatori intervenuti. Auspica, tuttavia, che l'illustrazione degli emendamenti prosegua fino al termine dell'articolato, in modo che la maggioranza e lo stesso Governo possano svolgere una riflessione sul complesso delle questioni trattate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,50.

NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 132 E CONNESSI

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 4, è aggiunto il seguente periodo:

«4. Lo statuto prevede modalità di adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze di cui all'articolo 44, nonché le garanzie per il tempestivo esame di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi».

b) all'articolo 8, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. L'esito dell'esame delle istanze, petizioni e proposte di cui al comma 3 è comunicato al consiglio comunale, che, se richiesto da almeno un quarto dei propri componenti, lo sottopone alla propria valutazione con specifica deliberazione»;

c) all'articolo 37, comma 1, la lettera h) è sostituita dalle seguenti:

«h) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

h-bis) da 10 membri negli altri comuni.»;

d) all'articolo 39:

1) al comma 1 le parole: «dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» sono soppresse e l'ultimo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura, con le modalità previste dallo statuto, adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio»;

e) all'articolo 40:

- 1) al comma 2, sono sopresse le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti»;
- 2) il comma 5 è abrogato;
- 3) al comma 6, è soppressa la cifra: «5»;

f) all'articolo 42:

1) al comma 2:

a) nell'alinea, le parole: «limitatamente ai seguenti atti fondamentali», sono sostituite dalle parole: «sui seguenti atti»;

b) nella lettera b), dopo le parole: «urbanistici», sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli attuativi»;

c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100.000 euro per i comuni sotto i 1.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri, emissione di prestiti obbligazionari;

d) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni, purché non rientrino nelle funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti il consiglio ha competenza anche sui seguenti atti:

a) nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni;

b) adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.»;

«2-ter. Le competenze del consiglio, di cui al presente articolo, non possono essere derogate, né delegate neppure in forza dello statuto o di altri atti dello stesso consiglio».

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti la Giunta, su proposta del sindaco, è eletta dal consiglio comunale nella prima seduta convocata ai sensi dell'articolo 40, subito dopo l'esame della condizione di eleggibilità dei consiglieri proclamati.»;

g) all'articolo 48:

1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 2-bis, lettera b) per i comuni fino a 1.000 abitanti.»;

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti spetta inoltre alla Giunta la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nel

rispetto degli articoli 109 e 110 e di ogni altra norma statutaria e regolamentare.

3-ter. Le delibere di Giunta dei comuni fino a 1.000 abitanti, quando almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta entro tre giorni dalla loro affissione all'albo comunale, sono illustrate e discusse innanzi al consiglio comunale, ferma restando la facoltà della Giunta, a seguito della discussione, di confermare o revocare il provvedimento.»;

h) all'articolo 49:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il segretario dell'ente è tenuto ad esprimere parere in ordine alla legittimità delle deliberazioni sottoposte all'approvazione della Giunta e del consiglio comunale.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui al presente articolo rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.»;

i) all'articolo 50:

1) nel comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto stabilito all'articolo 42, comma 2-bis, lettera a), per i comuni fino a 1.000 abitanti.»;

2) nel comma 10, dopo la parola: «provincia», sono inserite le seguenti: «previa deliberazione della Giunta», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto stabilito all'articolo 48, comma 3-bis, per i comuni fino a 1.000 abitanti».

l) all'articolo 51, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque nei comuni fino a 1.000 abitanti.»;

m) all'articolo 71:

1) nel comma 8, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dal comma 8-bis.»;

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti, nel caso in cui una lista abbia ottenuto più dei due terzi dei voti validi, tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,.... fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.»;

n) all'articolo 97, la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze e il parere di legittimità sulle deliberazioni sottoposte all'approvazione del consiglio e della Giunta:

o) all'articolo 107, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Nei comuni fino a 1.000 abitanti il sindaco, in caso di inerzia o ritardo, da parte dei dirigenti o degli altri dipendenti, nell'adottare o revocare provvedimenti o atti di loro competenza, può fissare un termine perentorio entro il quale l'atto o il provvedimento deve essere adottato o revocato. Qualora l'inerzia permanga e, comunque, in caso di grave inosservanza della legge, delle norme statutarie o regolamentari o di direttive generali, che determina pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco può avocare la competenza e provvedere in via sostitutiva.».

p) gli articoli 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133 sono abrogati;

q) l'articolo 127 è sostituito dal seguente:

«Art. 127. – (*Controllo eventuale*) – 1. Le deliberazioni della Giunta e del consiglio e le determinazioni dei funzionari e dirigenti sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio e le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) dotazioni organiche e relative variazioni;

c) assunzioni del personale.

d) affidamento degli incarichi di collaborazione esterna di cui all'articolo 110.

2. La richiesta di controllo sospende l'esecutività delle delibere fino all'avvenuto esito del controllo. Lo statuto disciplina le modalità del controllo eventuale ed il raccordo con il controllo interno previsto dall'articolo 147.

3. Fino all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, i controlli sono esercitati dai revisori dei conti di cui all'articolo 234.»;

r) all'articolo 141, comma 1, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:

«c-ter) nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti quando per la seconda volta il consiglio non abbia approvato, a maggioranza assoluta, la nomina dell'intera Giunta;»;

s) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:

«Art. 147. – (*Controlli interni*). – 1. Gli statuti comunali e provinciali, in armonia con i principi generali in materia di organizzazione pub-

blica e sulla base di strumenti e metodologie concordate in sede di Conferenza unificata in modo da assicurare il rispetto di requisiti minimi di uniformità, possono prevedere forme di controllo interno sull'attività, su singoli atti o su categorie di atti amministrativi, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti, verificare, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, il corretto e regolare funzionamento dell'ente, nonché prevedere i necessari interventi correttivi e sostitutivi.

2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un organo per il quale lo statuto, garantendone l'autonomia e l'indipendenza, determina le norme di funzionamento, individua gli atti da sottoporre al suo esame, i requisiti di nomina e i casi di incompatibilità dei suoi componenti nonché le relative indennità, le forme di pubblicità dei lavori e dei provvedimenti adottati.

3. Fino all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, i controlli sono esercitati dai revisori dei conti di cui all'articolo 234.»;

t) all'articolo 234, i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Presso ogni comune, provincia e città metropolitana è istituito un collegio dei revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio sono nominati:

a) uno, con funzioni di presidente, scelto fra i revisori ufficiali dei conti, dal presidente della Giunta regionale;

b) uno designato dalla sezione regionale della Corte dei Conti;

c) uno designato dal Prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore nominato dal Presidente della Giunta regionale«.

u) all'articolo 235, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di costituzione adottato dal Presidente della Giunta regionale. I revisori contabili possono essere nominati nuovamente nell'incarico. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolato a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.»

v) all'articolo 239:

1) nel comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) referto annuale all'organo consiliare sull'andamento della gestione;»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I referti dei revisori dei conti sono esaminati dal consiglio e formano oggetto di apposita deliberazione da inviare all'organo di con-

trollo e al prefetto. Ove vengano rilevate gravi irregolarità il referto all'organo consiliare è prodotto immediatamente, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configuri ipotesi di responsabilità.».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

295^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BOREA

Interviene il sottosegretario per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2441) Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola

(498) COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BOREA, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri è stato fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per il giorno 16 dicembre prossimo, alle ore 15, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2430) Modifiche al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile

(836) COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile

(1438) CAVALLARO. – *Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo*

(2047) MUGNAI. – *Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 27 novembre scorso.

Il presidente BOREA dichiara aperta la discussione generale.

Ha la parola il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) il quale, pur giudicando apprezzabile in via generale il tentativo di intervenire in maniera, anche significativa, su molti articoli del codice di procedura civile, osserva però come il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento non rivesta carattere organico ma si occupi in modo frastagliato sulla materia. A tale riguardo occorre valutare se, alla luce del progetto di riforma organica del rito che gli consta essere stato di recente approvato dal Consiglio dei ministri, non sia più opportuno enucleare dal testo in esame le norme ritenute più urgenti sulle quali riservare l'attenzione della Commissione, rispetto a quelle che potrebbero invece essere valutate nel contesto più generale della riforma complessiva del codice di procedura civile.

Passando ad esaminare partitamene il disegno di legge n. 2430, il senatore Cavallaro giudica condivisibile l'aumento della competenza per valore e per le cause di risarcimento dei danni automobilistici del giudice di pace introdotto dall'articolo 1, pur ritenendolo modesto rispetto alle potenzialità.

Con riferimento poi alle modifiche che si propone di introdurre all'articolo 70 del codice di procedura civile in tema di intervento in causa del pubblico ministero, dichiara di condividere l'obiettivo di limitare gli interventi del medesimo dinanzi alla Corte di Cassazione a taluni procedimenti. Si domanda però se non sia necessario ridisegnare o comunque verificare il funzionamento dell'intera procedura vigente per la disciplina del giudizio di legittimità prima di ridefinire, così come si sta facendo, il ruolo del pubblico ministero.

Quanto poi alla soppressione del secondo comma dell'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, pur condividendo l'intervento in considerazione del venir meno delle competenze della magistratura del lavoro in materia di controversie collettive per effetto dell'abrogazione dell'ordinamento corporativo, invita a verificare se non residuano nel pubblico impiego competenze della Corte di cassazione in materia di controversie collettive nelle quali sia previsto l'intervento del pubblico ministero che, ove esistenti, dovrebbe essere tenuti presenti.

Riferendosi quindi alle innovazioni approvate dalla Camera dei deputati relative agli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile in tema di compensazione delle spese e responsabilità per lite temeraria, il senatore

Cavallaro ritiene necessaria una riflessione ulteriore in quanto alcune previsioni suscitano perplessità; in particolare ciò vale per quella che determina la somma dovuta come «sanzione» per tali casi in un massimo di tre volte le spese di lite liquidate ovvero l'indicazione dell'agenzia delle entrate quale destinatario delle somme per l'ipotesi della contumacia.

Ritiene invece opportuna l'innovazione apportata all'articolo 134 del codice di procedura civile, osservando come sarebbe da cogliere l'occasione per riformulare la disposizione al fine di tener conto anche di altre forme di comunicazione offerte dalle moderne tecnologie. Dichiara altresì di condividere le modifiche apportate all'articolo 145 dello stesso codice in materia di notificazioni alle persone giuridiche mentre, quanto alle nuove indicazioni sul tempo delle notificazioni, si chiede se non sia il caso di introdurre un più ampio arco temporale per scoraggiare comportamenti elusivi. Riferendosi all'articolo 155 del codice di rito citato, si interroga poi se non sia il caso di riconsiderare la disciplina per i casi in cui i termini scadano nella giornata del sabato, ritenendo altresì che l'esigenza di smaltire il carico dei processi possa indurre a ripensare le limitazioni e le cautele esistenti riferite ai giorni festivi ed ai periodi feriali nella misura in cui gli stessi possono apparire eccessivi in relazione alle mutate esigenze della moderna società civile.

Quanto al nuovo criterio legale, indicato all'articolo 149 del codice di procedura civile, per ritenere eseguita, per il notificante, la notificazione nei casi in cui la stessa avvenga a mezzo del servizio postale, ritiene che il criterio proposto, di particolare utilità nel caso considerato, possa essere esteso anche ai casi di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.

Il senatore Cavallaro reputa quindi condivisibile l'intervento operato sull'articolo 165 del codice di procedura civile nonché le considerazioni espresse dal relatore, in occasione dello svolgimento della sua relazione, circa l'esigenza di snellire le procedure indicate agli articoli 180, 183 e 184 del codice, ritenendo che, in linea generale, il rito del lavoro possa costituire un valido modello di riferimento.

Manifesta perplessità in ordine a quanto disposto per i casi di mancata comparizione dei testimoni, in particolare per la previsione di una sanzione a carico del teste che non si presenta nonostante la nuova intimazione, in quanto la stessa gli appare eccessivamente penalizzante per i testimoni e non utile alle esigenze di giustizia. Ulteriori perplessità suscita il testo approvato dalla Camera dei deputati con riferimento all'articolo 21 in materia di esecuzione provvisoria delle sentenze di primo grado, ritenendo, tra l'altro, che dovrebbe quanto meno essere chiarito che la disposizione non si applica alle sentenze di condanna di primo grado al pagamento di somme di danaro. Non chiari gli appaiono altresì dal punto di vista tecnico i nuovi presupposti indicati all'articolo 283 del codice in presenza dei quali sarebbe consentito al giudice d'appello di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza, ritenendo al riguardo preferibile il testo vigente.

Riferendosi poi all'articolo 379 del codice di procedura civile – come introdotto dall'articolo 25 del citato disegno di legge n. 2430 – reputa necessaria di ulteriore approfondimento la nuova previsione per la quale, in Cassazione, si fa divieto di repliche dopo l'intervento del pubblico ministero e degli avvocati, non aparendogli affatto chiara la ragione di una tale limitazione.

Dichiara infine di condividere la *ratio* ispiratrice degli interventi approvati dalla Camera dei deputati in tema di procedimento esecutivo, anche se fa riserva di esporre le personali valutazioni sull'articolato in materia nel prosieguo dell'esame.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente BOREA rinvia infine il seguito della discussione generale.

(800) MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica

(1777) ALBERTI CASELLATI. – Disposizione concernenti il reato di manipolazione mentale

– e petizione n. 105 ad esso attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 marzo scorso.

Il presidente BOREA, constatato che non vi sono senatori che chiedono di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale e propone quale termine per la presentazione degli emendamenti il giorno 27 gennaio 2004, alle ore 20.

Conviene la Commissione.

(2408) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, in materia di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna del 26 novembre scorso.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente BOREA avverte che si passerà all'esame dell'unico emendamento presentato all'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) illustra l'emendamento 1.1 ricordando innanzitutto le ragioni che hanno reso necessario l'intervento normativo sulla legge n. 219 del 1989 proposto con il disegno di legge in titolo, legate alla modifica all'articolo 343 del codice di procedura penale appor-

tata dall'articolo 2 della legge n. 140 del 2003. Il problema che tale modifica ha posto – per il rinvio all'articolo 343 contenuto nel comma 4 dell'articolo 1 della citata legge n. 219 del 1989 – viene risolto dal disegno di legge in esame inserendo direttamente nel comma 4 in questione il riferimento ai reati indicati nel secondo periodo del comma 3 del menzionato articolo 343 nella formulazione vigente prima della legge n. 140 del corrente anno. In tal modo però la soluzione predisposta ripropone un problema che già poteva sollevarsi anche con riferimento alle originarie previsioni della legge n. 219 del secondo periodo del comma 3 e dell'articolo 343 del codice di procedura penale. A questo proposito va ricordato che l'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989 prevedeva – e prevede – che nei procedimenti indicati nell'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, nonchè gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza o perquisizioni domiciliari o personali senza l'autorizzazione della Camera competente, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale sia obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Come è noto, quest'ultima parte della previsione risultò superata per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale con il quale vennero soppressi gli istituti del mandato e dell'ordine di cattura. La previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 219 del 1989 si preoccupava di rendere applicabile il disposto dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 1 dello stesso anno, anche dopo la data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, con un intervento con cui il legislatore ordinario stabiliva che, dopo tale data, per delitti per i quali è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura dovevano intendersi quelli ai quali faceva riferimento il già citato comma 3 dell'articolo 343 del nuovo codice di procedura penale. Successivamente è intervenuta però la modifica dell'articolo 68 della Costituzione in occasione della quale, seppur con riferimento al diverso ambito delle immunità previste per i parlamentari in quanto tali, il riferimento ai delitti per i quali è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura è stato sostituito con quello ai delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Da ciò consegue che anche il riferimento originariamente contenuto nell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989 ai delitti per i quali è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura dovrebbe ora intendersi riferito ai delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e da ciò deriverebbe, in via ulteriore, che l'intervento in esame non potrebbe limitarsi a richiamare solo alcune delle previsioni contenute nell'articolo 380 del codice di procedura penale – che indica appunto i casi nei quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza – ma dovrebbe richiamare tutte le ipotesi in tale articolo contemplate. Proprio in questa direzione si muove l'emendamento 1.1.

Interviene quindi il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) per sottolineare che nell'elenco dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza risultano in ogni caso assenti quelli associativi di cui alle lettere l), *l-bis* e m) dell'articolo 380 del codice di procedura penale.

Il relatore Luigi BOBBIO (*AN*) rileva che effettivamente risulta escluso dalla previsione il reato per associazione di tipo mafioso di cui alla lettera *l-bis*) e che si potrebbe prendere specificamente in considerazione la soluzione di includere quantomeno questa ipotesi, a meno che non si voglia accedere alla più radicale proposta avanzata dal senatore Fassone di un rinvio *tout court* ai commi 1 e 2 dell'articolo 380. In quest'ultimo modo però si correrebbe il rischio di andare oltre lo spirito e la lettera della legge costituzionale del 1989, con il quale, invece, sembrerebbe più coerente il disegno di legge in esame.

Il presidente BOREA osserva che, probabilmente, l'esclusione dei reati indicati nelle lettere l) ed m) dell'articolo 380 venne disposta a causa della difficoltà di individuare per essi, in concreto, gli estremi della flagranza.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) ribadisce che l'operazione di ripristino di norme che l'articolo 1 del disegno di legge propone deve essere superata dalle considerazioni derivanti dalla modifica costituzionale effettuata nel 1993 in relazione all'articolo 68 della Costituzione.

Ha quindi la parola il senatore Antonino CARUSO (*AN*) per ricordare che la nuova assegnazione alla Commissione del disegno di legge, originariamente assegnato alla 1^a Commissione, è stata motivata dal suo contenuto di mero coordinamento legislativo che si rendeva necessario per la successione nel tempo di norme diverse. La proposta modificativa del senatore Fassone, invece, rischia di investire profili che potrebbero ritenersi afferenti alla competenza primaria della Commissione affari costituzionali. Si tratta quindi di decidere se limitare l'intervento all'esigenza di colmare un vuoto determinato dalla successione di norme o se invece estenderlo su versanti ulteriori il che potrebbe determinare complicazioni sul versante procedurale e rimettere forse in discussione anche il presupposto dell'assegnazione del disegno di legge alla Commissione giustizia.

Dopo che il senatore ZICCONI (*FI*) ha dichiarato il suo consenso a quanto affermato dal Presidente, il relatore Luigi BOBBIO (*AN*), ritenendo fondate le preoccupazioni di tipo procedurale manifestate dal senatore Antonino Caruso in relazione all'emendamento in esame, dichiara il suo parere contrario e propone di approvare il testo senza modifiche rinviando alla successiva fase d'esame in Assemblea un maggior approfondimento delle questioni sollevate.

Il sottosegretario Iole SANTELLI ritiene che una soluzione potrebbe essere quella del ritiro dell'emendamento 1.1 nel presupposto che ciò non significa assolutamente accantonare i problemi sollevati dal senatore Fassone, ma semplicemente agevolare l'*iter* del disegno di legge in vista di un esame in Assemblea in cui tali temi potranno essere affrontati senza le difficoltà di ordine procedurale alle quali si è fatto riferimento.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) ritira l'emendamento 1.1, in considerazione di quanto emerso nel dibattito, al fine di consentire il prosieguo dell'*iter* del disegno di legge in titolo.

Dopo che il presidente BOREA ha constatato la presenza del numero legale, posto ai voti è approvato l'articolo 1 con l'astensione dei senatori FASSONE (*DS-U*) e DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*).

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2408

Art. 1.

1.1

FASSONE, MARITATI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «lettere a)» fino alla fine del comma.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

155^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.**La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE REFERENTE

(2376) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Introduce l'esame il presidente PROVERA, in sostituzione del senatore Pellicini, originariamente designato in qualità di relatore ed impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna. Rilevando che il disegno di legge ha per oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo, osserva che esso si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che in tempi recenti il Ministero della difesa ha frequentemente concluso con l'intento di ammodernare il settore militare e dare impulso allo sviluppo della difesa.

Con la Giordania esiste un rapporto privilegiato, dal momento che la Repubblica italiana ha stipulato negli ultimi dieci anni 26 accordi, mentre altri 8 accordi sono stati firmati ma non sono ancora in vigore. La cooperazione avrà luogo nei campi previsti dall'articolo 3, tra i quali segnala quelli della sicurezza e politica di difesa, dell'importazione, esportazione e transito di armamenti, delle questioni legate al *peace-keeping* ed alle operazioni umanitarie, della formazione ed addestramento e dei servizi sanitari militari.

Particolarmente importante è il tema dell'importazione e dell'esportazione degli armamenti, al quale è dedicato l'articolo 5, che regola nei particolari l'interscambio tra le Parti. Le visite delle delegazioni e il loro finanziamento, gli eventuali aspetti sanitari e i profili relativi alla giurisdizione

zione sul proprio personale che commetta reati inerenti al servizio sono regolati rispettivamente dagli articoli 6, 7 e 8.

La Giordania si distingue nel panorama mediorientale per la moderazione delle sue posizioni e per l'incessante ruolo di mediazione nelle frequenti crisi che caratterizzano quell'area particolarmente delicata per gli equilibri internazionali. È evidente l'interesse per l'Italia di rafforzare i legami già saldi che sul piano politico e commerciale da tempo la legano alla Giordania. Scopo primario dell'Accordo è, infatti, nel rispetto dei principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite, il consolidamento delle rispettive capacità.

La relazione di accompagnamento al disegno di legge sottolinea come la conclusione di intese internazionali nel settore della difesa assume un particolare rilievo politico in un'area come quella mediorientale nella quale l'Italia persegue interessi di tipo strategico e obiettivi di stabilità. Nel contempo lo scambio di esperti e la partecipazione di osservatori delle due Parti alle reciproche esercitazioni militari rappresenta una preziosa occasione per le strutture militari, sia italiane che giordane, di allargare il campo delle proprie conoscenze e di venire a contatto con nuove realtà. Dunque, si tratta di un obiettivo destinato ad avere sempre più importanza in un mondo nel quale la cooperazione multilaterale nel settore della difesa, soprattutto nelle operazioni di *peace-keeping*, sta acquistando sempre maggiore rilevanza.

Per le ragioni esposte auspica, quindi, che si pervenga ad una pronta ratifica dell'Accordo.

Il presidente PROVERA dà quindi notizia del parere di nulla osta pervenuto dalla Commissione affari costituzionali e del parere di nulla osta con osservazioni pervenuto dalla Commissione Bilancio.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore MARTONE (*Verdi-U*) chiedendo chiarimenti sulla promozione dello scambio di armamenti prevista all'articolo 5 dell'Accordo, dal momento che essa appare di dubbia compatibilità con la legge n. 185 del 1990 in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Osserva altresì come il contesto politico in Giordania non possa dirsi del tutto chiaro, specialmente in rapporto alla problematica della tutela dei diritti umani. Preannuncia, sul punto, un ordine del giorno da sottoporre all'esame dell'Assemblea in sede di ratifica dell'Accordo.

Il presidente PROVERA osserva come l'Accordo in ratifica sia da considerare come «un'apposita intesa» ai sensi della legge n. 185 del 1990, il che, di fatto, implica che le disposizioni previste da quella legge ordinaria, non sono derogabili dall'Accordo.

Il sottosegretario BACCINI si associa alle rassicurazioni offerte dal relatore richiamandosi alla relazione illustrativa del Governo sul disegno di legge. Auspica, quindi, la pronta ratifica dell'Accordo.

Verificata la presenza del numero legale la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

(2490) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo relativo all' Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Introduce l'esame il presidente PROVERA, in sostituzione del senatore Pellicini, originariamente designato in qualità di relatore ed impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna. Rilevando che L'INTELSAT (Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni via satellite) con l'Accordo istitutivo del 1971 è passata al rango di organizzazione intergovernativa volta alla fornitura del segmento spaziale commerciale necessario per servizi di telecomunicazione efficienti e di alta qualità. Nel 1999 l'Assemblea delle Parti ha deciso di trasformare l'Organizzazione in società per azioni di diritto internazionale (Intelsat-Ltd.), sotto la supervisione di un'organizzazione intergovernativa (ITSO) notevolmente ridimensionata e con funzioni molto limitate rispetto alla vecchia INTELSAT.

Attualmente, quindi, gran parte delle attività e dei beni di INTELSAT sono confluiti in Intelsat-Ltd., società per azioni di diritto internazionale partecipata dagli operatori delle telecomunicazioni dei vari Stati membri. Tuttavia la Intelsat-Ltd. rimarrà per un periodo non inferiore a dodici anni sotto la supervisione dell'ITSO, nella quale sono confluite alcune funzioni non commerciali della vecchia INTELSAT. Gli emendamenti in esame sono pertanto correlati a due mutamenti di fondo: da un lato, il trasferimento delle attività operative di INTELSAT e dei relativi beni e obbligazioni alla Intelsat-Ltd.; dall'altro, il cambiamento nelle mansioni dell'organizzazione intergovernativa INTELSAT (oggi ITSO) da quelle di fornitore del segmento spaziale a quelle di supervisore dell'osservanza da parte di Intelsat-Ltd. di alcuni principi fondamentali, quali ad esempio l'accesso su base non discriminatoria ai servizi di Intelsat-Ltd., con particolare attenzione alla salvaguardia di livelli essenziali di collegamento a prezzi accessibili ai paesi in via di sviluppo. In particolare, l'articolo XXI stabilisce che l'Accordo emendato resterà in vigore per almeno dodici anni a far data dal trasferimento di attività alla Intelsat-Ltd. e che successivamente le Parti in seno all'Assemblea dell'ITSO potranno porre fino all'Accordo con voto a maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti.

In base a questi rilievi, sottolineando il carattere di urgenza e di grande valenza politica del provvedimento, anche in considerazione delle agevolazioni previste per i paesi in via di sviluppo, al fine di consentire ad

un vasto numero di paesi membri dell'ONU di partecipare ad un sistema di telecomunicazione internazionale via satellite, auspica la pronta ratifica dell'Accordo.

Il presidente PROVERA dà quindi notizia dei pareri non ostativi pervenuti dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Governo auspica la pronta ratifica dell'Accordo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

(2550) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre 2003.

Interviene il senatore MORSELLI (AN), il quale, dichiarandosi soddisfatto per i chiarimenti forniti in via informale dal Governo sui dubbi da lui prospettati nel corso della precedente seduta, annuncia il proprio voto favorevole sul disegno di legge.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(2460) Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre 2003.

Il presidente PROVERA, dato conto del parere favorevole condizionato pervenuto dalla Commissione bilancio, illustra l'emendamento 3.1 volto a recepire le osservazioni espresse nel citato parere.

Il sottosegretario BACCINI esprime parere favorevole del Governo sull'emendamento 3.1.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 3.1, posto ai voti, risulta approvato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge come risultante dalla modificazione proposta.

SULLA CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA PER LA GIORNATA DI DOMANI

Il presidente PROVERA annuncia la convocazione di una ulteriore seduta per domani mattina alle ore 8.30 per il seguito dell'esame dei disegni di legge non conclusi e per l'inizio dell'esame del disegno di legge n. 2610, assegnato alla Commissione affari esteri in data odierna e la cui calendarizzazione in Aula è prevista per la mattina di giovedì 11 dicembre, recante il trattato di adesione all'Unione europea tra gli stati membri e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2460**Art. 3.****3.1**

PROVERA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 68.310 per l'anno 2004, di euro 78.250 per l'anno 2005 e di euro 79.200 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

103^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PALOMBO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Bosi.**La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Con riferimento alla missione presso gli stabilimenti dell'Agusta di Varese, già deliberata nella seduta del 18 giugno, il presidente PALOMBO ipotizza come possibile data di effettuazione il 15 gennaio 2004.

Conviene unanime la Commissione.

Il senatore ZORZOLI (FI), nel rilevare il protrarsi nel tempo dell'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate, invita a considerare l'opportunità di consentire quanto prima al senatore Manfredi, relatore sul citato documento conclusivo, di poter replicare ai senatori intervenuti nel corso della discussione generale.

Sulle osservazioni poc'anzi espresse dal senatore Zorzoli interviene, in senso adesivo, il senatore PERUZZOTTI (LP), cogliendo altresì l'occasione per riproporre alla Commissione l'effettuazione di una visita presso i reparti della Legione straniera dell'Esercito francese, già deliberata dalla Commissione nella seduta del 2 luglio 2002. Al riguardo osserva inoltre che, ancorché sino ad adesso la missione non abbia potuto aver luogo a causa di difficoltà tecniche ed organizzative, sarebbe opportuno porre in atto tutti gli espedienti possibili per superarle, soprattutto tenendo conto dell'importanza degli elementi conoscitivi che potrebbero essere acquisiti in relazione ad una ponderata analisi sulla possibilità di accedere alla professione militare da parte degli stranieri e degli apolidi dei quali i genitori

ovvero gli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini italiani per nascita, prevista esplicitamente dal disegno di legge n. 2572 sulla sospensione anticipata del servizio di leva obbligatoria attualmente all'esame della Commissione.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) osserva che, mentre il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva invita a riconsiderare un'eventuale sospensione anticipata della leva obbligatoria, il disegno di legge n. 2572, d'iniziativa del Governo e sul quale il senatore Zorzoli aveva riferito nella seduta del 26 novembre, congiuntamente ad analogo provvedimento d'iniziativa dei senatori Nieddu ed altri, la prevede espressamente. Sarebbe quindi opportuno, a suo avviso, pervenire all'approvazione del documento conclusivo dopo la conclusione in Commissione dell'*iter* dei disegni di legge sulla soppressione della leva obbligatoria, e ciò allo scopo sia di poter effettuare i necessari coordinamenti (conferendo peraltro alla stessa indagine conoscitiva un maggiore peso specifico), sia di poter effettuare un produttivo esame in Assemblea dei provvedimenti citati avendo a disposizione anche i coerenti elementi conoscitivi derivanti dall'indagine conoscitiva.

Il senatore MANFREDI (*FI*) osserva che pervenire alla conclusione dell'indagine conoscitiva posteriormente all'esame dei disegni di legge relativi alla sospensione anticipata del servizio militare di leva porterebbe alla vanificazione degli scopi ad essa sottesi. Infatti, l'obiettivo primario della suddetta procedura informativa, (la cui conclusione era stata peraltro inizialmente prevista in tempi relativamente ristretti), era quello di fornire, in previsione di un'eventuale riforma legislativa, degli elementi conoscitivi in ordine alla situazione del personale militare volontario.

A suo avviso, quindi, le conclusioni dell'indagine costituirebbero un'indispensabile premessa all'esame dei provvedimenti relativi alla sospensione della leva obbligatoria, e pertanto essa dovrebbe giungere quanto prima alla sua conclusione, con l'approvazione di un documento conclusivo.

Osserva infine che i rilievi espressi dal senatore Bedin in ordine ad eventuali contraddizioni sussistenti tra il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva ed i provvedimenti sulla sospensione anticipata della leva obbligatoria potranno trovare un'adeguata composizione nell'abito della discussione del primo, essendo esso suscettibile di accogliere qualsiasi modificazione che la Commissione intenda apportare.

Interviene brevemente il presidente PALOMBO, ponendo l'accento sull'indubbia utilità di un'eventuale visita di una delegazione della Commissione ai reparti della Legione straniera dell'esercito francese. In relazione, quindi, alla necessità di pervenire quanto prima all'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e la formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate, osserva che

l'esame potrà proseguire già dalla seduta odierna, essendo ciò espressamente previsto nell'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario BOSI chiede, previo assenso dell'interrogante, un differimento alla prossima seduta dello svolgimento dell'interrogazione n. 3-01292 a firma del senatore Nieddu, prevista al primo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna. Infatti, pur essendo il Governo già in grado di fornire una risposta, ciò consentirebbe di poter reperire ulteriori elementi informativi e di fornire delle delucidazioni più approfondite e puntuali.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*), stanti i rilievi formulati dal rappresentante del Governo, manifesta la propria disponibilità ad un momentaneo rinvio dello svolgimento dell'interrogazione n. 3-01292.

Il presidente PALOMBO, acquisito l'assenso dell'interrogante, rinvia quindi alla prossima seduta lo svolgimento della procedura informativa.

Seguito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e la formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate: esame della proposta di documento conclusivo

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre 2003.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente PALOMBO dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore MANFREDI (*FI*), osservando preliminarmente che la finalità dell'indagine conoscitiva era quella di fornire un accurato quadro informativo in ordine alle motivazioni, alla qualità della vita ed alle prospettive di carriera del soldato volontario. L'intero programma della procedura informativa, articolatosi in una serie di audizioni e sopralluoghi, si è quindi strutturato sulla base di detta finalità, senza peraltro che alcuno abbia proposto, a suo tempo, una sua diversa conformazione.

Con riferimento, quindi, alle osservazioni formulate dal senatore Manzella, rileva che un eccessivo ampliamento del programma dell'indagine potrebbe comprometterne la conclusione, dilatandone eccessivamente lo svolgimento. Peraltro, apparirebbe contraddittorio ridiscutere tale programma in sede di esame del documento conclusivo. Ribadisce inoltre l'opportunità di pervenire all'approvazione del documento conclusivo prima della conclusione dell'*iter* dei disegni di legge relativi alla sospensione anticipata del servizio militare di leva. Infatti, a ragionare diversamente, si vedrebbe vanificato un importante lavoro conoscitivo in grado

di fornire elementi utili ai fini di un esame ponderato dei provvedimenti citati. In relazione quindi alla lamentata mancanza di un quadro comparativo della situazione italiana con quella degli altri paesi europei, osserva che la sua inclusione nel programma dell'indagine, oltre a provocare un eccessivo prolungamento dei tempi di svolgimento della stessa, non appare peraltro decisiva ai fini dell'individuazione dei livelli ottimali da raggiungere per migliorare la qualità della vita dei volontari. Con riferimento, infine, alla possibilità di accesso al servizio militare da parte di persone straniere ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, rileva che anche tale argomento esula, di fatto, dalle finalità dell'indagine, laddove potrebbe essere approfondito adeguatamente nell'ambito dell'esame dei provvedimenti relativi alla sospensione anticipata del servizio di leva obbligatoria.

Relativamente ai rilievi espressi dal senatore Nieddu osserva che il documento conclusivo da lui predisposto non si propone assolutamente di dare particolare risalto ai disegni di legge n. 625 (d'iniziativa dello stesso senatore Manfredi e recante «Istituzione della guardia nazionale») e n. 1287 (d'iniziativa del senatore Palombo e recante «Istituzione della forza di completamento»), limitandosi esclusivamente a tracciare un quadro generale di riferimento comunque aperto ad ulteriori integrazioni. Inoltre, l'aver limitato i sopralluoghi ai soli reparti situati sul territorio italiano, trascurando quelli operativi all'estero, è stato determinato dallo scopo principale sotteso all'indagine conoscitiva, consistente nell'analisi delle problematiche inerenti al reclutamento ed alla formazione dei volontari, e non anche in una valutazione del livello di operatività dei singoli reparti, peraltro debitamente illustrato dal generale Novelli nel corso dell'audizione tenutasi il 19 febbraio scorso. Rileva quindi che, al contrario di quanto affermato dal senatore Nieddu, nel documento conclusivo da lui predisposto figura chiaramente una valutazione positiva dell'operato dei soldati italiani, con particolare riferimento ai volontari. Osserva infine che il disegno di legge di sua iniziativa (ovvero il citato atto Senato n. 625), non appare volto alla esclusiva salvaguardia della specialità alpina, proponendo un modello di reclutamento a base regionale del quale potrebbero beneficiare tutti i reparti dell'Esercito.

Si sofferma infine su alcuni aspetti della proposta alternativa di documento conclusivo predisposta dal senatore Pascarella. Al riguardo osserva che le contrarietà in essa manifestate relativamente al passaggio obbligato nelle Forze armate per coloro che aspirano a prestare servizio presso le Forze di polizia e gli altri corpi armati dello Stato non appaiono pienamente giustificate. Tale soluzione infatti presenta degli indubbi elementi di validità e potrebbe ovviare ai numerosi problemi concernenti il reclutamento del personale volontario. Rileva inoltre che, pur essendo il problema del reinserimento nella vita civile dei militari congedati degno della massima attenzione, appare contraddittorio prevedere degli appositi corsi di formazione nell'ambito del processo formativo militare (che potrebbero, peraltro, fornire ai giovani livelli di preparazione poi non effettivamente richiesti dal mercato del lavoro), laddove l'obiettivo potrebbe essere pari-

menti raggiunto attraverso la previsione di opportune sovvenzioni alle imprese e agli enti che organizzano degli specifici percorsi formativi per coloro che hanno terminato il periodo di ferma, con un eventuale possibilità di assunzione. Osserva infine che le soluzioni proposte per far fronte al problema alloggiativo, ovvero l'istituzione di uno specifico piano-casa su tutto il territorio nazionale, potrebbero in concreto dar luogo a situazioni altamente sperequative, in quanto molte persone potrebbero non abbandonare gli alloggi che hanno occupato, precludendo la possibilità di disporne a coloro che ne avrebbero effettivamente bisogno.

Conclude ribadendo la propria disponibilità ad accogliere nel documento conclusivo da lui predisposto qualsiasi modifica o integrazione che la Commissione intenda apportare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2276) NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e della guerra di Liberazione, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore MANFREDI (*FI*), rilevando che il disegno di legge in titolo si propone di assicurare alle associazioni combattentistiche il sostegno finanziario necessario ad organizzare le manifestazioni celebrative in occasione del sessantennale della guerra di liberazione. In particolare, il contributo complessivo ammonterebbe a tre milioni e centomila euro, per il triennio 2003-2005. Si riserva quindi di intervenire in maniera più approfondita al termine della discussione generale.

Sull'ordine dei lavori interviene brevemente il senatore NIEDDU (*DS-U*), invitando la Commissione a valutare l'opportunità, una volta terminato l'esame in sede referente, di richiedere al Presidente del Senato la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

426^a seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GRILLOTTI (AN), con riferimento all'esame dello schema n. 268, relativo alla ripartizione per l'anno 2003 della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, preannuncia che, nella successiva seduta, formulerà in qualità di relatore una proposta di parere, precisando che tale proposta terrà conto sia dell'esigenza di ricordare al Governo le segnalazioni di ulteriori progetti meritevoli di finanziamento emerse nel corso del dibattito, sia della necessità di non interferire comunque nelle specifiche scelte di ripartizione dei fondi, le quali ricadono nella competenza esclusiva del Governo. Preannuncia inoltre che, sempre in qualità di relatore, presenterà una proposta di parere anche sullo schema n. 314, relativo alla variazione della ripartizione per l'anno 1997 della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato.

Il senatore CADDEO (DS-U), relativamente al parere che la Commissione dovrà rendere sul suddetto schema n. 268, sottolinea l'opportunità di evitare di interferire con le scelte operate dal Governo in merito ai singoli progetti da finanziare, sia per non violare quella che è una competenza specifica del Governo, sia soprattutto per non mortificare il ruolo del Parlamento coinvolgendolo in estenuanti contrattazioni su questioni di basso profilo. Al riguardo, stigmatizza talune prassi che tendono a ridurre il Parlamento a luogo di discussione su piccoli ed insignificanti progetti di spesa, sottraendogli per converso la possibilità di pronunciarsi sulle grandi scelte di politica economica e finanziaria.

Auspica, quindi, che anche il Governo faccia conoscere la sua posizione sul punto.

Il presidente AZZOLLINI concordando con le considerazioni del senatore Caddeo, ritiene opportuno che la Commissione, nel rendere il prescritto parere sullo schema n. 268, limiti le proprie osservazioni ai profili di carattere generale del provvedimento, segnalando in particolare, ove necessario, eventuali miglioramenti da apportare ai criteri di selezione dei progetti e di riparto delle risorse. Ancora, ritiene ammissibile anche un richiamo al Governo affinché prenda in considerazione le ulteriori segnalazioni di progetti meritevoli di finanziamento proposte nel corso del dibattito in Commissione. Tuttavia, non sarebbe ammissibile né opportuno entrare nel merito delle specifiche scelte del Governo, tenuto anche conto che si tratta di un provvedimento di carattere amministrativo, e come tale non emendabile dal Parlamento.

Il senatore MORO (*LP*) si associa alle osservazioni del Presidente, rilevando che, grazie al lavoro delle Commissioni bilancio del Parlamento, l'esame dello schema di ripartizione dell'otto per mille, che un tempo era un atto meramente formale, si è progressivamente arricchito di elementi di valutazione grazie alla definizione di articolati criteri di elaborazione dell'atto e all'integrazione dello stesso con un'ampia documentazione. Ritiene quindi opportuno mantenere tale elevato profilo, limitandosi a formulare indicazioni di carattere generale e segnalando semplicemente al Governo la possibilità di integrare, ove possibile, gli interventi da finanziare con alcune delle proposte avanzate dalla Commissione.

Il senatore NOCCO (*FI*), tenuto anche conto dell'orientamento assunto dall'altro ramo del Parlamento, dove sono state formulate indicazioni che sembrano entrare eccessivamente nel dettaglio, sottolinea l'esigenza che il parere si attenga a profili più generali.

Il presidente AZZOLLINI concorda con le considerazioni emerse, rinviando le ulteriori osservazioni in sede di esame del citato atto n. 268.

Preannuncia, quindi, che nella seduta antimeridiana di domani, giovedì 4 dicembre, avrà luogo l'esposizione della relazione sul disegno di legge n. 2544, concernente la modifica di alcuni articoli della Costituzione. Con l'occasione, ricorda che la Commissione, in questo caso, non è chiamata ad esprimere un parere sui profili di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, bensì a pronunciarsi, su aspetti di propria competenza, come le nuove procedure di esame dei documenti di bilancio conseguenti al ridisegno delle competenze delle due Camere proposto nel disegno di legge. Auspica, pertanto, che tale esame costituisca l'occasione per un dibattito ampio e articolato su una questione di così grande rilievo istituzionale e politico.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 14,30, è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 14,45, è posticipata alle ore 15,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

427^a seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003 (n. 268)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 novembre scorso.

Il senatore GRILLOTTI (AN), relatore sul provvedimento in titolo, illustra uno schema di parere, precisando che, secondo le indicazioni emerse nel dibattito non vengono segnalati specifici progetti da finanziare, in aggiunta a quelli già individuati nello schema n. 268 in titolo, al fine di non interferire nel merito di scelte e valutazioni che rientrano nella competenza esclusiva del Governo. Al tempo stesso, sempre secondo l'orientamento emerso nel dibattito in Commissione, nella proposta di parere si invita tuttavia il Governo a considerare con particolare attenzione gli ulteriori progetti segnalati nel corso dell'*iter* di esame in Commissione, ai fini di un eventuale finanziamento, qualora il Governo stesso dovesse ravvisarne la possibilità nell'ambito delle risorse disponibili. Al riguardo, in particolare, ritiene opportuno evidenziare, per quanto concerne gli interventi di conservazione di beni culturali, la proposta n. 84 presentata dalla parrocchia di Sant'Antonino Martire, relativa al restauro e consolidamento del complesso monumentale di San Francesco di Palena, in provincia di Chieti, nonché la proposta n. 1024 della Società geografica italiana di Roma, riguardante il progetto «Geographica – immagini e percorsi del mondo in età moderna», segnalato dai senatori Caddeo e Tarolli.

Il senatore TAROLLI (UDC) si associa alle considerazioni del relatore circa l'impostazione generale del parere, così come proposta dallo stesso relatore. Con l'occasione, segnala, come meritevole di finanziamento, ai fini di un'eventuale considerazione da parte del Governo, un ulteriore progetto relativo agli interventi contro la fame nel mondo, e precisamente la proposta n. 11, presentata dall'Associazione Amici del Madagascar, concernente la costruzione di una sala polivalente nel centro scolastico della parrocchia Notre Dame de Fatima, nel quartiere di Ambohimirary a Tananarive, in Madagascar.

Il presidente AZZOLLINI sottolinea la condivisibilità della proposta di parere formulata dal relatore, in quanto, senza interferire direttamente con le scelte relative al finanziamento dei singoli progetti, che attengono alla responsabilità esclusiva del Governo, fornisce tuttavia elementi di riflessione ed analisi sui criteri generali di valutazione utilizzati nello schema di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale, confermando così il valore di indirizzo ed orientamento per l'Esecutivo del suddetto atto parlamentare. Chiede, quindi, al rappresentante del Governo di esprimere il proprio avviso sulla proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito alla suddetta proposta di parere, precisa di rimettersi alle valutazioni della Commissione.

Il senatore MORO (LP) preannuncia, a nome della sua parte politica, un voto favorevole sullo schema di parere proposto dal relatore.

Previa verifica del numero legale prescritto, posta ai voti, la proposta di parere del relatore viene, infine, approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente variazione del destinatario del contributo per un intervento di inventariazione e digitalizzazione di documenti conservati presso il Museo Provinciale Campano di Capua (NA) previsto dal D.P.C.M. del 30 dicembre 1997, recante ripartizione per l'anno 1997 della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (n. 314)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GRILLOTTI (AN), richiamando anche le considerazioni appena svolte in sede di esame dell'atto n. 268, relativo alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale per l'anno 2003, illustra il provvedimento in titolo proponendo di rendere un parere favorevole.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO non riscontra profili meritevoli di osservazioni.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore viene posta ai voti e risulta infine approvata.

Schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 284)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo proponendo di rendere un parere favorevole.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si rimette alla Commissione.

Previa verifica della presenza del numero prescritto di senatori, la proposta di parere viene posta ai voti e risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, come annunciato nella precedente seduta, conferma che nella seduta antimeridiana di domani, giovedì 4 dicembre, riferirà alla Commissione, in qualità di relatore, sul disegno di legge n. 2544, concernente la modifica di alcuni articoli della Costituzione, auspicando che su un argomento di così grande rilievo istituzionale e politico si

svolga un dibattito ampio ed articolato, da cui possa altresì scaturire una posizione quanto più ampiamente condivisa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 268

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,

dà atto al Governo d'aver formulato uno schema di utilizzazione e di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille di competenza statale utilizzando una procedura adeguata e condivisibile che tiene conto, nell'insieme, sia delle norme legislative che regolamentari vigenti;

ritiene che la documentazione allegata sia sufficientemente analitica e quindi più trasparente e più atta che in passato a dar conto delle motivazioni delle scelte effettuate, tanto per le inclusioni quanto, in particolare, per le esclusioni;

per quanto concerne specificamente gli interventi per la conservazione dei beni culturali, dà atto al Governo di aver cercato di contemperare, pur nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, tutte le esigenze, al fine di assicurare, da una parte, che fossero finanziati interventi validi, dall'altra che le risorse fossero equamente distribuite sul territorio nazionale e tra le grandi e le piccole realtà locali. Evidenzia, al riguardo, sia la prassi dell'utilizzo di criteri di tipo geografico e demografico per il calcolo della percentuale di risorse da assegnare a ciascuna Regione, sia il meccanismo dello «stralcio funzionale», di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che viene incontro soprattutto alle esigenze degli enti locali minori, consentendo di avviare comunque opere e progetti di tipo significativo;

sottolinea altresì la congruità del meccanismo di monitoraggio dell'andamento della spesa, ricordando che, in base alle disposizioni vigenti (in particolare il regolamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998), i beneficiari dei finanziamenti devono rendere puntualmente conto dei risultati dell'intervento da essi realizzato, che i fondi assegnati sono revocati se non vengono spesi entro 18 mesi dall'effettiva erogazione e che il Ministro dell'economia e delle finanze invia ogni anno un'apposita relazione al Parlamento;

ritenendo che numerosi altri interventi, soprattutto nel campo dei beni culturali, siano degni di attenzione e quindi di finanziamento ma che «data l'esiguità complessiva delle risorse disponibili» queste sono, di tutta evidenza, insufficienti rispetto alle richieste pervenute,

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, invitando tuttavia il Governo, sia pure entro i limiti delle suddette risorse e senza rimettere in discussione l'impianto complessivo delle scelte effettuate e i criteri utilizzati a tal fine, a porre particolare attenzione nei confronti dei progetti evidenziati nel corso della discussione in Commissione.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

248^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Urbani e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) lamenta la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per esprimere il proprio parere sui numerosi schemi di decreti legislativi presentati al Parlamento nell'imminenza dello scadere del termine per l'esercizio della delega. I tempi sono inoltre ulteriormente compressi dalla pervicace assenza della maggioranza, che impedisce alla Commissione di riunirsi secondo la tempistica prevista. Non solo, ma il numero legale indispensabile per il corretto svolgimento delle sedute è assicurato dalla maggioranza attraverso sostituzioni estemporanee di senatori che non partecipano neanche ai lavori della Commissione, a testimonianza di un assai scarso rispetto nei confronti sia del Ministro che della Commissione nel suo complesso.

Dal punto di vista sostanziale, non può poi sottacersi il fatto che l'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega, con particolare riguardo al codice dei beni culturali, impedisce l'ordinato svolgimento dei lavori, ivi comprese le indispensabili audizioni.

Ribadisce quindi, a nome del Gruppo, l'amarezza per la scarsa attenzione della maggioranza su temi di grande rilievo.

Il presidente ASCIUTTI comprende le argomentazioni della senatrice Acciarini e invita i senatori di maggioranza a una maggiore puntualità. È del resto nell'interesse di tutti che la Commissione riesca ad esprimersi sugli schemi di decreti legislativi all'ordine del giorno nei termini previsti.

Manifesta peraltro perplessità sulle attuali norme del Regolamento che, in condizioni di maggioranze riscate in Commissione pur a fronte di risultati elettorali inequivocabili, non agevolano di certo l'andamento dei lavori.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per l'esame dello schema di decreto legislativo recante il codice dei beni culturali all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga all'unanimità, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei beni culturali e paesaggistici» (n. 295)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla delega disposta con l'articolo 10 della legge n. 137 del 2002, il quale prevede uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

Si tratta dunque di una delega assai ampia che, a differenza di quella disposta dalla legge n. 352 del 1997 (che ha condotto all'emanazione del Testo unico approvato con decreto legislativo n. 490 del 1999, di natura meramente compilativa), consente una riforma organica della materia.

Tale ampiezza di intervento è dovuta, da un lato, all'esigenza di coordinare la legislazione di settore con il mutato assetto costituzionale, che ha disposto fra l'altro un diverso riparto di competenze fra Stato e regioni in materia di beni culturali; dall'altro, all'esigenza di ammodernare gli strumenti di intervento, facendo peraltro tesoro del compatto sistema rappresentato dalle cosiddette «leggi Bottai» del 1939, che hanno senz'altro assicurato un efficace sistema di tutela per un lungo lasso di tempo.

Il nuovo codice dei beni culturali si pone dunque in linea di continuità con l'ordinamento previgente, che in buona parte recepisce, introducendo tuttavia elementi di innovazione più consoni alla realtà contemporanea.

Quanto al riassetto di competenze fra Stato e regioni disposto dal nuovo articolo 117 della Costituzione, l'esperienza maturata negli ultimi due anni ha indotto a ritenere indispensabile una chiarificazione intorno ai compiti di tutela (riservati allo Stato) e quelli di valorizzazione dei beni culturali (rimessi alla legislazione concorrente di Stato e regioni, nell'ambito di principi fondamentali fissati dallo Stato). In particolare, tale dicotomia non lascia spazio alcuno all'attività di servizio finalizzata all'ordinaria fruizione del patrimonio culturale, che costituisce invece un punto nodale della quotidiana attività istituzionale di ogni amministrazione responsabile della cura degli interessi pubblici in materia culturale. Il Consiglio di Stato, investito della questione, ha ritenuto che l'attività di fruizione fosse ascrivibile tanto alla funzione di tutela quanto a quella di valorizzazione. Nel pieno rispetto della nuova norma costituzionale, il codice ha pertanto distinto la Parte seconda, dedicata ai beni culturali, in un Titolo I (relativo alla tutela) e un Titolo II (relativo alla fruizione e valorizzazione), distinguendo quest'ultimo in un Capo I (dedicato alla fruizione) e un Capo II (dedicato alla valorizzazione). Tale sistematica pone in evidenza che l'attività di valorizzazione presuppone quella di fruizione, sicché le due distinte funzioni sono oggetto di distinta considerazione. Dal punto di vista logico, è peraltro indubbio che la fruizione precede la valorizzazione, in quanto inscindibilmente connessa alla tutela, della quale rappresenta lo sbocco necessario. La valorizzazione interviene invece su un bene già tutelato e quindi, di regola, già fruibile.

Il nuovo codice introduce poi alcune innovazioni, dettate dalla sempre più diffusa sensibilità nei confronti di alcuni specifici aspetti. In primo luogo, esso detta infatti norme di tutela nei confronti delle opere d'arte ed architettoniche contemporanee; inoltre, ingloba la disciplina relativa alla tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale e rafforza l'intervento dei privati mediante, fra l'altro, l'adeguamento di alcuni istituti specifici quali le sponsorizzazioni e l'intervento delle fondazioni bancarie alla materia dei beni culturali. Reintroduce poi alcune norme della legge n. 1089 del 1939, accantonate dal testo unico del 1999, adeguando tuttavia alcuni istituti come quello del deposito dei beni archivistici che non solo viene esteso a tutte le categorie di beni culturali ma viene anche trasformato in comodato. Il codice conia altresì alcune locuzioni innovative, destinate ad avere un impatto positivo e duraturo nell'ordinamento, quali quelle di «demanio culturale» e «luoghi della cultura».

Inoltre, in considerazione della mancata applicazione della norma che fin dal 1939 imponeva la redazione degli elenchi relativi ai beni culturali da tutelare, ai fini di una mappatura e catalogazione degli stessi, il codice prevede che venga condotta una verifica della sussistenza del loro interesse culturale con conseguente esclusione dalla tutela di quei beni per i quali la verifica non abbia accertato la sussistenza di un interesse culturale.

Passando ad un'analisi di dettaglio dell'articolato, il Presidente relatore rileva anzitutto che esso consta di cinque Parti: la Parte prima reca disposizioni di carattere generale; la Parte seconda è dedicata ai beni cul-

turali; la Parte terza disciplina i beni paesaggistici; la Parte quarta riguarda le sanzioni; la Parte quinta reca disposizioni in materia di deroghe, abrogazioni ed entrata in vigore.

Premesso di voler incentrare l'attenzione sulla Parte seconda, atteso che per quanto riguarda le Parti terza e quarta egli ritiene preferibile attendere le osservazioni che le Commissioni ambiente e giustizia sono rispettivamente chiamate ad esprimere, si sofferma tuttavia brevemente sulle disposizioni di carattere generale recate dalla Parte prima.

Giudica infatti positivamente l'articolo 1, che individua nell'articolo 9 della Costituzione il cardine attorno al quale ruota l'intera disciplina della materia. In attuazione di detto articolo, alla Repubblica (evidentemente nelle sue diverse articolazioni di Stato, regioni ed enti locali) è così affidato il compito di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale quale elemento costitutivo e rappresentativo dell'identità nazionale. L'articolo codifica altresì il ruolo dei privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ai quali impone il dovere di garantire la conservazione dei beni medesimi.

L'articolo 2 chiarisce che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Al riguardo, il Presidente relatore rileva peraltro che il codice accoglie una nozione «mista» di bene culturale, risultante dalla sintesi della nozione elencativa offerta dall'articolo 2 della legge n. 1089 del 1939, con la nozione «aperta» già proposta dalla commissione Franceschini nel 1966. Oltre alle cose individuate dall'articolo 10 o individuate dalla legge, resta quindi aperta la possibilità che altri beni vengano individuati successivamente «quali testimonianze aventi valore di civiltà».

Ricorda inoltre che, all'interno del codice, il termine «cosa» indica l'oggetto preso in considerazione per il suo presumibile o possibile interesse culturale; il termine «bene» si riferisce invece alle cose per le quali la sussistenza dell'interesse culturale sia già stata positivamente accertata.

L'articolo 2 sancisce altresì che i beni del patrimonio culturale pubblico siano destinati alla fruizione della collettività, sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Alla tutela del patrimonio culturale sono poi dedicati gli articoli 3, 4 e 5. In particolare si afferma che la tutela del patrimonio culturale, diretta a preservare e promuovere la memoria storica e la coscienza della comunità e del territorio, concerne la individuazione, conoscenza, protezione e conservazione del patrimonio stesso. Le relative funzioni sono attribuite al Ministero, che le esercita direttamente o ne conferisce l'esercizio alle regioni. È infatti previsto che le regioni esercitino funzioni di tutela su alcune categorie di beni, mentre su altre le esercitino sulla base di specifici accordi od intese. È infine previsto, secondo una dizione senz'altro innovativa, che ulteriori funzioni di tutela possono essere conferite alle regioni che ne facciano richiesta.

Gli articoli 6 e 7 sono invece dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale. In particolare, si stabilisce che la valorizzazione concerne

il miglioramento delle condizioni di conservazione del patrimonio culturale, promozione della conoscenza ed incremento della fruizione.

Al riguardo, è significativa la disposizione che sancisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Passando alla Parte seconda, il Presidente relatore ricorda anzitutto che l'articolo 10 reca l'elencazione tipologica dei beni culturali e segnala l'innovazione rappresentata dalla espressa menzione dei beni dello Stato tra quelli destinatari delle disposizioni di tutela. Non condivide invece la sostituzione dell'aggettivo «demoetnoantropologico», ormai invalso nell'ordinamento ed introdotto nel contesto normativo dal decreto legislativo n. 112 del 1998, con l'altro «etnoantropologico». La motivazione adottata nella relazione introduttiva allo schema di decreto, secondo cui tale ultima dizione sarebbe più corretta e peraltro già presente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, non appare infatti convincente, tanto più in considerazione del contesto ormai superato del decreto n. 616.

L'articolo 10, unitamente al successivo articolo 11, mantiene peraltro l'impostazione del Testo unico, che distingue fra beni culturali sottoposti all'intera disciplina di tutela e beni oggetto di specifiche disposizioni. Emerge tuttavia una novità di grande rilievo, contenuta nell'articolo 12: i beni culturali di appartenenza pubblica, per i quali il sistema preesistente operava una presunzione generale di interesse culturale (purché ultracinquantennali e di autore non più vivente), devono invece essere sottoposti ad un apposito procedimento di verifica. In via precauzionale e provvisoria, fino a quando non intervenga la prevista verifica, le cose sono comunque sottoposte a tutte le norme di tutela. Si tratta peraltro di una novità, su cui – ricorda il Presidente relatore – la Commissione ha già avuto modo di soffermarsi in occasione dell'esame del decreto-legge n. 269, recante una significativa parte della copertura finanziaria della manovra finanziaria per il 2004. L'articolo 27 di detto decreto-legge ha infatti anticipato i contenuti di tale disposizione, con alcune modifiche su cui la Commissione ha variamente espresso le proprie critiche. La prima e più evidente differenza è che il procedimento di verifica previsto dal codice non prevede alcun termine per il suo compimento, mentre l'articolo 27 del decreto-legge n. 269 impone una tempistica (peraltro mitigata nel corso dell'esame parlamentare) che rischia di tradurre il procedimento stesso in un'analisi frettolosa e superficiale. Il decreto-legge prevede altresì un intervento dell'Agenzia del Demanio nella individuazione dei beni da assoggettare a verifica in prima applicazione e addirittura nella redazione delle relative schede descrittive, che rafforza la preoccupazione sulle finalità ultime dell'intero processo. Infine, il decreto-legge non richiama l'elencazione dei beni comunque inalienabili, che il codice invece conferma, ampliandone addirittura la portata rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 2000. Al riguardo, il Presidente relatore dà peraltro atto al ministro Urbani di aver manifestato piena e sollecita disponibilità a riferire in Commissione sulle garanzie offerte alla vendita di immobili di interesse storico e artistico. L'audizione, già prevista in calendario nelle settimane

scorse, non ha ancora potuto avere luogo per l'intensa attività istituzionale sia del Ministro che della Commissione. Si è pertanto convenuto di rinviarla a gennaio, alla riapertura dei lavori dopo la sospensione natalizia.

Il Presidente relatore sottolinea infine la novità concernente l'esclusione dalla tutela dei beni per i quali la verifica abbia accertato non sussistere più alcun interesse culturale e la loro conseguente sdemanializzazione, se immobili. Il procedimento di verifica conferma peraltro una prassi già in vigore secondo cui, in conseguenza della mancata redazione degli elenchi previsti dalla normativa, sono stati adottati atti di «dichiaratoria» spesso riferiti a beni di particolare interesse.

Innovativo è altresì il riferimento alle opere d'arte contemporanea, per le quali si ammette una limitata rilevanza giuridica.

Come si è detto, l'articolo 11 elenca le categorie di beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela, in cui sono inserite categorie innovative: le opere di arte ed architettura contemporanea, nonché le vestigia della Prima guerra mondiale.

Per quanto riguarda invece i beni appartenenti a soggetti privati diversi dalle persone giuridiche senza fini di lucro, gli articoli da 13 a 16 prevedono un procedimento volto ad accertare il loro particolare interesse culturale, che si conclude con una «dichiarazione». Rispetto alla normativa previgente, l'articolo 16 introduce una forma di giustiziabilità in sede amministrativa della dichiarazione di particolare interesse culturale, attraverso il ricorso al Ministero per motivi sia di legittimità che di merito.

L'articolo 17 ribadisce l'esigenza di assicurare la catalogazione nazionale dei beni culturali, cui concorrono il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. È previsto altresì che anche le regioni curino la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti, facendo peraltro affluire i relativi dati al catalogo nazionale.

Gli articoli 18 e 19 riproducono, con qualche adeguamento, le norme in materia di vigilanza ed ispezione.

Gli articoli 20 e 21 regolano invece gli interventi sui beni culturali, distinguendo fra interventi vietati in assoluto ed interventi soggetti ad autorizzazione.

L'articolo 20 vieta infatti la distruzione, il danneggiamento e l'uso non compatibile dei beni culturali.

L'articolo 21 subordina invece ad autorizzazione del Ministero la demolizione (da intendersi evidentemente in senso diverso rispetto alla distruzione) dei beni culturali, il loro spostamento, lo smembramento delle collezioni, lo scarto dei documenti degli archivi, il trasferimento ad altre persone giuridiche. Subordina altresì ad autorizzazione del soprintendente l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali. Tale norma – rileva il Presidente relatore – ha il pregio di superare la precedente duplicazione che, come è noto, sottoponeva gli interventi sui beni culturali sia all'autorizzazione del Ministero che alla approvazione del soprintendente.

Una specifica norma (articolo 23) adegua poi l'ordinamento alla mutata disciplina in materia di attività edilizia, con particolare riferimento alle procedure semplificate.

Gli articoli da 29 a 44 disciplinano gli interventi di conservazione attiva, con particolare riferimento agli obblighi conservativi posti in capo ai proprietari, possessori o detentori di beni.

In particolare, l'articolo 29 dispone che la conservazione è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, dando idonea definizione per ciascuna di dette attività. La norma amplia altresì la gamma degli interventi conservativi, sposando la tesi per cui il restauro, dati i suoi caratteri di irripetibilità e irreversibilità, rappresenta l'ultima risorsa cui fare ricorso a fini conservativi. Ad esso si predilige invece una conservazione programmata, incentrata su interventi meno aggressivi e ripetibili.

L'articolo 29 anticipa altresì buona parte dei contenuti di un disegno di legge all'esame della Commissione, relativo all'attività dei restauratori (A.S. n. 1955). Al riguardo, anche in considerazione del fatto che la disciplina recata dal codice non è evidentemente esaustiva, il Presidente relatore suggerisce di fare un rinvio ad una successiva legge di organica disciplina della professione.

I successivi articoli distinguono fra interventi conservativi volontari e interventi conservativi imposti, dettando in particolare una specifica procedura di esecuzione per quelli imposti.

Quanto alla copertura delle spese, l'articolo 34 prevede che gli interventi imposti sono a carico del proprietario, possessore o detentore ma che il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. Il successivo articolo 35 introduce peraltro, rispetto alla disciplina attuale, una significativa novità estendendo agli interventi volontari la possibilità per lo Stato di concorrere fino all'intero ammontare della spesa onde non premiare con l'intera copertura della spesa i proprietari che sono stati sollecitati ad intervenire o che addirittura hanno subito l'intervento diretto del Ministero, anziché quelli che si sono attivati spontaneamente.

Di un certo rilievo è altresì l'estensione del beneficio anche al possessore o detentore del bene. È peraltro previsto che il beneficio sul medesimo bene è concesso un'unica volta, a prescindere dalla forma attraverso cui è stato ottenuto; pertanto, nella determinazione della percentuale di contributo a carico del Ministero, si tiene conto di eventuali agevolazioni fiscali già godute.

È stato altresì introdotto il principio secondo cui gli acconti devono essere restituiti se gli interventi non sono, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti.

Sempre nell'ottica di valorizzazione delle opere di architettura contemporanea, sono riconosciuti contributi in conto interessi per interventi conservativi su opere di cui il soprintendente abbia riconosciuto il particolare valore artistico.

Gli articoli successivi regolano, senza significative variazioni rispetto alla normativa vigente, l'apertura al pubblico degli immobili oggetto degli

interventi conservativi, gli interventi su beni dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, il versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle Amministrazioni statali, gli Archivi storici degli organi costituzionali, nonché la custodia coattiva.

L'articolo 44 estende la possibilità di deposito allo Stato (precedentemente prevista per i soli beni archivistici) a tutte le categorie di beni culturali privati al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, trasformando peraltro detto istituto in comodato, che appare più idoneo allo scopo.

I successivi articoli da 45 a 52 recano altre forme di protezione dei beni culturali: la tutela indiretta attraverso la prescrizione di distanze e misure atte a preservare l'integrità dei beni immobili, la loro prospettiva e le relative condizioni di ambiente e di decoro; l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni (che viene opportunamente anticipata nel Titolo relativo alla tutela rispetto alla sua attuale collocazione fra le norme relative alla valorizzazione); il divieto di collocare cartelli o manifesti pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali, salvo autorizzazione del sovrintendente quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione (al riguardo il Presidente relatore segnala peraltro che è stato opportunamente disciplinato anche l'utilizzo a scopo pubblicitario delle coperture di ponteggi relativi ad interventi di restauro su edifici di interesse storico-artistico, prevedendo un nulla osta da parte del soprintendente); la tutela degli studi d'artista, che è stata adeguata fra l'altro alla più recente giurisprudenza costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma secondo cui essi non potevano essere oggetto di provvedimenti di sfratto; l'adeguamento della disciplina del commercio nelle aree aventi valore archeologico, storico ed artistico, rimettendo agli enti locali la potestà di vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio stesso, sentito il soprintendente (al riguardo il Presidente relatore sottolinea peraltro che, precedentemente, il provvedimento autorizzativo era di competenza primaria del soprintendente).

Gli articoli da 53 a 64 vanno sotto il titolo di «circolazione in ambito nazionale». Si tratta, in realtà, delle norme che regolano l'alienazione dei beni culturali, introducendo anzitutto il concetto di «demanio culturale», di cui fanno parte i beni rientranti nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile, nonché le raccolte dei musei, degli archivi e delle biblioteche. Tali beni non possono essere alienati se non nei modi previsti dal codice stesso. In particolare, il codice amplia l'indicazione delle tipologie di beni comunque inalienabili, comprendendovi – oltre agli immobili e alle aree di interesse archeologico e ai monumenti nazionali – le raccolte di musei, pinacoteche e biblioteche, gli archivi e le opere contemporanee se facenti parte di raccolte.

Gli altri beni non sono alienabili senza l'autorizzazione del Ministro, che deve peraltro assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni, il pubblico godimento e una destinazione d'uso compatibile.

Con particolare riferimento ai beni demaniali, la loro alienabilità presuppone la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica.

Il Presidente relatore ricorda infine che tali procedure superano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 2000, che attualmente regola le alienazioni.

Il medesimo Capo detta altresì norme in materia di prelazione e di commercio di beni culturali.

Tra le principali novità, il Presidente relatore segnala l'attribuzione della facoltà di esercitare la prelazione anche alle regioni e agli altri enti pubblici e il ricorso alla «determinazione del terzo» per la fissazione del prezzo in caso di mancata accettazione della determinazione ministeriale.

Il successivo Capo disciplina la circolazione dei beni culturali in ambito internazionale, recependo fra l'altro la normativa più recente, di cui il Testo unico non aveva potuto tenere conto. Viene altresì reintrodotta l'istituto dell'uscita temporanea dei beni culturali dal territorio nazionale, già presente nella legge n. 1089 del 1939 e inopinatamente soppresso dal Testo unico. Ciò, al fine di corrispondere alla sentita esigenza di partecipazione a mostre o esposizioni internazionali, sia pure in un contesto di efficace tutela. Anche la Commissione si era del resto espressa in tal senso – ricorda il Presidente relatore – nel corso dell'esame dello schema di decreto poi divenuto il Testo unico n. 490 del 1999.

Partizioni successive disciplinano indi i ritrovamenti e le scoperte e le espropriazioni, anche in questo caso adeguando l'ordinamento alla normativa più recente. In tema di ritrovamenti, il Presidente relatore esprime un giudizio positivo in particolare sulle disposizioni che consentono, a richiesta dell'interessato, il pagamento del premio anche in forma di sgravio, nonché la corresponsione di acconti.

Il Titolo II è invece dedicato alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali.

In particolare, l'articolo 101 reca una puntuale definizione dei singoli luoghi della cultura (museo, biblioteca, archivio, area archeologica, parco archeologico, complesso monumentale), di cui evidenzia la destinazione alla pubblica fruizione.

L'articolo 102 dispone peraltro che la fruizione dei luoghi appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali è assicurata nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal codice ed in conformità con la legislazione regionale.

L'articolo 103 sancisce che l'accesso ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il comma 2 estende tuttavia alle biblioteche e agli archivi pubblici la gratuità dell'accesso per fini di lettura, studio e ricerca. Esso sancisce altresì la parità di trattamento fra i cittadini dell'Unione europea in materia di accesso agevolato, in ottemperanza ad una recente pronuncia della Corte di giustizia della Comunità europea.

L'articolo 104 disciplina la fruizione dei beni di proprietà privata, sopprimendo il potere ministeriale di disporre unilateralmente le modalità di visita in caso di mancato accordo con il proprietario in quanto eccessivamente lesivo della proprietà privata. Trattandosi di una modalità di fruizione, tale soppressione non appare in contrasto con i principi della legge

di delega, che impongono di far salvi i livelli di tutela attualmente esistenti. L'articolo prevede inoltre forme di incentivazione economica da parte delle regioni in favore dei privati che acconsentono ad una maggiore fruizione dei beni di loro proprietà.

Specifiche disposizioni riguardano la fruizione degli archivi, che è stata in particolare adeguata al decreto legislativo n. 281 del 1999.

Il Capo II regola la valorizzazione dei beni culturali, disponendo che essa sia ad iniziativa pubblica o privata. Quella pubblica consiste nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, nonché nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali. Quella privata è riconosciuta come attività socialmente utile a fini di solidarietà sociale. L'articolo 117 stabilisce altresì che qualora l'attività di valorizzazione pubblica abbia ad oggetto beni culturali altrui, pubblici o privati, costituisce servizio pubblico e ad essa si applicano quindi principi di carattere comunitario relativi alla libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

Gli articoli 118 e 119 sono dedicati, rispettivamente, alla valorizzazione dei beni di appartenenza pubblica e di proprietà privata.

Per quanto riguarda i beni di appartenenza pubblica, l'articolo 118 individua negli accordi di programma lo strumento ordinario per lo svolgimento coordinato, armonico e integrato della valorizzazione. In tal modo, si è ritenuto di superare ogni possibile contrapposizione o rivendicazione di competenze che il nuovo testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione potrebbe altrimenti innescare.

Nelle attività di valorizzazione possono altresì trovare spazio e coinvolgimento anche le associazioni di volontariato.

L'articolo 119 prevede forme di sostegno pubblico alle attività di valorizzazione di beni culturali privati, in rapporto alla rilevanza dei beni stessi.

L'articolo 120 introduce a sua volta una significativa novità: la fissazione dei livelli minimi di valorizzazione che i soggetti responsabili della gestione delle attività e dei servizi pubblici sono tenuti ad assicurare al fine di fornire una ospitalità *standard* ai visitatori.

L'articolo 121 prevede che la gestione delle attività di valorizzazione possa essere diretta o indiretta. La gestione diretta è svolta attraverso strutture organizzative interne alle Amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Qualora non sia possibile ricorrere alla gestione diretta, si provvede in forma indiretta mediante affidamento o concessione ad altri soggetti, previa valutazione comparativa degli obiettivi e dei relativi mezzi, metodi e tempi. Si tratta di una innovazione di grande rilievo, che si muove nel solco della legge Ronchey ampliandone la portata (originariamente limitata ai «servizi agiuntivi») in considerazione dell'esperienza positiva maturata negli ultimi dieci anni. In particolare, la norma prevede che si proceda in via prioritaria all'affidamento diretto a fondazioni, associazioni, consorzi o società di capitali partecipati in misura prevalente dall'amministrazione pubblica; in

via subordinata, prevede la concessione a terzi. Il titolare dell'attività o del servizio può peraltro partecipare al patrimonio o al capitale anche con il conferimento in uso del bene oggetto di valorizzazione.

L'articolo 123 riguarda nello specifico i cosiddetti «servizi aggiuntivi», dandone puntuale elencazione e prevedendo che essi possano essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, vigilanza e biglietteria.

Gli articoli 124 e 125 dispongono rispettivamente la promozione di attività di studio e ricerca e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole, aspetti questi fra i più significativi della valorizzazione.

Gli ultimi due articoli del Capo (126 e 127) introducono due novità di grande rilievo: da un lato, l'articolo 126 configura una particolare forma di sponsorizzazione al fine di tenere conto delle peculiarità dei beni culturali; dall'altro, l'articolo 127 prevede la stipula di protocolli d'intesa con le fondazioni bancarie che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e dei beni culturali, al fine di garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione.

L'ultimo Titolo della Parte seconda reca norme transitorie e finali con particolare riferimento alle notificazioni e dichiarazioni emanate in forza della normativa previgente.

Quanto alla Parte terza, il Presidente relatore ribadisce l'opportunità di attendere le valutazioni della Commissione ambiente. Rileva peraltro fin d'ora l'esigenza di un coordinamento con la delega, contestualmente all'esame del Parlamento, che prevede la depenalizzazione dei reati relativi al deturpamento delle aree protette.

Analogamente, per la Parte quarta ribadisce l'opportunità di attendere le valutazioni della Commissione giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del Presidente del consiglio di amministrazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A. (n. 89)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale, dopo aver ricordato che la legge n. 291 del 2003 ha istituito la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS, passa ad illustrare il prestigioso *curriculum* del dottor Ciaccia, del quale il Ministro ora propone la nomina alla presidenza della stessa. Il Presidente relatore invita conclusivamente la Commissione ad esprimere un parere senz'altro favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), pur riconoscendo le indiscutibili competenze del dottor Ciaccia nel settore amministrativo-contabile, avrebbe giudicato tuttavia preferibile l'individuazione di una figura con

particolare esperienza sulle tematiche relative al patrimonio culturale. Del resto, ella osserva, si tratta di una scelta in linea con la trasformazione, sulla quale il suo Gruppo si espresse in senso contrario, della Società italiana per i beni culturali (SIBEC), fortemente collegata alle tematiche proprie della salvaguardia del patrimonio culturale, nella nuova società ARCUS, che si caratterizza di contro per un maggior collegamento a questioni di natura economico-finanziaria.

Oltretutto ella critica le modalità adottate per la nomina del presidente della Società, anche in considerazione del fatto che al momento non si conosce la composizione del consiglio di amministrazione.

Conclusivamente annuncia, a nome del proprio Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), a nome del suo Gruppo, condivide le considerazioni svolte dalla senatrice Acciarini, con particolare riferimento all'individuazione per la presidenza della Società di un illustre esperto in materie di carattere gestionale ed amministrativo, mettendo così in secondo piano gli aspetti professionali più strettamente connessi alle tematiche afferenti i beni culturali, che dovrebbero piuttosto caratterizzare la funzione direzionale in tale campo. Preannuncia dunque, a nome del suo Gruppo, il voto di astensione.

Poiché nessuno chiede di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori: ACCIARINI, ASCIUTTI, BETTA, BEVILACQUA, BIANCONI, BRIGNONE, CORTIANA, D'IPPOLITO (in sostituzione del senatore Gentile), FAVARO, GABURRO, MODICA, MONTICONE, MUGNAI (in sostituzione del senatore Delogu), PIANETTA (in sostituzione del senatore Barelli), SOLIANI, SCALERA (in sostituzione del senatore D'Andrea), e SUDANO. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del dottor Ciaccia è approvata a maggioranza, risultando 11 voti favorevoli, nessun voto contrario, 5 astenuti e 1 scheda bianca.

IN SEDE DELIBERANTE

(2517) Deputati DE GHISLANZONI CARDOLI e ARMANI. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 25 novembre scorso.

Interviene nel dibattito il senatore BRIGNONE (*LP*), il quale preannuncia anzitutto l'intenzione di presentare proposte emendative volte a migliorare il testo del disegno di legge, che peraltro giudica in gran parte condivisibile. Si evidenziano tuttavia, prosegue l'oratore, alcuni limiti re-

lativi agli aspetti finanziari, ed in particolare all'opportunità di circoscrivere gli interventi che, a suo avviso, sono eccessivamente frammentati.

Egli rileva inoltre che è spesso mancata l'occasione di discutere, nell'ambito della Commissione, sulle questioni relative alla qualità dell'architettura, che erano oggetto peraltro del disegno di legge n. 4324 della scorsa legislatura, e del paesaggio storico italiano, che costituiscono importanti risorse sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista socio-economico.

Apprezza in particolare il riferimento, recato dall'atto in titolo, al paesaggio storico, ed in particolare per la collocazione temporale scelta, compresa tra il XIII e XIX secolo, sottolineando soprattutto l'opportunità che il bene culturale sia collocato in un contesto storico che lo qualifichi nella sua dimensione complessiva.

Passando a considerare alcune possibili migliorie al testo, egli si sofferma sull'articolo 2, nel quale si prevede che le regioni possono individuare gli insediamenti di architettura rurale presenti nel proprio territorio. Al riguardo egli ritiene limitativa e generica tale previsione, atteso che in quest'ambito gli enti locali devono svolgere un ruolo più significativo, d'intesa con le regioni.

Egli giudica inoltre particolarmente importante che si intervenga al fine di salvaguardare le diverse tipologie di architettura rurale, anche in considerazione della circostanza che, a seguito del *boom* economico, l'edilizia rurale ha subito nel tempo una trasformazione in senso negativo, con l'introduzione di modelli architettonici tipici della realtà urbana.

Sottolinea altresì la rilevanza dell'obiettivo perseguito dal disegno di legge di promuovere il rispetto dell'identità dei territori, nei quali vi è ancora un tessuto a forte vocazione agricola.

Conclusivamente, attesa l'esiguità dei finanziamenti previsti, egli ribadisce l'intenzione di presentare emendamenti al fine di concentrare le risorse su alcuni interventi prioritari, particolarmente meritevoli, nell'ottica della conservazione dell'identità rurale del territorio.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), in considerazione dell'imminente chiusura dell'esercizio finanziario per il 2003, sollecita la Commissione ad approvare con rapidità il provvedimento in esame, al fine di evitare il rinvio del testo alla Camera dei deputati.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) giudica il provvedimento invero interessante, per il suo significato simbolico e culturale di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio storico oltre che dei singoli insediamenti.

Ella giudica altresì positivamente la trasformazione che il provvedimento ha subito alla Camera dei deputati, rispetto al testo originariamente presentato, spostando l'attenzione da una realtà prettamente locale all'intero territorio nazionale.

Ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione, il provvedimento assegna altresì un apprezzabile ruolo di rilievo alle regioni nell'individuazione delle aree da tutelare, evidentemente di concerto con gli enti locali e con la collaborazione delle soprintendenze.

Per il buon funzionamento della legge, è peraltro decisiva la dotazione finanziaria. Al riguardo, è comunque da valutare positivamente la previsione di sponsorizzazioni, lasciti, iniziative di privati.

Dopo aver ribadito l'importanza del patrimonio rurale e dei suoi valori culturali e civili, ella dà indi atto a tutte le forze politiche di un impegno serio e costruttivo sulla regolamentazione del paesaggio in termini di qualità, contrariamente in quanto in altra sede avvenuto con riferimento ad esempio ai fenomeni di abusivismo.

Predisponendo tale strumento di tutela, l'Italia si inserisce peraltro in un circuito europeo che già da tempo valorizza le tradizioni ed identità nazionali. Anche i piani regolatori delle regioni e degli enti locali hanno del resto avviato lo studio di meccanismi di salvaguardia di questa filiera.

Non va tuttavia dimenticata la trasformazione subita dall'architettura rurale a seguito del processo di industrializzazione che ha spesso visto la costruzione dei primi capannoni industriali proprio accanto alle case rurali.

Auspica quindi che vi sia la possibilità, compatibilmente con l'esigenza di approvare sollecitamente il provvedimento, di arricchirlo in questo senso.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) giudica a sua volta positivamente il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia, qualora i tempi non permettessero l'approvazione di emendamenti, sollecita quanto meno alcuni ordini del giorno che si facciano carico di qualche indispensabile chiarimento.

In primo luogo, ricorda la vastissima documentazione elaborata sul territorio a partire dagli anni Sessanta, che ha condotto a collezioni regionali di grande interesse storiografico, da tenere assolutamente in considerazione ai fini del provvedimento.

Sottolinea inoltre l'aspetto popolare della normativa prevista ed auspica un coordinamento, al comma 3 dell'articolo 4, con l'emanando codice dei beni culturali.

Il senatore BETTA (*Aut*) dichiara di non opporsi all'ulteriore *iter* del provvedimento. Lo ritiene tuttavia invasivo delle competenze esclusive di cui le autonomie speciali godono in materia. Vista la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'approvazione definitiva, auspica quindi che di tale preoccupazione si tenga quanto meno conto in sede di ordini del giorno. È evidente infatti il rischio di un ricorso alla Corte Costituzionale per dichiarare l'illegittimità di una legge irrispettosa delle autonomie speciali. Preannuncia comunque fin d'ora la propria astensione sul provvedimento.

Su proposta del presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), la Commissione conviene infine di fissare a venerdì prossimo, 5 dicembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

249^a Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
ASCIUTTI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE

(2148) ACCIARINI ed altri. – *Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente*

(2310) VALDITARA ed altri. – *Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti*

(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

In via preliminare la senatrice MANIERI (*Misto-SDI*) chiede di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo in considerazione della particolare intensità della giornata parlamentare odierna.

Conviene la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale stigmatizza altresì la perdurante assenza della maggioranza che ne testimonia l'evidente disinteresse su tematiche di contro assai rilevanti.

Il presidente ASCIUTTI rileva che, ai sensi del Regolamento, non è richiesta la verifica del numero legale per lo svolgimento della discussione generale sui disegni di legge in titolo, prevista per la seduta in corso. Se peraltro la Commissione manifesta una decisa volontà a rinviare l'esame

di detti disegni di legge, egli non può non prenderne atto. Nel rappresentare la disponibilità sempre manifestata nei confronti delle esigenze sia di maggioranza che di opposizione, richiama indi l'attenzione sull'intensità dei lavori che attendono la Commissione fino alla pausa natalizia, tale da rischiare di compromettere la proficua conclusione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

La senatrice MANIERI (*Misto-SDI*) precisa che non si trattava di una questione politica, ma di mero affaticamento personale, che ritiene peraltro inopportuno drammatizzare.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) stigmatizza a sua volta l'assenza della maggioranza, che impedisce il necessario confronto fra le forze politiche su temi di grande rilievo.

Il presidente ASCIUTTI ricorda che nell'ultima seduta dedicata all'esame dei disegni di legge in titolo la situazione era inversa, a testimonianza dell'interesse della maggioranza ai disegni di legge in titolo.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) nega ogni intento dilatorio sul piano politico e chiede di poter intervenire nella discussione generale.

Il presidente ASCIUTTI le dà la parola.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) rileva anzitutto che il disegno di legge n. 2529 si limita a recare disposizioni in materia di graduatorie permanenti, senza affrontare la questione del reclutamento, e che pertanto si pone in un'ottica di tipo ragionieristico-contabile, con un contenuto più simile a quello di un'ordinanza amministrativa.

Sottolinea inoltre lo stato di confusione in cui versa l'intera materia, a causa di una serie di scelte amministrative che, aggiunge, hanno condotto negli ultimi due anni a modificare per ben sei volte i criteri di formazione delle graduatorie.

In proposito ritiene opportuno ripercorrere, sia pur brevemente, le tappe che hanno condotto a questa situazione di difficoltà.

Anzitutto ella si sofferma sulla legge n. 124 del 1999, che mirava a perseguire – a differenza dell'atto in esame – un disegno complessivo diretto a superare il fenomeno del precariato, con precise scelte, anche se poi queste ultime hanno evidenziato alcuni limiti applicativi.

Passando a considerare successivamente la legge n. 306 del 2000, anch'essa approvata nel corso della scorsa legislatura, la senatrice sottolinea che essa era volta ad assicurare ai docenti che avessero compiuto il percorso di specializzazione (SSIS) un inquadramento nell'ambito del reclutamento del personale dello Stato.

I problemi sono invece iniziati, a suo giudizio, con l'approvazione della legge n. 333 del 2001, di conversione del decreto-legge n. 255 del 2001, motivata dagli interventi del giudice amministrativo, che tuttavia

si era limitato a censurare le modalità con cui il Ministero aveva dato attuazione alla legge n. 124 del 1999.

Allora, per ragioni squisitamente politiche che, anche in altri ambiti avevano condotto a demolire i provvedimenti in precedenza adottati dal Centro-sinistra, il Governo, invece di migliorare la legge n. 124 del 1999, ha deciso di stravolgerne i contenuti.

Con la legge n. 124, ricorda la senatrice, si erano trasformate le preesistenti graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti, ripartite in differenti scaglioni, secondo un sistema che identificava le categorie e assicurava le posizioni in graduatoria nel rispetto cronologico della maturazione dei requisiti.

In proposito, ella ricorda che proprio la legge n. 306 del 2000 stabiliva altresì che l'inserimento degli abilitati SSIS nelle graduatorie permanenti avvenisse senza pregiudizio per la posizione di chi era già presente nella graduatoria permanente.

La senatrice osserva inoltre che la scelta di inserire tutti i docenti in un unico scaglione, così come quella di equiparare, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il servizio reso presso le scuole paritarie con quello prestato presso le scuole statali, ha determinato uno stravolgimento delle posizioni all'interno delle graduatorie.

Il Governo è poi intervenuto nuovamente sulla materia per definire il punteggio per gli abilitati SSIS: in un primo momento stabilì che questo fosse cumulabile con gli anni di servizio; poi precisò che non si dovesse calcolare come punteggio di servizio quello corrispondente al periodo di frequenza delle SSIS (che essendo considerato su base mensile e non annuale, era favorevole alle SSIS); in esito al contenzioso amministrativo, stabilì indi che il punteggio dovesse essere calcolato per l'intero biennio SSIS.

Infine, anche a seguito degli ordini del giorno presentati nel corso dell'approvazione della legge n. 53 del 2002, il Ministero ha adottato un provvedimento che attribuiva 18 punti alle abilitazioni diverse da quella SSIS, peraltro successivamente annullato, a seguito di ulteriore determinazione del giudice amministrativo.

Questi molteplici interventi, ad avviso dell'oratrice, hanno determinato una situazione di confusione cui si aggiunge, altresì, la scelta di non procedere, nell'ultimo biennio, alle immissioni in ruolo, peraltro già previste dal piano di assunzioni adottato dal Governo di Centro-sinistra.

A nome del suo Gruppo, ella giudica invece prioritario definire le modalità delle immissioni in ruolo dei docenti, nonché il numero dei posti a disposizione, così come del resto è previsto dal disegno di legge n. 2148, nel presupposto che il precariato debba essere considerato un fenomeno temporaneo da superare.

Al riguardo ella sottolinea che occorre stabilire il principio di definizione annuale del contingente dei posti da destinare all'immissione in ruolo, individuando una percentuale – ad esempio il 70 per cento – dei posti disponibili. Essendo questi ultimi pari a 100.000, ella riterrebbe quindi opportuno procedere con celerità a 70.000 assunzioni, lamentando

in proposito l'intenzione del Governo di circoscrivere le assunzioni a soli 15.000 posti.

A regime, prosegue l'oratrice, le assunzioni dovrebbero essere fatte nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge n. 124 (50 per cento dei posti da riservare per i vincitori del concorso ordinario e 50 per cento per le graduatorie permanenti da considerare ad esaurimento), ed in questo contesto, al fine di valorizzare il percorso formativo di specializzazione, occorre altresì riservare agli abilitati SSIS la metà delle assunzioni destinate ai vincitori del concorso ordinario.

Ritenendo che in questo modo si darebbero finalmente certezze sui posti disponibili e sulle modalità di assunzione, ella dichiara conclusivamente l'intenzione del suo Gruppo di presentare proposte emendative in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MODICA (*DS-U*) chiede al Presidente di assumere la difesa della dignità della Commissione, a fronte della costante assenza della maggioranza tranne che nelle occasioni di voto. Si tratta, a suo giudizio, di una deriva pericolosa che lede la dignità del lavoro parlamentare. Se l'assenza dell'opposizione, peraltro praticamente mai registrata in questa Commissione dall'inizio della legislatura, è una forma nota di comportamento politico, l'assenza della maggioranza configura invece una vera e propria violenza politica, presupponendo un giudizio di sostanziale inutilità sulla fase dibattimentale.

Nell'esprimere pertanto il proprio apprezzamento per la conduzione dei lavori normalmente assicurata dal Presidente, avanza una richiesta formale di intervento al fine di assicurare il rispetto delle regole.

Il presidente ASCIUTTI prende atto delle osservazioni del senatore Modica, ribadendo quanto già rilevato nella seduta pomeridiana in ordine alla inadeguatezza delle attuali norme regolamentari, la cui architettura è ancora in buona parte legata al sistema proporzionale.

Infatti, pur comprendendo l'esigenza di un'adeguata rappresentanza anche delle formazioni politiche più piccole, non si può non rilevare come questo conduca ad evidenti disfunzioni.

A ciò si aggiunge il fatto che molti senatori di maggioranza sono membri di questa Commissione solo in quanto sostituti di esponenti di Governo e svolgono la loro attività primaria in altre Commissioni.

Le responsabilità sono peraltro diffuse, atteso che è a suo giudizio dovere di tutti consentire alla Commissione di poter lavorare proficuamente, proprio a tutela della dignità del Parlamento.

Auspica pertanto una revisione regolamentare che permetta modalità di lavoro più adeguate, nell'ottica comune di contribuire al progresso del Paese in tutti i campi.

La seduta termina alle ore 22.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

278^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

indi del vice Presidente

PEDRAZZINI

Intervengono i vice ministri delle infrastrutture e dei trasporti Martinat e Tassone.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(2582) *Finanziamento di interventi per opere pubbliche*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Guido Dussin; Volontè ed altri
(Discussione e rinvio)

Il senatore CHIRILLI (*FI*) propone l'approvazione del disegno di legge n. 2582 relativo al finanziamento di interventi per opere pubbliche locali nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nuovo schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo a contributi ad enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima per l'anno 2002 (n. 299)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio).

Il senatore PEDRAZZINI (*LP*) illustra l'atto del Governo n. 299, recante lo schema di ripartizione di contributi ad enti ed altri organismi operanti nel settore della navigazione aerea e marittima per l'anno 2002. A

tale riguardo osserva che il provvedimento destina al settore marittimo fondi per un totale di 9.757 euro, mentre al settore aereo attribuisce l'importo maggiore di 414.848 euro. I contributi al settore marittimo sono corrisposti in favore di enti non assistenziali che svolgono compiti meritori di istruzione ed assistenza ai marittimi nonché attività storico-culturale nell'ambito della marineria italiana. Gli enti a tal fine individuati sono la fondazione «Istituzione dei Cavalieri di S. Stefano», a cui è attribuito l'importo di 2.757 euro, e l'Ente Gestione Istituto Radar di Genova, a cui spettano 7.000 euro. Per quanto riguarda il settore aereo, gli importi maggiori sono attribuiti alla *Joint Aviation Authorities*, euro 320.476, e all'Aero Club d'Italia, euro 76.484.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e poiché non vi sono interventi rinvia il seguito dell'esame.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 304)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Esame e rinvio)

Il senatore MENARDI (AN) procede alla illustrazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla definizione dei criteri di privatizzazione dell'Alitalia S.p.A, esprimendo le proprie perplessità sulla complessiva ristrutturazione della compagnia aeronautica di bandiera. L'attuale situazione economico-finanziaria di Alitalia è imputabile principalmente ad un modello industriale ormai vetusto con ingenti costi fissi, dovuti in parte ad oneri per il personale ed in parte alla presenza di inefficienze di sistema che generano elementi di costo difficili da abbattere. Pur condividendo la necessità di una riduzione dei costi per il personale, ritiene che il recupero di competitività debba essere operato prevalentemente su componenti di costo meno sensibili alle frizioni sociali. In tale ottica, i tagli di personale non possono essere operati indiscriminatamente. Le intese raggiunte con *Air France* e *KLM* rientrano quindi nella definizione di una strategia di recupero di competitività che la Commissione è oggi incaricata di valutare. Auspica pertanto che il parere della Commissione sull'atto del Governo n. 304 possa arricchirsi delle osservazioni che scaturiranno nel corso del dibattito.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) osserva che il documento all'esame della Commissione non contiene sufficienti elementi di valutazione, in quanto limitato alle sole linee guida del processo di privatizzazione. Risulta pertanto necessario richiedere al Governo il documento completo al fine di un esame effettivo da parte della Commissione.

Il senatore PEDRINI (*Aut*) concorda con il senatore Paolo Brutti sulla genericità del documento «Linee guida del piano industriale 2004-2006». Ritiene inoltre necessario acquisire elementi informativi, oltre che dai vertici di Alitalia, anche dai rappresentanti di altri vettori del trasporto aereo nonché dai rappresentanti dei sindacati interessati. Per quanto riguarda poi la questione degli esuberi di personale, ritiene che la stessa non vada recuperata con la semplice privatizzazione della compagnia. Su questo specifico aspetto sottolinea la necessità di approfondire la conoscenza dell'ordinamento giuridico olandese e francese relativo alle partecipazioni azionarie nel settore aeronautico, le quali prevedono una normativa molto articolata che mantiene in capo all'azionista pubblico particolari privilegi. Fa presente inoltre che la decisione di privatizzare la compagnia aerea di bandiera da parte del Ministero del tesoro non risulta coerente rispetto alla strategia complessiva del dicastero, nell'ambito della quale la società Sviluppo Italia sta procedendo all'acquisizione di quote di capitale sociale di altre società aeronautiche. Risulterebbe quindi opportuno procedere ad una apposita audizione dei vertici di Sviluppo Italia, allo scopo di comprendere le linee strategiche perseguite da tale azione di dismissione ed acquisizione di partecipazioni azionarie. Paventa infine che l'eliminazione del monopolio dell'operatore nazionale costituisca il presupposto per l'instaurazione di un monopolio straniero che condizioni la libertà di comunicazione all'interno del nostro Paese, a nocimento della libertà di movimento tutelata dall'articolo 16 della Costituzione.

Il relatore MENARDI (*AN*) condivide la posizione del senatore Pedrini in merito alla necessità di ascoltare i vertici di Alitalia e dei sindacati sui temi specifici connessi ai provvedimenti in esame. Si dice tuttavia contrario ad ascoltare i vertici di Sviluppo Italia poiché l'orientamento strategico di quest'ultima società appare, per quanto non condivisibile, ben compreso dai componenti della Commissione e tale da non richiedere ulteriori approfondimenti.

Il senatore FALOMI (*DS-U*) ritiene necessario, oltre all'audizione delle rappresentanze sindacali, l'intervento in Commissione del Governo onde conoscere la posizione dell'azionista di maggioranza in merito alla privatizzazione del gruppo Alitalia ed al connesso piano industriale. Propone pertanto di formalizzare la richiesta di intervento in Commissione del ministro del tesoro Tremonti. Chiede inoltre di poter disporre dell'intero piano industriale e non delle sole linee guida, allo scopo di conoscere la politica industriale che il Governo intende adottare.

Il senatore CICOLANI (*FI*) richiama la necessità di procedere entro i termini prescritti per la formulazione del parere sul provvedimento in esame. Ritiene comunque necessario la presenza in Commissione di un rappresentante del Ministero dell'economia che possa dare gli opportuni chiarimenti ai componenti della Commissione nell'esame del provvedimento.

Il senatore *GUASTI (FI)* osserva che da oltre due anni e mezzo Alitalia propone progetti di improbabile attuazione, i cui risultati si stentano ancora a vedere. Esorta quindi il Governo a verificare la gestione dell'azienda nazionale operata dai suoi amministratori che non sono stati in grado, sino ad oggi, di risolvere i problemi che assillano la società aeronautica.

Il senatore *VERALDI (Mar-DL-U)* si dichiara d'accordo con il senatore Pedrini sulla necessità di approfondire la questione con opportune audizioni.

Il senatore *MONTINO (DS-U)* ritiene necessario, a sua volta, concludere innanzitutto l'audizione con i vertici di Alitalia al fine di poter procedere nel rispetto dei termini all'espressione del parere richiesto.

Il senatore *ZANDA (Mar-DL-U)* raccomanda che la Commissione provveda ad audire il Ministro del tesoro o in subordine il direttore generale di tale Dicastero, allo scopo di conoscere la posizione dell'azionista, onde definire il quadro complessivo nell'ambito del quale si inseriscono le posizioni dei vertici di Alitalia e del Governo.

Il presidente *PEDRAZZINI (LP)* comunica che la presidenza, sulla base delle indicazioni emerse nel corso della discussione odierna, si farà carico di acquisire il Piano industriale di Alitalia e di richiedere l'audizione del ministro del tesoro Tremonti, nonché delle organizzazioni sindacali interessate del settore, oltre che concludere l'audizione già iniziata dei vertici della compagnia di bandiera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 305)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio)

Il senatore *MENARDI (AN)* si richiama, nell'illustrazione del provvedimento in titolo, alla relazione svolta sull'atto del Governo n. 304. La stretta attinenza dei temi è inoltre tale da suggerire, per il prosieguo dei lavori sui due provvedimenti, un dibattito congiunto dei due provvedimenti, giustificato altresì dalla previsione del comma 192 dell'articolo 2 della legge finanziaria per l'anno 1997.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

279^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 15,36.

IN SEDE DELIBERANTE

(2582) *Finanziamento di interventi per opere pubbliche*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dussin, Volontè ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) osserva che all'interno del disegno di legge sono presenti interventi relativi ad opere infrastrutturali caratterizzati da enormi differenze. Risulta pertanto difficile individuare un criterio trasparente di utilità pubblica alla base delle scelte effettuate. Un altro elemento di perplessità è costituito dal fatto che gli interventi proposti sono realizzati in deroga agli strumenti di programmazione di livello locale, risultando così privi di una effettiva utilità riconosciuta ed accertata nelle opportune sedi di pianificazione. In particolare critica l'estemporaneità di alcuni interventi che incidono sul livello di sicurezza stradale. Tali interventi dovrebbero seguire la programmazione individuata nel contesto del Piano nazionale della sicurezza stradale e non essere il frutto di provvedimenti occasionali. Conclude infine ribadendo la propria contrarietà sul metodo di lavoro adottato per il provvedimento che finisce per essere una vera e propria leggina, frutto della cultura localistica.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (*DS-U*) chiede chiarimenti sull'ordine dei lavori allo scopo di conoscere tempi e modalità di approvazione del provvedimento.

Si apre un breve dibattito al quale prendono parte la senatrice DONATI (*Verdi-U*) ed il senatore TURRONI (*Verdi-U*) a conclusione del quale il presidente GRILLO ricorda che il disegno di legge in esame nasce dalla necessità di dare veste legislativa a finalizzazioni di spesa approvate nella manovra di bilancio per il 2003. Per quanto riguarda i tempi e i modi di esame del provvedimento propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di oggi e di procedere nei tempi più brevi alla conclusione della procedura.

Sulla proposta la Commissione conviene.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) ritiene opportuno sottolineare che tra le opere inserite all'interno del disegno di legge figura un intervento relativo alla mobilità del comune di Pescaglia – questione affrontata anche dalla Commissione 13^a del Senato – che vede interessato il Presidente del Senato.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) dichiara di condividere la posizione della senatrice Donati. A tale riguardo contesta gli interventi che interessano il Comune di Venezia giudicando inadeguati gli importi e carenti, sotto ogni profilo, le iniziative. Non è chiaro infatti quali siano gli effetti che si potranno conseguire grazie al finanziamento di questi interventi e quali potranno essere le conseguenze positive che da essi scaturiranno.

Il senatore MONTINO (*DS-U*) si dichiara contrario al provvedimento del quale stigmatizza le scorrettezze di natura procedurale e sostanziale. Giudica altresì grave che il provvedimento in esame abbia già passato il vaglio della Camera dei deputati e non ritiene che l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento costituisca una giustificazione per l'approvazione definitiva del disegno di legge. Sostiene pertanto che la questione debba essere rimessa all'Assemblea allo scopo di consentire la realizzazione di iniziative organiche programmate, che prestino la dovuta attenzione a problematiche urgenti come quella, ad esempio, del trasporto pubblico locale.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (*DS-U*) esprime netta contrarietà al provvedimento in titolo che male si pone nei confronti del riparto delle competenze previsto dal riformato titolo V della Costituzione. Giudica altresì grave l'assenza di criteri oggettivi nell'individuazione delle opere pubbliche da eseguire.

Il senatore GUASTI (*FI*) esprime sul provvedimento un giudizio positivo poiché ritiene che il disegno di legge attribuisca risorse il cui valore, in termini quantitativi, può essere particolarmente apprezzato dalle comunità locali, e consente al contempo ai parlamentari di farsi interpreti delle esigenze del territorio.

Il seguito della discussione è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO avverte che la Commissione è convocata domani, giovedì 4 dicembre 2003, alle ore 9,15 in sede deliberante, per il seguito della discussione del disegno di legge n.2582 recante: «Finanziamento per interventi di opere pubbliche».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

192^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA risponde all'interrogazione numero 3-01300 del senatore Piatti, ricordando preliminarmente che il decreto ministeriale del 24 luglio 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero delle politiche agricole e forestali, riguarda l'etichettatura e la tracciabilità del latte fresco destinato ad uso alimentare. Tale decreto prevede, tra l'altro, l'emanazione di un manuale contenente le linee guida per la tracciabilità aziendale a cura del MIPAF, sul quale sono in corso gli approfondimenti con la filiera. E' prevedibile che il citato documento potrà essere pubblicato entro il prossimo mese di gennaio e che i relativi adempimenti saranno attuati dalle aziende della filiera del latte a partire dal successivo mese di aprile 2004.

Precisa inoltre che il provvedimento è stato notificato anche allo stato di progetto alla Commissione europea per l'esame di competenza, ai sensi della direttiva concernente le norme tecniche e che l'amministrazione, come capofila del dossier, ha già incontrato i Servizi dell'esecutivo comunitario, che lo stanno prendendo in esame.

Nel sottolineare che è auspicabile che l'esame della Commissione possa consentire l'implementazione del sistema nel termine previsto dal decreto ministeriale del 24 luglio 2003, il sottosegretario Scarpa Bonazza Buora si sofferma sull'interpretazione data dal Ministero delle attività produttive in merito all'allegato A, lettera I, del decreto ministeriale 24 luglio

2003, recante disciplina del sistema di rintracciabilità del latte laddove prevede, nell'etichettatura del latte alimentare confezionato, anche il riferimento territoriale. Al riguardo ribadisce che si ritiene tale interpretazione priva di efficacia in quanto, seppure proveniente da un'autorità a competenza concorrente nell'emanazione dell'atto, trattasi di un'opinione unilaterale: tale opinione, contraria allo spirito e alla lettera del decreto ministeriale – conclude il Rappresentante del Governo – non è in alcun modo condivisa dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

Il senatore PIATTI (*DS-U*) prende atto positivamente della risposta fornita dal Rappresentante del Governo, che ha ribadito l'orientamento sostenuto dal MIPAF sulla questione sollevata, coerentemente con l'impegno già assunto.

Deve però ritenere la risposta insoddisfacente alla luce del perdurare del contenzioso che il decreto ministeriale citato doveva sanare. Richiamando il contenuto della interrogazione presentata, ricorda le modalità che hanno contrassegnato la vicenda del latte microfiltrato, originata da un regolamento adottato dal Ministero delle attività produttive, subito dopo l'insediamento dell'Esecutivo, decisione che ha determinato notevoli contrasti tra i maggiori protagonisti della filiera. Dà comunque atto al MIPAF di avere, sia pure con ritardo, preso posizione pur se occorre dire che sarebbe stata preferibile una maggiore chiarezza sin dall'inizio. Si tratta infatti di consentire al consumatore di capire la differenza tra i due prodotti in commercio: il latte tradizionale, di alta qualità, prodotto in stalla e il latte microfiltrato, comprato in Polonia, lavorato in Germania e venduto in Italia. Ricordato che il decreto ministeriale citato dal rappresentante del Governo poneva un rimedio alla situazione in atto facendo ricorso al criterio della tracciabilità, prende atto della posizione ribadita dal sottosegretario Scarpa Bonazza Buora, ritenendo però che la vicenda citata non sia frutto di un errore ma della reiterazione di una precisa volontà politica e si dichiara complessivamente insoddisfatto su una vicenda che vede ancora in gioco sia i consumatori che i produttori di latte.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(1756) MANFREDI ed altri. – *Principi e criteri generali per uniformare, sul territorio nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tutelare l'ecosistema delle acque interne*

(1848) SPECCHIA. – *Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di tutto il territorio nazionale*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PICCIONI (*FI*) rileva che disegni di legge in esame sono ispirati dalla comune volontà di definire la normativa relativa alla pesca sportiva in acque interne in base ad alcuni criteri fondamentali, volti a su-

perare l'attuale normativa, che appare frammentaria. Ricorda che la materia della pesca, regolata dal regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, fu affidata, per gli aspetti inerenti le funzioni amministrative, alla disciplina regionale dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in conseguenza del quale le singole regioni hanno poi provveduto ad adottare leggi specifiche con diverse modalità e tempi, e soprattutto con soluzioni diverse o anche talvolta contrastanti sotto il profilo contenutistico. Di qui è derivata una situazione che appare disagiata per gli utenti, che è una delle motivazioni che muovono le iniziative in esame, insieme alla necessità di adeguare la normativa unitaria (risalente a settanta anni fa), al nuovo rapporto tra i pescatori e l'ambiente.

In questo contesto appare, a suo avviso, preliminarmente opportuno sottolineare come il pescatore sia colui che si relaziona in modo costruttivo rispetto all'ecosistema dei corsi d'acqua, divenendo un soggetto attivo e partecipe nella salvaguardia dello stesso. Sulla base di tali considerazioni si pone la già citata esigenza di una nuova normativa nazionale, che uniformi la disciplina del settore, stabilendo alcuni principi fondamentali e criteri generali, e riconoscendo comunque alle regioni la facoltà di adottare leggi in materia che facciano riferimento alle specifiche esigenze territoriali.

Passando alla illustrazione del contenuto delle singole disposizioni dei provvedimenti in esame con il disegno di legge n. 1756, ricorda che l'articolo 1 detta le finalità e i principi generali, definendo l'esercizio della pesca e il concetto di acque interne.

L'articolo 2 stabilisce il presupposto della licenza di pesca per l'esercizio della stessa, rilasciata dalla regione competente e valida su tutto il territorio nazionale, previo versamento di tassa annuale di concessione, distinguendo le licenze di pesca in tre tipologie.

L'articolo 3 elenca le competenze normative regionali in materia di gestione delle acque e pesca nelle acque interne al fine di tutelare la conservazione della flora e della fauna. Le associazioni nazionali di pescatori sono oggetto dell'articolo 4, che ne dispone sia l'istituzione per atto pubblico, sia il riconoscimento con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base di alcuni requisiti, tra cui vanno segnalati l'assenza di fini di lucro, la volontarietà e la possibilità di recesso degli associati, l'elettività delle cariche sociali, l'organizzazione a carattere nazionale e la rilevanza esterna.

L'articolo 5 disciplina l'importazione di specie ittiche vive già presenti nelle acque interne nazionali, previo accertamento sanitario, al solo scopo di ripopolamento e allevamento. E' prevista la possibilità di importare specie diverse, previo parere del Comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 6 e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali dopo apposita sperimentazione. Il sopracitato Comitato tecnico nazionale per la pesca nelle acque interne è oggetto dell'articolo 6, che ne definisce sia i compiti, essenzialmente consultivi e di promozione di attività di studio e ricerca, sia l'istituzione e la composizione. L'articolo 7 detta le disposizioni relative all'attività di vigilanza sull'applicazione

delle norme e sulla pesca nelle acque interne. L'articolo 8 prevede infine l'abrogazione espressa di alcune norme ritenute incompatibili con la nuova normativa proposta.

L'altro disegno di legge (A.S. 1848) presenta un impianto normativo in larga parte omogeneo a quello del primo provvedimento già illustrato.

Le finalità e i principi generali sono elencati nell'articolo 1, mentre gli articoli 2 e 3 dettano disposizioni riguardo alla licenza di pesca, sostanzialmente coincidenti con quelle previste dall'A.S. 1756. Quanto alle tipologie della licenza, oggetto dell'articolo 4, sono anche in questo provvedimento di tre specie: di tipo A per la pesca professionale; di tipo B per la pesca sportiva; di tipo C per la pesca dilettantistica, in cui rientrano anche i minori di sedici anni.

L'articolo 5 sancisce come limiti, divieti e modalità dell'esercizio della pesca quelli stabiliti dalle leggi in vigore, mentre gli articoli 6 e 7 prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative stabilite dalla regione competente in caso di infrazione o in caso di danno ambientale prodotto.

L'articolo 8 infine dispone il rilascio automatico della licenza, da parte della regione di residenza, a coloro che almeno da cinque anni praticano la pesca professionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

205^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(421) MAGNALBÒ. – *Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione*

(1393) VANZO ed altri. – *Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo*

– e **petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 novembre scorso.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) interviene sull'ordine dei lavori, rilevando come la disponibilità recentemente manifestata dal Ministro del lavoro a riaprire il confronto su eventuali proposte di modifica del disegno di legge di riforma previdenziale avanzate dalle organizzazioni sindacali, sia suscettibile di ripercuotersi anche sulla programmazione della discussione parlamentare del provvedimento medesimo. In particolare, a suo parere, potrebbe essere opportuno differire brevemente il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato nella precedente seduta, per mercoledì 10 dicembre alle ore 12.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) osserva che la persistente stasi dell'*iter* di approvazione del disegno di legge n. 2058, la cui presentazione risale a due anni or sono, rischia di rendere ancora più difficoltoso il decollo della previdenza complementare che, ad oggi, anche nelle zone dove sono state realizzate le esperienze più avanzate, coinvolge una parte fortemente minoritaria dei lavoratori dipendenti. A suo parere, pertanto, sarebbe opportuno procedere allo stralcio delle disposizioni contenute nel disegno di legge delega relative alla disciplina dei fondi pensione, in modo tale da consentirne l'esame in via prioritaria. Condivide anche, sia nel merito sia nelle motivazioni, la proposta avanzata dal senatore Montagnino, di differire brevemente il termine per gli emendamenti.

Il sottosegretario VIESPOLI fa presente che il calendario dei lavori definito dall'Ufficio di Presidenza della Commissione risponde all'esigenza di celerità dell'*iter* di approvazione del disegno di legge n. 2058, più volte manifestata anche dal ministro Maroni, ma, per questo profilo, il Governo ritiene di doversi rimettere alle decisioni che verranno assunte dalla Commissione. Prende quindi atto positivamente delle osservazioni del senatore Peterlini, dalle quali si può evincere una sostanziale condivisione delle proposte del Governo in materia di previdenza complementare, nonché dell'esigenza che esse siano presto tradotte in legge. D'altra parte, non si può non tenere conto che tali disposizioni costituiscono parte integrante del disegno di riforma proposto dal Governo, e non possono essere disgiunte da esso.

Il relatore MORRA (*FI*) ritiene che le osservazioni del senatore Montagnino possano essere oggetto di ulteriore approfondimento nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici. I ritardi lamentati dal senatore Peterlini sono reali, ma occorre considerare che essi derivano in larga misura dalla ricerca del necessario consenso delle parti sociali sulla riforma all'esame.

Il PRESIDENTE osserva che l'auspicabile ripresa del dialogo con le parti sociali può, in effetti, indurre la Commissione a modulare conseguentemente la propria programmazione dei lavori e non esclude che su questo aspetto possa essere opportuno riconvocare a breve l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici. Ritiene altresì che, al momento, sussistano comunque le condizioni per iniziare la discussione generale, eventualmente sconvocando la seduta notturna, come è stato richiesto informalmente da alcuni Gruppi politici in relazione a concomitanti impegni, e riprendendo il dibattito nella seduta già convocata per domani. Propone altresì di differire a giovedì 11 dicembre alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti, fermo restando che tale termine potrebbe slittare ulteriormente, qualora la Commissione ne ravvisasse l'opportunità.

Poiché non si fanno obiezioni, la proposta del Presidente si intende accolta.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al relatore Morra, che intende integrare la relazione già svolta nella seduta del 20 marzo 2003 con alcune considerazioni sulle proposte emendative del Governo e sull'esito delle audizioni svolte.

Il relatore MORRA (FI) ricorda che già nelle precedenti sedute si è svolto un ampio dibattito sull'emendamento del Governo al disegno di legge n. 2058, e pertanto ritiene opportuno tornare brevemente soltanto sui punti più rilevanti di tale proposta, dando conto sinteticamente anche delle posizioni più significative emerse nel corso delle audizioni delle parti sociali, degli enti previdenziali e delle associazioni, audizioni deliberate dalla Commissione e svolte le scorse settimane presso l'Ufficio di Presidenza.

Il relatore ricorda in primo luogo che l'articolo 1-*bis*, contemplato nell'emendamento del Governo, ha definito in modo più puntuale l'istituto della certificazione del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità – ovvero al trattamento liquidato esclusivamente mediante il sistema contributivo – nonché all'applicazione dei relativi criteri di calcolo per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2007: su questo punto, peraltro, si è potuto registrare un largo consenso delle parti sociali e degli altri soggetti ascoltati.

La parte più innovativa e controversa delle proposte di modifica avanzate dal Governo e contenute nell'articolo 1-*ter*, prevede - fatto salvo il diritto alla pensione, se già maturato alla data del 31 dicembre 2007 – che dal 1° gennaio 2008 il requisito di anzianità contributiva per accedere al pensionamento prima del limite di età stabilito per il pensionamento di vecchiaia sia pari ad almeno quaranta anni. Con la medesima decorrenza, l'età minima di pensionamento è elevata a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, per i lavoratori la cui pensione sia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo. Viene comunque fatta salva la possibilità di applicazione, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, dei requisiti per la pensione di anzianità previsti a regime dalla normativa vigente, a condizione che il soggetto opti per la determinazione del trattamento secondo i criteri di calcolo del sistema contributivo integrale.

Le misure volte all'elevazione dei requisiti per l'accesso ai trattamenti di anzianità e vecchiaia si inquadrano nella prospettiva di contrastare gli squilibri derivanti dall'andamento demografico, in modo tale da garantire uno *standard* di sostenibilità del sistema previdenziale, nel medio e lungo periodo. Su questo tema, nel corso delle audizioni, sono emersi punti di vista diversificati; alcuni dei soggetti ascoltati (ad esempio Confcommercio, Confetra) hanno riconosciuto la coerenza delle misure precedentemente descritte con le oggettive esigenze del sistema previdenziale, mentre altre organizzazioni (ad esempio Confartigianato, Casartigiani, Confesercenti, CNA, CIDA), pur condividendo le finalità indicate

dal Governo, hanno suggerito un adattamento delle modalità di attuazione delle stesse, finalizzato a garantire maggiore gradualità degli effetti ad essi conseguenti. Anche la Confindustria, nel ribadire il suo convincimento circa la necessità di giungere all'elevazione dell'età del pensionamento, ha espresso perplessità sulle modalità con cui il Governo intende conseguire tale obiettivo: in particolare, l'associazione degli industriali suggerisce, anche per motivi di equità, l'adozione di moduli improntati a maggiore gradualità, nonché l'introduzione di una disposizione volta a chiarire in quale misura la nuova disciplina risulti eventualmente applicabile nei confronti dei lavoratori interamente soggetti al metodo di calcolo contributivo in base alla legge n. 335 del 1995.

Nel corso delle audizioni sono emerse anche posizioni di dissenso rispetto all'impostazione complessiva delle proposte del Governo, espresse in particolare dalle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL: secondo tali organizzazioni l'elevamento dei limiti di età per il pensionamento deve essere introdotto con gradualità, e, al fine di contenerne gli effetti sociali più gravosi, deve essere raccordato con un'adeguata riforma degli ammortizzatori sociali.

Un altro aspetto rilevante dell'emendamento dell'Esecutivo riguarda, all'articolo 1-*quater*, la disciplina degli incentivi alla prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per la pensione di anzianità, per il periodo 2004-2007. Come è noto, la disposizione prevede che i dipendenti privati possano, dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento di anzianità, rinunciare all'accredito, ai fini pensionistici, dei periodi lavorativi. All'esercizio di tale facoltà consegue l'esclusione di ogni forma di contribuzione pensionistica e l'attribuzione al dipendente di un *bonus* non assoggettato all'IRPEF e comprensivo sia delle quote contributive a carico del datore sia di quelle a carico del dipendente medesimo: la disposizione modifica in senso nettamente più favorevole al lavoratore dipendente la previsione originaria del disegno di legge n. 2058, in forza della quale solo una quota dei contributi non versati sarebbe spettata al lavoratore.

In ordine alle misure di incentivo al posticipo del pensionamento, contemplate nell'emendamento governativo, si è registrata una condivisione di massima relativamente alla natura ed alla tipologia del modulo scelto, sia da parte delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, SINPA, sia da parte di alcune associazioni rappresentative dei datori di lavoro (Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani), accompagnata però da numerose proposte integrative – e anche modificative – rispetto al testo originario. In particolare, le organizzazioni sindacali hanno sottolineato l'esigenza di un'estensione della disciplina in questione al pubblico impiego, considerando non pienamente soddisfacente il principio di delega enunciato su questo tema nell'emendamento del Governo.

Da parte di numerose organizzazioni sindacali, si sono tuttavia espressi forti dubbi circa l'effettiva entità della platea dei soggetti intenzionati a fruire degli incentivi. Tale dubbio è rafforzato, per alcune associazioni, tra cui la Confindustria, dalla possibilità che la graduale rimo-

zione del divieto di cumulo tra redditi da lavoro e pensioni possa ridurre fortemente l'appetibilità degli incentivi proposti nella delega.

Alcune organizzazioni imprenditoriali hanno poi auspicato il ripristino del consenso tra datore di lavoro e lavoratore per l'attribuzione degli incentivi, ed hanno evidenziato l'esigenza di individuare strumenti più incisivi per la gestione degli esuberanti, osservando come fino ad oggi essa sia stata attuata anche attraverso il ricorso al pensionamento anticipato, soprattutto nei settori, come la piccola impresa, il commercio e l'artigianato, che non fruiscono dei tradizionali ammortizzatori sociali. In tal senso si sono espresse, in particolare, la Confapi e la Confcommercio, ed anche l'Associazione bancaria italiana (ABI) ha auspicato l'adozione di norme di raccordo tra la riforma previdenziale e la disciplina del Fondo per la gestione degli esuberanti nel comparto, al fine di assicurare la piena funzionalità dello strumento contrattuale di categoria per il sostegno del reddito.

Molte associazioni hanno poi rilevato che gli effetti sulla finanza pubblica delle misure di incentivo potrebbero risultare sostanzialmente neutri o molto contenuti, considerando anche il prevedibile aumento della propensione al pensionamento all'avvicinarsi del 31 dicembre 2007: a questo proposito, la Confindustria suggerisce l'adozione di un meccanismo di incentivi e disincentivi, basato sull'applicazione di coefficienti di correzione delle prestazioni di anzianità liquidate anteriormente ad una data età anagrafica e maggiorazioni nei trattamenti liquidati in età più elevate. Le organizzazioni sindacali, peraltro, sono nella loro generalità, contrarie a qualsiasi ipotesi di disincentivo.

Sugli effetti finanziari della riforma, sono stati svolti pochi, ma significativi rilievi. Giova in particolare richiamare le stime dell'INPS, che, in relazione alle misure di elevamento dell'anzianità contributiva a decorrere dal 2008, prevede minori oneri pensionistici, connessi al rinvio del pensionamento di anzianità, per circa 7 miliardi di euro nel 2013, ed una minore incidenza della spesa pensionistica per lo 0,4 per cento del PIL, a partire dallo stesso anno. Lo scostamento di 0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni della Ragioneria generale dello Stato – che, nella relazione tecnica si riferisce a una riduzione della spesa pensionistica pari allo 0,7 per cento del PIL – è stata motivata dal Commissario straordinario dell'INPS in relazione alla diversa platea presa in considerazione: mentre l'INPS fa riferimento ai lavoratori dipendenti privati, i dati della Ragioneria generale dello Stato, che tengono conto dell'aggiornamento del quadro macroeconomico per l'anno 2003, effettuato nella Relazione revisionale e programmatica per il 2004, si basano sulla generalità dei lavoratori, pubblici e privati. Si tratta comunque di dati di notevole rilievo, e sui quali sarà interessante conoscere anche l'avviso che esprimerà la Commissione bilancio.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GRUOSSO (*DS-U*) ricorda che il giudizio fortemente critico espresso dalla sua parte politica sul disegno di legge delega per la riforma del sistema previdenziale risulta confermato ed aggravato dalla pre-

sentazione dell'emendamento del Governo, che scardina la riforma del 1995 e configura una vera e propria controriforma. Nella prospettiva di salvaguardare l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale, garantendo i diritti e le legittime aspirazioni delle nuove generazioni, le precedenti riforme promosse dai Governi Amato, Dini e Prodi hanno conseguito risultati molto rilevanti per quanto riguarda il contenimento della spesa, la difesa del livello delle prestazioni, e in particolare di quelle meno elevate, la tutela dei diritti acquisiti e l'armonizzazione contributiva tra i diversi regimi. Distaccandosi radicalmente da tale impostazione il disegno di legge n. 2058 mina invece il principio di solidarietà che costituisce il presupposto costituzionale sul quale poggia il sistema previdenziale pubblico.

Forti perplessità sorgono anche per il metodo con cui la riforma è stata proposta all'opinione pubblica, con il ben noto messaggio televisivo del Presidente del Consiglio, in un clima drammatizzato ad arte per eludere il confronto con le parti sociali, a conferma di una vocazione autoritaria del Governo, già manifestatasi in altre occasioni, e che rischia oggi di far precipitare il Paese in una nuova fase di scontro sociale, dopo l'aspro conflitto verificatosi sulle proposte di modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Nel merito – prosegue il senatore Gruosso – il provvedimento all'esame esclude interventi significativi sul sistema pensionistico fino al 31 dicembre 2007, salvo prevedere la possibilità di fruire fino a tale data di un incentivo pari al 32 per cento dello stipendio lordo per i lavoratori dipendenti privati che volontariamente rinuncino al pensionamento pur avendo maturato i relativi requisiti. L'utilità di tale incentivo ai fini del contenimento della spesa pensionistica è tutta da dimostrare, mentre è certo che il peso maggiore della riforma graverà soprattutto su coloro che maturano i requisiti per l'accesso ai trattamenti subito dopo il 31 dicembre 2007: tale data costituisce infatti uno spartiacque destinato a determinare forti e ingiustificate disparità di trattamento tra i lavoratori. Un prolungamento dell'età pensionabile immediato ma graduale sarebbe stato più logico e più produttivo per i conti pubblici e avrebbe consentito di realizzare condizioni di maggiore equità tra le generazioni.

Anche il nodo della previdenza complementare resta sostanzialmente irrisolto: nella precedente Legislatura, i Governi di centro-sinistra posero il problema dell'incentivazione della previdenza integrativa, ma dovettero fare i conti con la tiepidezza dei sindacati e con una decisa resistenza degli industriali nei confronti di qualsiasi ipotesi di utilizzare a tal fine il trattamento di fine rapporto. Come allora, anche oggi il decollo della previdenza complementare presuppone forti garanzie per quel che concerne la trasparenza della gestione e la certezza dei rendimenti. La decontribuzione e il conferimento obbligatorio del TFR ai fondi pensione, previsti dal disegno di legge n. 2058, vanno nella direzione opposta: la decontribuzione è destinata a produrre una flessione vistosa nelle entrate dell'INPS e un onere aggiuntivo per la finanza pubblica suscettibile di diventare sempre più gravoso nel corso degli anni, come si può evincere anche dalla lettura della Relazione tecnica redatta dagli uffici governativi. L'ipotesi ventilata

dal Governo, di far fronte a tale riduzione di gettito con l'aumento dei contributi a carico dei lavoratori parasubordinati, oltre a risultare socialmente iniqua, è del tutto inadeguata e assicurerebbe la copertura solo per un breve periodo.

Il principio di delega relativo alla totalizzazione dei contributi rivela che il Governo, malgrado il varo recente di una riforma del mercato del lavoro realizzata all'insegna della flessibilità, mostra una scarsa attenzione per le esigenze dei lavoratori temporanei, prevedendo infatti la possibilità di utilizzare solo i versamenti contributivi protratti per almeno cinque anni nella stessa gestione previdenziale. Tale limitazione va superata, nel senso di pervenire a una normativa che assicuri la possibilità, per il lavoratore, di fruire di tutti i periodi di versamento ai fini dell'accesso e del calcolo dei trattamenti. Anche la norma sulla certificazione non manca di suscitare forti perplessità, poiché la garanzia dei diritti ai quali essa intende pervenire rimane del tutto opinabile, e suscettibile di essere vanificata qualora intervengano ulteriori modifiche normative.

In conclusione, il senatore Grosso auspica che il Governo ritiri l'emendamento 1.0.1 e si adoperi per creare le condizioni idonee ad avviare un confronto serio con le parti sociali, tale da dare luogo a soluzioni ampiamente condivise. Lo sciopero generale previsto per il 6 dicembre darà infatti la misura dell'ampiezza dell'opposizione sociale e politica nei confronti della riforma previdenziale proposta dall'Esecutivo.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) ricorda che all'atto della presentazione del disegno di legge n. 2058, il Governo dichiarò che gli obiettivi della riforma previdenziale riguardavano essenzialmente l'omogeneizzazione dei trattamenti previdenziale e dei relativi regimi contributivi, nonché il rafforzamento della previdenza complementare, necessaria a compensare la più ridotta entità delle pensioni calcolate secondo il sistema contributivo. Le disposizioni all'esame e in particolare quelle contenute nell'emendamento del Governo, risultano però inadeguate a realizzare tali obiettivi e presentano non poche contraddizioni. Ad esempio, il ricorso ad un sistema di incentivi per prolungare la vita lavorativa è difficilmente conciliabile con la sostanziale rimozione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e redditi da lavoro; il rinvio del pensionamento è altresì in contrasto con l'esigenza, diffusa soprattutto nelle grandi aziende, di favorire l'uscita dei lavoratori più anziani, esigenza peraltro che il Governo non ha mancato di assecondare, emanando, in passato, norme relative ai pensionamenti anticipati.

Non si considera poi che le riforme realizzate nel 1992, nel 1995 e nel 1997 garantiscono la stabilità e l'equilibrio del sistema e, ove si fosse voluto rafforzare tale situazione, la strada più lineare sarebbe stata quella di procedere al confronto con le parti sociali nell'ambito della verifica dei conti previdenziali prevista per il 2005.

Sempre in materia di incentivazione alla permanenza al lavoro – prosegue il senatore Ripamonti – la Camera dei deputati, con una iniziativa senz'altro apprezzabile, ha soppresso la norma relativa alla novazione

del rapporto di lavoro: in tal modo, tuttavia, il prolungamento incentivato dell'attività lavorativa si è trasformato in un vero e proprio diritto soggettivo che, come tale, non mancherà di dare adito alle rivendicazioni di alcune categorie di lavoratori pubblici che già oggi, secondo gli ordinamenti vigenti, possono prolungare la loro permanenza al lavoro.

La delega all'esame non prevede poi un sistema di disincentivi poiché il sistema di calcolo contributivo già di per sé costituisce un deterrente strutturale verso l'abbandono precoce del lavoro.

L'istituzione di una gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione, già prevista dal disegno di legge n. 2058 e ora inserita nel decreto-legge n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, costituisce un elemento positivo, ed è auspicabile che l'obbligo assicurativo venga esteso anche ai lavoratori occasionali, come prevede l'articolo 3 del disegno di legge all'esame. Occorre però chiarire per quali finalità verrà utilizzato il maggiore gettito contributivo; esso, secondo il senatore Ripamonti dovrebbe essere finalizzato soprattutto a finanziare l'estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori, come i cosiddetti parasubordinati, che attualmente ne sono sprovvisti. Sarebbe invece deprecabile l'ipotesi di utilizzare tali risorse per coprire gli oneri derivanti dalla decontribuzione, che costituisce una misura di destrutturazione del sistema previdenziale pubblico, destinata a danneggiare in particolare i lavoratori più giovani – che fruiranno di trattamenti irrisori – e a compromettere l'equilibrio finanziario dell'INPS. Altrettanto discutibile appare il principio di delega relativo all'obbligo di deferire il TFR ai fondi pensionistici: si tratta infatti di salario differito che, come tale, deve rimanere nella piena disponibilità dei lavoratori. L'obbligo di conferimento muta inoltre la natura stessa del TFR, in quanto trasforma la garanzia dei rendimenti in capitale di rischio. Non appare poi credibile il principio di delega che subordina il conferimento del TFR all'assenza di oneri per le imprese e, a tal fine, ferma restando la necessità di misure volte ad agevolare l'accesso al credito, soprattutto per le piccole e medie imprese, occorrerà impegnarsi a fondo affinché i predetti oneri non vengano a gravare sui lavoratori.

L'avvio della previdenza complementare richiede inoltre adeguate forme di incentivazione fiscale e, anche a tale proposito, non si può non sottolineare l'erroneità della scelta di pervenire ad una piena parificazione tra fondi chiusi e fondi aperti, né è condivisibile l'introduzione del cosiddetto principio della «portabilità», mentre, d'altra parte, andrebbero rafforzate le funzioni di vigilanza e di garanzia della Commissione di vigilanza sui fondi pensione che, per il suo ruolo, dovrebbe assumere i connotati di una vera e propria autorità amministrativa indipendente. Occorrerebbe poi, per quello che riguarda l'articolo 8, fare riferimento alla delega già prevista nella legge n. 335 del 1995, rendendo più stringenti gli attuali criteri e principi direttivi, troppo ampi.

Soffermandosi sull'emendamento governativo, il senatore Ripamonti rileva che l'unica vera misura strutturale in esso contenuta riguarda l'elevazione dei requisiti per l'accesso ai trattamenti a partire dal 2008. Con decorrenza dal prossimo esercizio finanziario, il minor gettito contributivo

e fiscale non risulterebbe invece compensato dalla più ridotta spesa pensionistica. È possibile riscontrare un timido riferimento a questo profilo anche nella relazione tecnica predisposta dal Governo. Inoltre, poiché gli incentivi al prolungamento della vita lavorativa si configurano come un vero e proprio diritto soggettivo, è impensabile che essi non debbano essere estesi anche ai lavoratori pubblici, senza i vincoli e le condizioni poste nell'emendamento governativo.

È ragionevole prevedere che, dopo il 2008, la nuova disciplina si rivelerà insostenibile sul piano politico e sociale: occorre comunque che il Governo chiarisca come intende utilizzare i risparmi indicati nella relazione tecnica. Essi, secondo il senatore Ripamonti, debbono restare in ambito previdenziale e sostenere il riordino in senso universalistico del sistema degli ammortizzatori sociali.

Si dovrebbe inoltre assicurare un'effettiva separazione tra spesa previdenziale e spesa assistenziale, evitando le ambiguità che hanno indotto, in passato, a classificare come spesa pensionistica le note misure per l'incremento ad un milione di lire al mese dei trattamenti pensionistici meno elevati o l'assorbimento nell'INPS del fondo dei dirigenti di azienda che presentava e presenta un notevole *deficit*. Qualora si dovesse prevenire ad un serio confronto con le parti sociali, sarebbe inoltre opportuno predisporre norme volte ad assicurare una effettiva omogeneizzazione dei trattamenti e dei regimi contributivi, a promuovere il decollo della previdenza integrativa, ad assicurare la copertura contributiva per i periodi di inattività dei lavoratori temporanei.

Purtroppo, occorre prendere atto che il Governo ha elaborato le sue proposte in materia previdenziale animato solo dalla preoccupazione di rendere più accetta alla Commissione europea la situazione di estrema precarietà dei conti pubblici e di prevenire l'abbassamento del *rating* del debito pubblico italiano, insistentemente ventilato dalle agenzie specializzate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che, sulla base di quanto è stato in precedenza stabilito, la seduta già convocata per questa sera alle ore 20,30 non avrà più luogo. La discussione generale sul disegno di legge n. 2058 e sui disegni di legge connessi proseguirà pertanto nella seduta già convocata per domani, giovedì 4 dicembre alle ore 14,15.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

174^a seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e devoluzione Brancher.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SALINI (*FI*) osserva preliminarmente come il disegno di legge in esame proponga una revisione complessiva del disegno organizzativo dello Stato delineato dalla parte seconda della Costituzione.

Considera in particolare, per quanto attiene alla competenza della Commissione Igiene e Sanità, l'articolo 30, che – novellando il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione – modifica l'attuale riparto di competenze legislative tra Stato e regioni. Tale articolo attribuisce alla competenza legislativa esclusiva delle regioni alcune materie, tra cui l'«assistenza e organizzazione sanitaria».

Osserva quindi che non viene modificato il terzo comma del citato articolo 117, che annovera tra i settori oggetto di legislazione concorrente (in base alla quale spetta allo Stato la determinazione dei soli principi fondamentali) la «tutela della salute».

L'articolo 30 del disegno di legge costituzionale n. 2544, pertanto assegna alla competenza legislativa esclusiva delle regioni solo una parte di quest'ultima materia, corrispondente ai profili attinenti all'assistenza e all'organizzazione sanitaria.

Il relatore ricorda inoltre che, ai sensi del primo comma del suddetto articolo 117 della Costituzione, la competenza legislativa esclusiva delle

regioni (così come quella dello Stato) deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Cita quindi, tra le norme costituzionali cui la legislazione esclusiva delle regioni non può derogare, quelle poste dall'articolo 32 (il quale recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»), dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) (che conferisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale), dall'articolo 120, secondo comma, (in base al quale il Governo può sostituirsi agli organi degli enti territoriali in talune fattispecie, tra cui quando ricorra l'esigenza di tutelare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali).

Ricorda che, a differenza dell'articolo 30 in esame, l'A.S. n. 1187-B prevede, in luogo della diretta attribuzione alle regioni della competenza legislativa esclusiva in materia di assistenza e organizzazione sanitaria, che i medesimi enti possano «attivare» la competenza esclusiva. In proposito nota che, come rilevato dalla dottrina, in base al concetto di «attivazione», ciascuna regione avrebbe la mera facoltà, qualora lo ritenesse politicamente opportuno e sostenibile dal punto di vista finanziario ed amministrativo, di esercitare la competenza legislativa esclusiva, mentre il termine «spetta» (adoperato dall'articolo 30) sembra stabilire un potere-dovere di esercizio della medesima competenza.

Il relatore richiama quindi l'attenzione della Commissione sull'articolo 11 del disegno di legge in esame, che novella l'articolo 70 della Costituzione. In particolare, riguardo alla competenza legislativa concorrente, il secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 11 attribuisce al nuovo Senato federale la competenza a decidere in via primaria, nonché in via definitiva, dopo le eventuali modifiche proposte dalla Camera, sulle leggi concernenti la determinazione dei principi fondamentali, i quali, in tale ambito, costituiscono l'unico profilo riservato allo Stato.

Osserva infine che, ai sensi del successivo terzo capoverso, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere – con l'eventuale ricorso ad una commissione mista paritetica, ai fini del raggiungimento di un accordo – in alcune materie, tra cui la perequazione delle risorse finanziarie.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) prende la parola osservando che, vista la complessità della materia, l'esame del disegno di legge costituzionale n. 2544 dovrebbe essere rinviato, in modo da consentire il necessario approfondimento.

Il presidente TOMASSINI consente con la proposta del senatore Mascioni. Dà quindi la parola al sottosegretario Brancher affinché illustri la posizione del Governo e fornisca alla Commissione gli elementi necessari ad una più completa comprensione del testo in esame.

Il sottosegretario BRANCHER interviene affermando che il disegno di legge costituzionale n. 2544 costituisce il completamento e l'integrazione necessari delle riforme costituzionali approvate nella scorsa legislatura. Per quanto riguarda più direttamente gli aspetti di competenza della Commissione igiene e sanità, osserva che l'articolo 30 del progetto in esame, volto a modificare l'articolo 117 quarto comma della Costituzione, non produce alcun effetto abrogativo rispetto alle competenze già previste dall'articolo 117, commi secondo e terzo, risultando così garantita la permanenza, in capo allo Stato, di talune materie che consentono di assicurare l'unitarietà d'indirizzo dell'ordinamento, tra le quali sono comprese la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela della salute.

Ricorda quindi come il disegno di legge costituzionale in titolo interessa l'organizzazione ed il funzionamento del sistema bicamerale, prevedendo l'istituzione di un Senato federale, la cui peculiarità è costituita dalla rappresentanza territoriale dei senatori.

Il sottosegretario Brancher si sofferma quindi su quanto previsto dall'articolo 11, volto a modificare l'articolo 70 della Costituzione, riguardante la formazione delle leggi. Il primo comma del novellato articolo 70 attribuisce alla Camera dei deputati la funzione di esaminare i disegni di legge concernenti le materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui sono ricompresi quelli attinenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Una volta approvati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale, che li esamina solo nel caso in cui venga avanzata richiesta da parte della maggioranza dei suoi componenti entro dieci giorni dalla trasmissione. Entro i successivi trenta giorni il Senato delibera sul progetto, proponendo eventuali modificazioni sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. Qualora il Senato non proponga modificazioni la legge può essere direttamente promulgata. I termini sono ridotti alla metà per l'esame dei disegni di legge di conversione dei provvedimenti di urgenza. Al secondo comma dell'articolo 70, come modificato dal disegno di legge costituzionale in titolo, viene disciplinato il procedimento di esame dei disegni di legge concernenti materie di competenza statale concorrente, in ordine alle quali il legislatore statale deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali. Spetta in queste ipotesi al Senato federale esaminare i disegni di legge ed alla Camera proporre eventuali modificazioni, in maniera del tutto speculare rispetto al procedimento disciplinato dal primo comma. Al terzo comma dell'articolo 70 è previsto che la funzione legislativa debba essere esercitata collettivamente dalle due Camere in alcuni casi specificamente indicati.

Rileva inoltre che il disegno di legge costituzionale in esame assegna ai Presidenti delle Camere le funzioni di convocare una Commissione mi-

sta paritetica incaricata di proporre un testo condiviso in caso di permanente disaccordo tra le due Assemblee, e di decidere su eventuali questioni di competenza tra i due rami del Parlamento.

Ricorda che il Governo, ottemperando all'impegno assunto in sede di Conferenza Unificata, ha presentato un emendamento volto ad assicurare il carattere bicamerale delle leggi riguardanti l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Conclude affermando che il Governo considera il testo in esame un punto di equilibrio importante e si appresta a seguire con attenzione le indicazioni che emergeranno dal confronto parlamentare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

269^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 novembre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconti delle sedute odierne.

Il presidente MULAS (AN) dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in quanto non in diretta correlazione con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, gli emendamenti 1.228, 1.229, 1.231, 1.232, 1.233, 1.234 e 1.235.

Sono altresì improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, e del paragrafo 5.2 della circolare del 10 gennaio 1997 del Presidente del Senato, sulla istruttoria legislativa delle Commissioni, in quanto manifestamente lesivi della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto, gli emendamenti 1.11, 1.42, 1.45 ed 1.48.

Infine, l'emendamento 1.184 è dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 100, comma 8 del Regolamento, in quanto privo di reale portata modificativa.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*), intervenendo in relazione agli emendamenti dichiarati improponibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, chiede che la Presidenza possa consentire di riformulare gli emendamenti 1.229, 1.231 ed 1.232, in modo tale che essi possano chiaramente riferirsi al comma 24 dell'articolo unico, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Analoga richiesta è poi avanzata anche in ordine all'emendamento 1.228 che investe il comma 5 dell'articolo unico.

Il presidente MULAS (*AN*) accoglie la richiesta del senatore Turrone con riferimento all'emendamento 1.229, a condizione che venga riformulato in modo che sia strettamente correlato al comma 24 dell'articolo unico, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e quindi riferito alla questione relativa alla determinazione dell'indennizzo.

Analoga possibilità non sembra invece sussistere per quanto riguarda gli emendamenti 1.231 e 1.232.

Per quanto concerne invece l'emendamento 1.228, quand'anche riformulato, esso sarebbe comunque improponibile ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, e del paragrafo 5.2 della circolare del 10 gennaio 1997 del Presidente del Senato, sulla istruttoria legislativa delle Commissioni, in quanto manifestamente lesivo della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*), dopo aver osservato che il comma 32 dell'articolo unico, è stato oggetto di modifiche sostanziali da parte dell'altro ramo del Parlamento, ritiene, riservandosi di intervenire sul merito di tale disposizione, che sia necessario sottoporre al parere della Commissione bilancio gli emendamenti riferiti a questa parte dell'articolo che potrebbe interferire con quanto disposto, in tema di condono edilizio, dall'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni della legge n. 326 del 2003. In particolare, infatti, si potrebbe ritenere preferibile il meccanismo previsto dal menzionato comma 32 dell'articolo unico – nel quale la sanatoria delle violazioni paesistiche non risulta condizionata al pagamento di alcuna oblazione – rispetto a quanto invece stabilito nel decreto-legge n. 269 del 2003 nel quale, al contrario, la possibilità di avvalersi della sanatoria è connessa al pagamento di un'oblazione da cui, peraltro, si attende parte delle entrate finanziarie della manovra di finanza pubblica per il 2004. Peraltro, lo stesso comma 32 dell'articolo unico si presta ad ulteriori rilievi non solo perché esso introduce una sanatoria a regime, con un campo di applicazione ben più vasto rispetto al testo approvato dal Senato della Repubblica, ma soprattutto perché altera e snatura il ruolo delle sovrintendenze, le quali, in qualità di autorità amministrative, si vedrebbero investite di un onere notevole perché dal loro parere favorevole si determinerebbe l'estinzione dei reati legati all'assenza o alla difformità delle prescritte autorizzazioni.

Il presidente MULAS (AN) prende atto della richiesta avanzata dal senatore Giovanelli, assicurandogli che darà disposizioni agli uffici affinché siano trasmessi alla Commissione bilancio, per il relativo parere, anche gli emendamenti riferiti al comma 32 dell'articolo unico che, peraltro, per quanto di competenza, sono stati già trasmessi anche alla Commissione giustizia.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN), osserva che, con riferimento al comma 32 dell'articolo unico, si sta creando notevole confusione, poiché da più parti si sostiene erroneamente che esso introdurrebbe l'ennesima sanatoria in campo edilizio. Tuttavia, tale posizione non risulta essere corrispondente al dato normativo che emerge dalle previsioni del testo unico in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 e della legge n. 47 del 1985.

Il senatore ROLLANDIN (Aut) appone la propria firma sugli emendamenti 1.63, 1.146 e 1.166.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

270^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute odierne.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) illustra gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo DS, alcuni dei quali – relativi al comma 5 – mirano ad ampliare i tempi previsti per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi, così da rendere possibile un adeguato approfondimento delle bozze di testo unico.

Altri emendamenti presentati dalla sua parte politica sono poi riferiti al comma 32 che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, reca una inammissibile sanatoria permanente la quale, oltretutto, non potrebbe che snaturare il ruolo delle soprintendenze; ciò in quanto al giudizio di compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti, giudizio rimesso alle soprintendenze, conseguirebbe l'estinzione di ogni illecito penale in materia paesaggistica, con il che l'interesse generale a che vengano sanzionati i comportamenti penalmente illeciti subirebbe un *vulnus* a seguito di una valutazione di un organo amministrativo. In tal modo, si renderebbe precaria tutta la normativa di tutela dei vincoli paesaggistici, indebolendo la legislazione in materia di tutela dell'ambiente.

Il testo pervenuto dalla Camera dei deputati è quindi assai peggiore di quello che era stato a suo tempo approvato dal Senato, in quanto la sanatoria viene estesa anche ai casi di assenza di autorizzazione e di aumento delle superfici utili o dei volumi assentiti, e ciò in spregio al principio della certezza del diritto e delle sanzioni.

Invita pertanto il Presidente della Commissione a farsi interprete delle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Il presidente NOVI assicura il senatore Giovanelli che è sua ferma intenzione farsi pienamente carico delle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio e ricorda che il tanto controverso comma 32 del disegno di legge di delega ambientale mira a novellare l'articolo 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.

La novella in questione prevede che, per i lavori compiuti in assenza o in difformità dall'autorizzazione prevista dal comma 1 dell'articolo 163, l'accertamento di compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti comporta l'estinzione del reato di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 163.

In realtà però la tanto controversa disposizione potrebbe essere destinata ad avere vita molto breve, e a rimanere in vigore per uno o due mesi.

Difatti, l'intero testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, di cui al citato decreto legislativo n. 490 del 1999 – e quindi anche la novella che verrebbe introdotta all'articolo 163 con il controverso comma 32 del disegno di legge di delega – verrà con tutta probabilità integralmente abrogato e sostituito dal nuovo «Codice dei beni culturali e paesaggistici», il cui schema è stato già presentato alle Camere per il previsto parere parlamentare.

Il nuovo Codice dei beni culturali e paesaggistici dovrebbe essere adottato entro la fine del prossimo mese di gennaio, sostituendo, come si è detto, il vecchio testo unico. Oltretutto, l'articolo 184 dello schema di decreto recante il nuovo Codice prevede l'abrogazione espressa dell'intero vecchio testo unico.

Va evidenziato infine che il nuovo Codice, all'articolo 181, riproduce testualmente l'articolo 163 del testo unico ancora vigente, senza ovviamente far menzione alcuna di quanto contenuto nella novella che si vorrebbe introdurre col comma 32 del disegno di legge di delega.

Pertanto, appare quanto mai opportuno approvare subito, entro la fine dell'anno, il disegno di legge in titolo, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, perché così facendo la sanatoria di cui al comma 32 avrebbe vita assai breve e verrebbe sostanzialmente azzerata dal nuovo Codice dei beni ambientali e paesaggistici.

Il senatore TURRONI (*Ver-U*) prende atto con soddisfazione di quanto testè affermato dal presidente Novi, il quale su una questione di assoluto rilievo, ha preso chiaramente una posizione in favore della legalità e delle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio, posizione che sembra rispecchiarsi in quella assunta dal ministro Urbani.

Peraltro, l'*iter* proposto dal presidente Novi non appare del tutto convincente, in quanto vi è il rischio che venga varato un provvedimento di proroga della delega concessa al Governo per l'adozione del nuovo Codice dei beni ambientali e paesaggistici, con il che la sanatoria di cui al comma 32 del provvedimento in titolo entrerebbe in vigore ed avrebbe modo di produrre i suoi nefasti effetti per qualche mese.

Invita pertanto il presidente Novi a verificare quale sia la soluzione preferibile, allo scopo di salvaguardare al meglio gli interessi di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Il presidente NOVI assicura il senatore Turrone che approfondirà la questione; peraltro, sembra proprio che, qualora il nuovo Codice dei beni ambientali e paesaggistici dovesse essere adottato entro il prossimo mese di gennaio, la vigenza per qualche settimana della disposizione di cui al comma 32 del provvedimento in titolo non avrebbe modo di creare grossi problemi, in quanto è difficile immaginare che le soprintendenze effettuino nel giro di pochi giorni gli accertamenti di compatibilità paesistica che dovessero essere richiesti da chi ha compiuto lavori in assenza o difformità dall'autorizzazione paesistica. Se così è appare sicuramente preferibile approvare subito definitivamente il disegno di legge di delega ambientale, nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TURRONI (*Ver-U*) ricorda che nella scorsa primavera aveva convenuto sull'opportunità di non dare rilievo formale ad alcune considerazioni che aveva svolto in sede di esame del disegno di legge n. 2161, recante provvidenze in favore del comune di Pescaglia.

Sennonché, in quella occasione era stato personalmente chiamato dal Presidente del Senato, al quale ebbe modo di far presente come fosse alquanto inopportuno esaminare un provvedimento che destinava fondi ad un comune nel quale lo stesso Presidente del Senato aveva interessi elettorali. Il presidente del Senato gli rispose che il comune di Pescaglia non rientrava affatto nel suo collegio.

Quella vicenda ritorna oggi di attualità in quanto è stato inopinatamente assegnato all'8^a Commissione permanente, in sede deliberante, il disegno di legge n. 2582, che destina risorse per l'effettuazione di alcune opere pubbliche, includendo tra i beneficiari anche il comune di Pescaglia.

Ad avviso del senatore SPECCHIA (*AN*) ciò che desta perplessità non è certo il provvedimento testè menzionato dal senatore Turroni, quanto piuttosto la prassi, da tutti condivisa, tanto dalla maggioranza quanto dall'opposizione, di esaminare in seno alla Commissione bilancio i provvedimenti recanti le cosiddette finalizzazioni, con le quali ogni anno si suddividono le risorse disponibili per l'effettuazione delle opere pubbliche, senza alcuna trasparenza.

Il presidente NOVI osserva che tanto il disegno di legge n. 2161, il cui esame aveva avuto inizio in seno alla 13^a Commissione permanente, quanto il disegno di legge n. 2582, hanno sicuramente il pregio dell'assoluta trasparenza, in quanto indicano chiaramente ed in modo corretto i destinatari delle risorse finanziarie stanziare.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI ED ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1753-B

Art. 1.

1.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Nel caso di parere difforme da parte delle competenti commissioni parlamentari, è convocata una apposita commissione bicamerale che esamina i testi ed esprime, entro centottanta giorni dalla formazione, un parere vincolante».

1.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

1.3

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

1.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «trenta giorni» fino a: «decreti legislativi» con le seguenti: «e non oltre sessanta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno degli schemi di decreto legislativo».

1.5

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.6

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

1.7

VALLONE, LIGUORI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

1.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, secondo periodo, prima delle parole: «trenta giorni», premettere le seguenti: «un termine minimo di».

Conseguentemente, dopo la parola «assegnazione», aggiungere le seguenti: «ed entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di trasmissione».

1.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «decreti legislativi», aggiungere le seguenti: «termine raddoppiato nel caso di trasmissione di più schemi di decreto, al fine di consentire una analisi adeguata ed approfondita degli stessi».

1.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «decreti legislativi», aggiungere le seguenti: «con forza vincolante e».

1.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, terzo periodo, prima delle parole: «Al fine della verifica», premettere le seguenti: «Le Commissioni possono avvalersi di collaborazioni specializzate in materia di tutela ambientale nella valutazione dell'impianto della regolamentazione recata sugli schemi sui vigenti livelli di salvaguardia e promozione dell'ambiente».

1.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, terzo periodo, premettere il seguente: «Gli schemi di decreto devono altresì essere accompagnati da una relazione recante l'analisi di compatibilità con la vigente disciplina comunitaria in materia ambientale».

1.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

1.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «I pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari vincolano il Governo. Al fine di garantire la maggior partecipazione possibile al processo di formazione dei testi unici ambientali, il Governo convoca altresì una Conferenza nazionale sulla legislazione ambientale prima dell'emanazione dei decreti legislativi, garantendo la partecipazione delle associazioni di protezione ambientale, l'informazione ai cittadini e la partecipazione del pubblico nei processi decisionali, nel rispetto dei principi di cui alla Convenzione di Aarhus ed alla legge 16 marzo 2001, n. 108».

1.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «Al fine della», aggiungere le seguenti: «valutazione della compatibilità della normativa recata dagli schemi con i livelli di protezione ambientale garantiti dalla normativa comunitaria nonché».

1.16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: «verifica», aggiungere le seguenti: «del miglioramento della qualità ambientale di cui al comma 8 lettera a) e».

1.17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «del principio» con le seguenti: «dei principi».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «lettera c)».

1.18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «lettera c)» con le seguenti: «lettera b)».

1.19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «lettera c)» aggiungere le seguenti: «nonché al fine di valutare l'ammontare delle maggiori spese eventualmente richieste per garantire il rispetto delle lettere a) e b) del medesimo comma.».

1.20

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: «altresì» aggiungere le seguenti: «e dell'effetto di tale principio sul rispetto dei principi di cui alle lettere a) e b) del citato comma 8».

1.21

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «relazione tecnica» aggiungere le seguenti: «nella quale devono essere evidenziati i livelli di spesa per ciascun settore ambientale trattato nello schema assegnato nonché l'evoluzione della spesa necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 8 ed il raffronto con il quinquennio precedente».

1.22

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in assenza della quale non è possibile iniziare l'esame degli schemi».

1.23

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora le Commissioni competenti ritengano opportuno approfondire gli effetti del vincolo di invarianza degli oneri sul livello di qualità e protezione dell'ambiente e richiedere al Governo ulteriori valutazioni relative alle tematiche trattate nella relazione tecnica, il termine di trenta giorni è sospeso per un massimo di ulteriori quindici giorni, nelle more dei quali le Commissioni possono svolgere anche le ulteriori audizioni ritenute necessarie».

1.24

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il Governo, prima di ritrasmettere alle Camere gli schemi di decreto per l'espressione del parere definitivo, acquisisce il parere della Commissione europea e lo comunica alle competenti Commissioni parlamentari affinché

possano valutare i relativi profili di compatibilità con l'ordinamento ambientale comunitario».

1.25

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole «Il Governo», aggiungere le seguenti: «consultate le organizzazioni di protezione ambientale e».

1.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «tenuto conto dei» con le seguenti: «in ottemperanza ai».

1.27

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «dei pareri» aggiungere le seguenti: «vincolanti».

1.28

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 4 ed al presente comma» con le seguenti: «prescritti, ed avendo trasmesso ciascuno schema di decreto alla Commissione europea al fine di acquisirne il parere in ordine al rispetto dei principi comunitari».

1.29

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «presente comma», aggiungere le seguenti: «indice una Consulta nazionale sullo stato dell'ambiente al fine di garantire la concertazione con le organizzazioni di tutela ambientale, le organizzazioni sindacali e degli imprenditori in vista della predisposizione degli schemi definitivi ed».

1.30

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, quarto periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «centoventi».

1.31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola: «osservazioni» aggiungere la seguente: «motivate».

1.32

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, quarto periodo, sopprimere la parola: «eventuali».

Conseguentemente, dopo la parola: «modificazioni» aggiungere le seguenti: «prescritte nei pareri di cui al presente comma».

1.33

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «i testi per il parere»
aggiungere le seguenti: «vincolante e».*

1.34

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

*Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con
le seguenti: «sessanta giorni».*

1.35

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con
le seguenti: «sessanta giorni».*

1.36

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

*Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con
le seguenti: «quaranta giorni».*

1.37

VALLONE, LIGUORI

*Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «entro venti giorni»
con le seguenti: «entro trenta giorni».*

1.38

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indicando specificamente le disposizioni che non rispondenti ai principi ed ai criteri generali e specifici di delega o tali da ridurre il livello di protezione e qualità ambientale previgenti».

1.39

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Il Governo apporta le modificazioni e le integrazioni eventualmente presenti nel parere e, acquisito il parere della Commissione europea in ordine alla compatibilità comunitaria delle disposizioni in esame, emana i decreti legislativi».

1.40

IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, GIOVANELLI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «Decorso inutilmente tale termine» fino alla fine del comma.

1.41

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere il quinto periodo.

1.42

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Al fine di supportare le competenti commissioni parlamentari una commissione tecnica composta da non più di ventuno esperti di elevata qualificazione, no-

minati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale ne è stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della predetta commissione è autorizzata la spesa di un milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2004. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione del comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente disposizione».

1.43

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole: «decorso inutilmente tale termine» con le seguenti: «In caso di mancato recepimento di rilievi riguardanti la compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di ambiente o di parere contrario delle Commissioni».

1.44

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «decreti legislativi» aggiungere la seguente: «non».

1.45

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: «legislativa» con le seguenti: «di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituito un comitato consultivo per la legislazione ambientale, formato da quaranta membri scelti fra esperti in materia di tutela ambientale, per svolgere funzioni di supporto alle

Commissioni parlamentari nell'analisi degli schemi di decreto legislativo trasmessi dal governo. Per del predetto comitato è autorizzata la spesa di un milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2004. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente comma. Il Governo, recependo le indicazioni espresse in sede di primo parere dalle Camere, ritrasmette alle competenti commissioni parlamentari gli schemi di decreto opportunamente modificati o integrati entro sessanta giorni dall'espressione del primo parere. Le Camere esprimono il parere definitivo entro sessanta giorni dalla trasmissione degli schemi».

1.46

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora un decimo dei componenti delle Commissioni parlamentari ne faccia richiesta, il parere definitivo sugli schemi di decreto è deliberato dalle rispettive assemblee di Camera e Senato, entro il termine di sessanta giorni dal decorso del termine assegnato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere».

1.47

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«Nel caso di parere difforme da parte delle competenti commissioni parlamentari, il Governo non può emanare i decreti».

1.48

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di supportare le competenti commissioni parlamentari nell'analisi degli schemi di decreto legislativo e nella valutazione dell'impatto della regolamentazione, nonché di fornire analoghe informazioni a tutti i cittadini o alle associazioni che ne facciano richiesta, è istituita una commissione tecnica composta da non più di ventuno esperti di elevata qualificazione in materia di tutela ambientale, scelti tra i dipendenti di ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con qualifica funzionale non inferiore alla 1-C e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale ne è stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il funzionamento della predetta commissione è autorizzata la spesa di un milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2004. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione del comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente disposizione».

1.49

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole da: «nonché certezza» fino alla fine della lettera.

1.50

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, lettera b), sostituire la parola: «certezza» con la seguente: «inasprimento».

1.51

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, lettera b), dopo la parola: «certezza» aggiungere le seguenti: «ed efficacia».

1.52

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «nonché certezza» inserire le seguenti: «dell'applicazione».

1.53

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «certezza delle sanzioni» inserire le seguenti: «e del ripristino dell'ambiente danneggiato».

1.54

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «certezza delle sanzioni» inserire le seguenti: «e di ristoro del danno ambientale pubblico con facoltà di singoli cittadini, gruppi e associazioni di promuovere in ogni caso l'azione di tutela».

1.55

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «certezza delle sanzioni» inserire le seguenti: «e di ristoro del danno ambientale pubblico».

1.56

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, lettera b), dopo la parola: «sanzioni» aggiungere le seguenti: «anche penali».

1.57

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «in caso» aggiungere le seguenti: «di infrazioni in materia paesaggistica e».

1.58

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «violazione delle» aggiungere le seguenti: «prescrizioni tecniche e».

1.59

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del paesaggio, anche attraverso la previsione di misure che rafforzano l'efficacia dell'azione preventiva e repressiva delle forze dell'ordine nel campo delle ecomafie».

1.60

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo il mantenimento della punibilità di ogni comportamento modifi-

cativo del territorio in assenza di autorizzazione, tale da comportare un rischio per l'ambiente».

1.61

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta la punibilità di ogni comportamento modificativo del territorio tale da comportare un rischio per l'ambiente ed il paesaggio, anche in presenza di sanzione amministrativa, quando attuato in assenza della prescritta autorizzazione o in totale difformità dalla stessa».

1.62

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) mantenimento delle sanzioni penali in caso di grave violazione delle norme paesaggistico-ambientali».

1.63

VALLONE, LIGUORI

Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) sperimentazione e adozione di procedure che prevedano l'introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nell'invarianza della spesa e del gettito».

1.64

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) sperimentazione e adozione di procedure che prevedano l'introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali

dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nell'invarianza della spesa e del gettito».

1.65

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'articolo 1, comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) sperimentazione ed adozione di procedure che prevedano l'introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli».

1.66

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 8, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) sperimentazione e adozione di procedure e forme di contabilità ambientale negli enti pubblici territoriali e nello Stato».

1.67

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'articolo 1, comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) adozione di procedure che prevedano l'introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli».

1.68

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) formulazione dei documenti di contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali finalizzata all'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile, mediante l'indicazione dei costi ambientali e dei ce-

spiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato, nonché della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all'impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

1.69

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) pianificazione di un approccio strategico della contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali finalizzato ad organizzare ed evidenziare le risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili a favorirne la lettura parallela e la confrontabilità con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, prevedendo altresì l'integrazione degli stessi documenti contabili con l'indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli;».

1.70

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) coordinamento della contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali finalizzato ad organizzare ed evidenziare le risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili a favorirne la lettura parallela e la confrontabilità con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, prevedendo altresì l'integrazione degli stessi documenti contabili con l'indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli;».

1.71

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) disciplina di un sistema di contabilità ambientale dello Stato e degli enti pubblici territoriali, finalizzato all'introduzione nei documenti di contabilità pubblica dell'indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato, nonché della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all'impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

1.72

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) ad integrazione dei documenti di contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali, prevedere l'indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato, della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all'impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

1.73

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) approccio strategico delle amministrazioni pubbliche volto al riorientamento dei meccanismi amministrativi, economici e finanziari verso l'integrazione progressiva del fattore ambientale mediante l'adozione di procedure che prevedano l'introduzione nella contabilità pubblica, dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli;».

1.74

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) riaffermazione del principio dello sviluppo sostenibile mediante l'adozione di un sistema di contabilità ambientale dello Stato e degli enti pubblici territoriali, finalizzata ad indicare la consistenza del patrimonio ambientale e le sue modificazioni a seguito dell'impatto delle attività economiche; le interazioni tra ambiente e attività economiche, nonché l'indicazione delle modalità con cui queste ultime sono esercitate utilizzando le risorse dell'ambiente ovvero immettendovi emissioni inquinanti; le spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per i costi del ripristino e i costi passivi, ovvero quelli del danno ambientale non riparato;».

1.75

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) accoglimento da parte dello Stato e degli enti pubblici territoriali di un sistema di contabilità ambientale finalizzato all'integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio degli enti stessi, con l'indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all'impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

1.76

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) incentivazione degli enti pubblici territoriali, all'adozione di procedure che prevedano l'introduzione nella contabilità pubblica, dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché l'adozione di un approccio strategico delle amministrazioni pubbliche volto al riorienta-

mento dei meccanismi amministrativi, economici e finanziari verso l'integrazione progressiva del fattore ambientale;».

1.77

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) istituzione di un sistema di contabilità ambientale da parte dello Stato e degli enti pubblici territoriali, che preveda l'indicazione nei documenti di contabilità dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all'impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

1.78

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) riordino del sistema di contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali al fine di attuare il principio dello sviluppo sostenibile prevedendo l'integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, con l'indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all'impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

1.79

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l'indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all'impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

1.80

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) piena e coerente attuazione del principio dello sviluppo sostenibile prevedendo l'integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economicofinanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l'indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all'impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

1.81

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) armonizzazione dei bilanci dello Stato e degli enti pubblici territoriali, secondo quanto stabilito dai moduli NAMEA (*National Accounting Matrix including Environmental Accounts*), SERIEE (*Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement*), in relazione all'indicazione dei costi ambientali e dei cespiti de-

stinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale e per la protezione dell'ambiente;».

1.82

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), *aggiungere la seguente:*

«n-bis) costruzione di specifici indicatori, sensibili agli aspetti ambientali, all'interno di una contabilità satellite, complementare a quella attuale. In questo ambito sono individuati gli opportuni raccordi con il bilancio dello Stato, al fine della redazione, da parte dello Stato e degli enti pubblici territoriali, di un bilancio ambientale, parallelo a quello vigente;».

1.83

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), *aggiungere la seguente:*

«n-bis) conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità ambientale dello sviluppo del Paese mediante l'integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l'indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all'impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;»

1.84

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) riclassificazione dei bilanci dello Stato e degli enti pubblici territoriali, in relazione all'adozione di moduli di contabilità ambientale, mediante l'indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a soste-

nerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all'impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

1.85

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) secondo quanto stabilito dai moduli NAMEA (*National Accounting Matrix including Environmental Accounts*), SERIEE (*Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement*) e sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale, integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l'indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all'impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

1.86

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) con riferimento al modulo NAMEA (*National Accounting, Matrix including Environmental Accounts*), introduzione nei documenti e negli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dell'indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per i costi del ripristino;».

1.87

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) in linea con quanto stabilito dall'ISTAT con gli studi progettuali della contabilità ambientale, riguardanti l'analisi metodologica degli indicatori di pressione, la spesa ambientale di imprese e famiglie, i flussi di materia, i conti delle acque e delle foreste, introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli;».

1.88

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità, prevedere l'integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l'indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all'impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

1.89

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) secondo le linee d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, adottare procedure che prevedono l'introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dell'indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli;».

1.90

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea, prevedere l'introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dell'indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, nonché delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato;».

1.91

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) a partire dall'anno finanziario successivo a quello di approvazione della presente legge, adozione di procedure che prevedano l'introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, secondo le linee d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;».

1.92

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) sulla base del principio dello sviluppo sostenibile, adozione di un sistema di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con l'indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli; delle spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per i costi del ripristino, ovvero quelli del danno ambientale non riparato; della consistenza del patrimonio naturale nazionale e delle sue modificazioni in seguito all'impatto delle attività economiche sulle risorse naturali;».

1.93

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) con l'obiettivo della sostenibilità ambientale dello sviluppo del paese, prevedere l'integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, con l'indicazione dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli, secondo le linee d'azione definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;».

1.94

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) in attuazione dell'obiettivo del perseguimento dello sviluppo sostenibile, adozione di uno schema di contabilità ambientale dello Stato e degli enti pubblici territoriali, che comprenda i costi ambientali e i cespiti destinati a sostenerli;».

1.95

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) allo scopo del perseguimento dell'obiettivo della valutazione dell'impatto ambientale e sociale, adozione di uno schema di contabilità ambientale dello Stato e degli enti pubblici territoriali, sull'esempio, con gli opportuni adattamenti, di quelli già adottati in sede comunitaria e delle Nazioni Unite».

1.96

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) al fine dell'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile, previsione di specifici indicatori ambientali e sociali all'interno della contabilità dello Stato, mediante l'integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economica-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con le indicazioni dei costi ambientali sostenuti e dei cespiti destinati a sostenerli;».

1.97

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con l'indicazione delle informazioni e degli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo allo scopo di definire un adeguato supporto conoscitivo agli organi della decisione politica».

1.98

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) uniformità dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, con l'indicazione delle informazioni e degli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo».

1.99

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) attuazione di un sistema di conti ambientali ai fini dell'elaborazione dei documenti di contabilità ambientale dello Stato e degli enti pubblici territoriali che descrivano in particolare la consistenza e le variazioni del patrimonio naturale e le interazioni tra economia e ambiente;».

1.100

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) definizione di un sistema di contabilità e di conti ambientali ai fini dell'adozione, da parte dello Stato e degli enti pubblici territoriali, di documenti di contabilità ambientale da approvare contestualmente ai documenti di programmazione economica finanziaria e di bilancio;».

1.101

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) applicazione di un sistema di agevolazione finanziaria agli enti territoriali che adottino i documenti di contabilità ambientale da approvare contestualmente ai documenti di programmazione economica finanziaria e di bilancio;».

1.102

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) revisione della contabilità economica nazionale e degli enti pubblici territoriali al fine della adozione, da parte dello Stato, delle re-

gioni, delle province e dei comuni, di documenti di contabilità ambientale nonché definizione delle modalità, struttura e contenuti dei documenti di contabilità ambientale, avendo riguardo alle caratteristiche e alle competenze di ciascun livello istituzionale, alla gradualità necessaria riguardo lo stato di avanzamento dei conti ambientali, al parallelismo, alla pariteticità e all'integrazione tra contabilità economica e contabilità ambientale;».

1.103

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) garanzia di una più efficace salvaguardia del patrimonio ambientale attraverso l'adozione, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, di un sistema di conti ambientali che descrivano la consistenza e le variazioni del patrimonio naturale, le interazioni tra economia e ambiente e le spese per la prevenzione, la protezione ed il ripristino in materia ambientale;».

1.104

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) affermazione del principio dello sviluppo sostenibile attraverso l'adozione, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, un sistema di contabilità ambientale inteso come l'insieme delle informazioni che descrivono la consistenza del patrimonio naturale nazionale e le sue modificazioni a seguito dell'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali, le interazioni tra ambiente e attività economiche, l'indicazione delle modalità con cui queste ultime sono esercitate utilizzando le risorse dell'ambiente o immettendovi emissioni inquinanti nonché le spese per la prevenzione del danno ambientale, per la protezione dell'ambiente e per il ripristino e i costi passivi ovvero quelli del danno ambientale non riparato;».

1.105

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) conferma del preminente ruolo della contabilità ambientale mediante l'integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, di conti ambientali con l'indicazione delle informazioni e degli obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale;».

1.106

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) assicurazione di una efficace e graduale sperimentazione di un sistema di contabilità ambientale che integri quello economico e finanziario dello Stato e degli enti territoriali al fine di una adeguata valutazione della sostenibilità economica, sociale ed ecologica dello sviluppo;».

1.107

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) sviluppo di una contabilità economica nazionale che tenga conto dei fattori ambientali, ecologici e sociali che influiscono sulla sostenibilità dell'economia nonché di una serie di indicatori di sostenibilità ecologica e sociale non monetizzati che devono costituire parte integrante del sistema informativo di riferimento per le scelte di sviluppo sia a livello nazionale che di enti territoriali;».

1.108

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) elaborazione di sistemi di sviluppo di contabilità economica nazionale che integrano i fattori ambientali, ecologici e sociali, di indicatori di sostenibilità nonché di sistemi di valutazione monetaria del capitale naturale, delle funzioni ecologiche e della qualità ambientale al fine di fornire alla politica economica strumenti idonei alla valutazione delle scelte e della sostenibilità economica;».

1.109

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) avvio di un piano di riforma del sistema di contabilità nazionale al fine dell'adozione, da parte dello Stato e degli enti pubblici territoriali, di documenti di contabilità ambientale, da approvare contestualmente ai documenti di programmazione economica finanziaria e di bilancio, diretti alla: 3) definizione di un approccio strategico volto al riorientamento dei meccanismi amministrativi, economici e finanziari verso l'integrazione progressiva del fattore ambientale; 4) evidenziazione delle misure a sostegno del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili a minor impatto inquinante; 5) programmazione del riutilizzo eco-compatibile di materiali e componenti; 6) evidenziazione della strategia volta alla dematerializzazione del sistema economico, delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili utilizzate a fini produttivi;».

1.110

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) predisposizione del documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile, ad integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economica-finanziaria e di bilancio dello Stato, che riporti l'analisi delle principali componenti ambientali, degli indicatori ambientali e delle spese ambientali, dei programmi di politica ambientale e delle azioni di controllo e miglioramento nonché la valutazione degli effetti am-

bientali delle politiche economico-finanziarie previste nel corso dell'anno finanziario;».

1.111

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) potenziamento e miglioramento della tutela in materia ambientale mediante l'adozione del documento di programmazione per lo sviluppo sostenibile, ad integrazione dei documenti e degli atti di programmazione economica-finanziaria e di bilancio dello Stato, che consenta la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, la definizione di un approccio strategico volto al riorientamento dei meccanismi amministrativi, economici e finanziari verso l'integrazione progressiva del fattore ambientale, la evidenziazione delle misure a sostegno del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili a minor impatto inquinante, programmazione del riutilizzo ecocompatibile di materiali e componenti nonché la evidenziazione della strategia volta alla dematerializzazione del sistema economico, delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili utilizzate a fini produttivi».

1.112

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;».

1.113

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) evidenziazione della strategia volta alla dematerializzazione del sistema economico, delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili utilizzate a fini produttivi mediante l'introduzione di documenti di programmazione per lo sviluppo sostenibile;».

1.114

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) diffusione di un sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale, realizzato in riferimento ai settori industria, energia, trasporti, agricoltura e gestione dei rifiuti al fine della elaborazione dei documenti di contabilità ambientale ad integrazione dei documenti di informazione economica e di bilancio;».

1.115

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) individuazione del bilancio ecologico territoriale degli enti locali e delle regioni al fine di quantificare i livelli di emissioni inquinanti globali nel territorio, per aria, acqua, suolo e rumore, valutando lo stato d'uso delle risorse naturali, i consumi di suolo, acqua e energia, le attività produttive inquinanti o a rischio, concentrate o diffuse, e ogni altro dato rilevante per la conoscenza ambientale del territorio;».

1.116

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) redazione di un sistema di contabilità ambientale, al fine della elaborazione dei documenti di contabilità ambientale ad integrazione dei documenti di informazione economica e di bilancio, tenendo conto del modulo SERIEE (*Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement*), conto "satellite" della spesa per la protezione ambientale, dal sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale, realizzato in riferimento ai settori industria, energia, trasporti, agricoltura e gestione dei rifiuti nonché del modulo NAMEA (*National Accounting Matrix including Environmental Accounts*), conti economici integrati con gli indici ambientali;».

1.117

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) attivazione di un sistema di incentivi per le aziende pubbliche e private che adottano bilanci ambientali d'impresa che riportano dati di tipo fisico, relativi alle risorse naturali utilizzate come base di partenza nei processi produttivi, alle emissioni nell'atmosfera, agli scarichi, ai rifiuti e al rumore prodotti dall'impresa, di tipo monetario, relativi alle spese sostenute dall'impresa al fine di prevenire, controllare ed eliminare gli effetti negativi sull'ambiente delle proprie attività produttive nonché i programmi ambientali, le azioni di controllo e di miglioramento ambientale, gli obiettivi quantitativi e qualitativi e le scadenze previste;».

1.118

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) promozione di un "albo delle imprese per lo sviluppo sostenibile" a cui iscrivere le aziende pubbliche e private che adottano bilanci ambientali d'impresa mediante l'introduzione di un adeguato sistema di incentivi e agevolazioni fiscali;».

1.119

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) regolamentazione della struttura, del contenuto e della tipologia dei conti ambientali relativamente a ciascun livello istituzionale al fine di un adeguato sistema di contabilità ambientale necessario per l'elaborazione dei documenti di contabilità ambientale e l'integrazione con i documenti di informazione economica;».

1.120

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) armonizzazione dei bilanci dello Stato, delle regioni e degli enti locali in relazione all'adozione e all'approvazione di documenti di contabilità ambientale contestualmente ai documenti di programmazione economica e finanziaria e di bilancio;».

1.121

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) programmazione di interventi per garantire in tempi brevi l'armonizzazione dei bilanci dello Stato e delle regioni in relazione all'adozione e di documenti di contabilità ambientale contestualmente ai documenti di programmazione economica e finanziaria e di bilancio;».

1.122

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) adeguamento dei bilanci dello Stato, delle regioni e degli enti locali in relazione all'adozione e all'approvazione di documenti di conta-

bilità ambientale contestualmente ai documenti di programmazione economica e finanziaria e di bilancio con la definizione delle competenze e dei compiti in materia di contabilità e di conti ambientali in relazione ai soggetti istituzionali e tecnico-scientifici;».

1.123

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) inclusione nel calcolo del Pil del valore economico delle funzioni ambientali quali la fornitura di materie prime, l'assimilazione dei residui inquinanti e la erogazione di servizi ambientali essenziali nonché lo sviluppo della contabilità delle risorse naturali applicabile ai bilanci dello Stato, delle regioni e degli enti locali in relazione all'adozione e all'approvazione di documenti di contabilità ambientale contestualmente ai documenti di programmazione economica e finanziaria;».

1.124

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) rilevazione dei dati ambientali quali il contributo dei beni e servizi ambientali al sistema economico, il trattato contabile delle spese per la difesa ambientale e il deprezzamento dello stock di capitale naturale al fine della successiva adozione della contabilità ambientale da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali in relazione all'approvazione di documenti di contabilità ambientale contestualmente ai documenti di programmazione economica e finanziaria;».

1.125

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) acquisizione di dati affidabili sullo stato del capitale naturale, delle funzioni ecologiche e della qualità ambientale al fine di pervenire

alla elaborazione di sistemi di contabilità che integrano di fattori ambientali attraverso la istituzione di una commissione composta da esperti dei maggiori enti pubblici e privati di ricerca quali l'Istat, l'Enea, il Cnr e l'Anpa;».

1.126

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) introduzione di incentivi adeguati agli enti territoriali per la rilevazione dei dati ambientali quali il contributo dei beni e servizi ambientali al sistema economico, il trattamento contabile delle spese per la difesa ambientale e il deprezzamento dello stock di capitale naturale al fine dello sviluppo di una contabilità economica che tenga conto dei fattori ecologici e sociali che influiscono sulla sostenibilità ecologica e sociale e che rappresentano parte integrante del sistema informativo di riferimento per le scelte di sviluppo;».

1.127

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) sostegno agli enti pubblici di ricerca quali l'Istat, il Cnr e l'Anpa per la elaborazione di schemi di contabilità ambientale basati sulla correzione dei principali aggregati contabili mediante l'inserimento di indicatori relativi al consumo delle risorse naturali e al degrado ambientale;».

1.128

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) previsione di un programma finalizzato all'adozione di un sistema di contabilità integrato da indicatori non economici di sostenibilità

ecologica che consenta di interpretare i maggiori aggregati dell'economia nazionale attraverso indicatori di sviluppo economico sostenibile;».

1.129

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) corretta e appropriata gestione delle risorse naturali mediante un ampio sistema informativo che possa fornire valide indicazioni sullo stato del patrimonio naturale e sulle modificazioni ambientali indotte dalle politiche e interventi economici finalizzato all'adozione di un sistema di contabilità ambientale dello Stato e degli enti territoriali;».

1.130

IOVENE, GASBARRI, ROTONDO

Sopprimere il comma 24.

1.131

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 24, sopprimere le parole da: «quando» fino alla fine del comma.

1.132

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 24, sopprimere dalle parole: «quando, secondo le norme vigenti» fino alla fine del comma.

1.133

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 24, sopprimere le parole: «quando, secondo le norme vigenti il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile».

1.134

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 24, sostituire le parole da: «quando» fino alla fine del comma con le seguenti: «le quali risultano precluse dall'accoglimento dell'istanza di compensazione».

1.135

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini del presente comma, non sono indennizzabili i vincoli ricognitivi o conformativi».

1.136

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I vincoli funzionali e urbanistici sono indennizzabili previo accertamento del danno effettivo, della irragionevolezza del provvedimento e del vantaggio arrecato ad altri soggetti».

1.137

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Costituisce vincolo sopravvenuto ai sensi del comma 21, non indennizzabile, l'assoggettamento di un'area edificabile ai sensi della pianificazione urba-

nistica vigente al divieto di edificazione decennale ai sensi della legge n. 353 del 2000».

1.138

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 24, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La traslazione del diritto ad edificare può essere disposta dal comune in tutti i casi in cui un'area edificabile ai sensi della pianificazione urbanistica vigente sia stata percorsa dal fuoco ed assoggettata al vincolo decennale di cui alla legge n. 353 del 2000. Qualora il proprietario dell'area abbia ottenuto o fatto richiesta di autorizzazione e concessione edilizia prima dell'incendio, la realizzazione degli interventi edilizi nelle aree percorse dal fuoco deve comunque essere autorizzata dai comuni previa acquisizione di una relazione geologica-tecnica finalizzata a valutare la fattibilità degli interventi in termini di ripercussioni sulle condizioni di stabilità complessive dei versanti dell'intera zona percorsa dal fuoco e ad indicare le prescrizioni atte a contenere i possibili rischi, compresi quelli derivanti dalle modifiche alla capacità di assorbimento delle precipitazioni atmosferiche e dal conseguente aumento della velocità di deflusso delle acque».

1.139

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 24, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'inedificabilità conseguente ad eventi di tipo geologico, idrogeologico o dall'applicazione di norme di legge, non costituisce vincolo indennizzabile».

1.140

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È esclusa la compensazione ambientale nel caso di apposizione di vincoli finalizzati alla tutela dell'ambiente o del territorio».

1.141

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Non sono comunque indennizzabili i vincoli paesaggistici ed i vincoli posti a tutela anche della sicurezza pubblica».

1.142

IOVENE, GASBARRI, ROTONDO, GIOVANELLI

Sopprimere il comma 32.

1.143

MARANO

Sostituire il comma 32 con il seguente:

«32. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, all'articolo 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i soli lavori compiuti in difformità dalla autorizzazione di cui al comma 1 l'accertamento di compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti rispetto alla autorizzazione rilasciata comporta l'estinzione del reato di cui al medesimo comma 1 e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:

a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti;

b) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nella autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

c) che i trasgressori abbiano previamente pagato la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 164, comma 1"».

1.144

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 32, capoverso 2-bis, dopo le parole: «Per i» inserire la seguente: «soli» e sopprimere le parole: «assenza o».

1.145

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, prima delle parole: «assenza o», premettere la seguente: «parziale».

1.146

VALLONE, LIGUORI

Al comma 32, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «assenza o difformità dalla autorizzazione» con le seguenti: «difformità dalla autorizzazione, che non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti,».

1.147

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «assenza o».

1.148

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «assenza o».

1.149

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, alinea, sostituire la parola: «assenza» con le seguenti: «modo da non aumentare le superfici utili o la volumetria autorizzate».

1.150

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «assenza o» con la seguente: «parziale».

1.151

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, sostituire le parole: «assenza o» con le seguenti: «attesa della autorizzazione, ed in presenza delle condizioni per ottenerla nonché in assenza di aumento di volumetria, nonché per quelli effettuati in lieve».

1.152

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, dopo la parola: «assenza», aggiungere le seguenti: «di aumento delle superfici utili o dei volumi assentiti».

1.153

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «anche» ed «eventualmente».

1.154

VALLONE, LIGUORI

Al comma 32, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «anche rispetto alla autorizzazione eventualmente» con le seguenti: «rispetto alla autorizzazione».

1.155

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «anche».

1.156

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «anche».

1.157

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.158

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, dopo la parola: «anche» aggiungere le seguenti: «con riferimento al mantenimento delle volumetrie».

1.159

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, alinea, prima della parola: «eventualmente» premettere le seguenti: «edilizia concessa o alla autorizzazione ad un ampliamento non significativo della superficie o della volumetria».

1.160

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 32, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «eventualmente».

1.161

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera a), premettere la seguente:

«0a) che un tecnico comunale abbia sancito il mantenimento delle volumetrie e la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione».

1.162

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) dimostrazione, da parte del responsabile dell'abuso, della invarianza delle superfici utili e delle volumetrie precedenti».

1.163

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) verifica *in loco* del rispetto dei volumi autorizzati da parte di tecnici comunali e della competente sovrintendenza».

1.164

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) accertamento, da parte dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, che le volumetrie e le superfici utili non siano aumentate;».

1.165

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti».

1.166

VALLONE, LIGUORI

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) che le difformità rispetto all'autorizzazione precedentemente rilasciata non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti».

1.167

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti».

1.168

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) che non vi siano aumenti delle superfici utili o dei volumi preesistenti».

1.169

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) foto aeree certificate che dimostrino l'assenza di aumenti volumetrici o superficiali rispetto alla situazione preesistente o alla autorizzazione, ove concessa».

1.170

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) che i lavori in difformità non abbiano determinato alcun aumento significativo delle superfici utili o dei volumi assentiti».

1.171

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) effettuazione di sopralluoghi da parte dei tecnici della locale sovrintendenza al fine di certificare che le difformità non abbiano comportato aumenti volumetrici rispetto all'autorizzazione ed alla situazione preesistente;».

1.172

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) versamento di una somma pari ad euro 25.000 per ciascun metro cubo di volumetria aggiuntiva rispetto all'autorizzazione o alla situazione precedente all'abuso, previa verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica dell'aumento».

1.173

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) perizia giurata di un tecnico specializzato iscritto ad albo professionale che certifichi il rispetto delle volumetrie consentite o il mancato aumento di quelle esistenti;».

1.174

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dichiarazione e dimostrazione da parte del responsabile dell'abuso che le difformità non consistano in ampliamenti superficiali o volumetrici, sottoposta a verifica da parte delle competenti autorità; in caso di dichiarazione mendace il rilascio in sanatoria non comporta effetti estintivi del reato;».

1.175

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) attestazione della compatibilità ambientale e paesaggistica del manufatto, attraverso il parere delle competenti autorità, e mantenimento delle volumetrie e superfici originarie».

1.176

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) assenza di rischio o danno all'ambiente o al paesaggio».

1.177

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) rispondenza all'autorizzazione eventualmente necessaria con particolare riferimento ai volumi e superfici utili».

1.178

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) lieve entità delle difformità».

1.179

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) presenza dei requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi della normativa vigente».

1.180

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), sopprimere la parola: «eventuale» e alla lettera b), sopprimere le parole: «, ove sia accertato il danno arrecato,».

1.181

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), sopprimere la parola: «eventuale».

1.182

VALLONE, LIGUORI

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera a), sopprimere la parola: «eventuale».

1.183

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera a), sostituire la parola: «eventuale» con la seguente: «prescritta».

1.184

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla fine della lettera a), aggiungere le seguenti: «o modifiche delle destinazioni d'uso».

1.185

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), prima delle parole: «ove sia accertato» premettere la seguente: «anche».

1.186

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PETRUCCIOLI

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: «, ove sia accertato il danno arrecato,».

1.187

VALLONE, LIGUORI

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: «, ove sia accertato il danno arrecato,».

1.188

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: «, ove sia accertato il danno arrecato,».

1.189

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole da: «ove» ad: «arrecato» con le seguenti: «nella misura prevista dalla legge».

1.190

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), dopo la parola: «ove» aggiungere le seguenti: «si rischi un danno nonché nei casi di assenza dell'autorizzazione e comunque sempre qualora».

1.191

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «sia accertato il danno arrecato» con le seguenti: «sia assente l'autorizzazione di cui al comma 1».

1.192

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «sia accertato» con le seguenti: «sia riscontrato un aumento delle volumetrie o superfici o sia verificabile».

1.193

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «accertato il» con le seguenti: «stata realizzata un'opera in assenza di autorizzazione o sia possibile ragionevolmente temere un».

1.194

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «il danno arrecato» con le seguenti: «il mancato conseguimento dell'autorizzazione prescritta».

1.195

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire le parole: «danno arrecato» con le seguenti: «il responsabile dell'abuso, oppure il titolare dell'area in cui si è verificato l'abuso o il proprietario del manufatto».

1.196

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire la parola: «arrecato» con le seguenti: «e fermo restando che il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione».

1.197

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire la parola: «arrecato» con le seguenti: «ovvero in tutti i casi in cui il manufatto supera i 10 metri cubi».

1.198

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), dopo le parole: «danno arrecato» aggiungere le seguenti: «oppure ove si riscontri un danno potenziale».

1.199

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), dopo la parola: «arrecato» aggiungere le seguenti: «o comunque in assenza o rilevante difformità dal titolo abilitativo».

1.200

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

«32-bis. Per un programma di supporto alle attività istituzionali nell'ambito della riqualificazione paesaggistica, nella valutazione delle istanze di sanatoria ai sensi del comma 32 nonché per il monitoraggio degli effetti ambientale derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale somma è assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo aver individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma. Il programma è attuato da un Istituto per gli studi e la tutela ambientale istituito con il medesimo decreto di cui al presente comma e per le suddette finalità».

1.201

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

«32-bis. Al fine di consentire l'accertamento del danno di cui al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), nonché di agevolare le procedure di rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui al medesimo comma 24 è abrogato l'articolo 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326».

ORDINE DEL GIORNO

0/1753-b/1/13

CHINCARINI, MONTI, VANZO, FRANCO Paolo, CORRADO, AGONI, PERUZZOTTI, MORO, STIFFONI, BASSANINI, PIROVANO, TIRELLI

La 13^a Commissione,

esaminato l'atto Senato n. 1753-B recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

valutate le modifiche introdotte nel testo dalla Camera dei deputati, ed in particolare quelle relative all'articolo 1, comma 32, riguardanti l'estinzione dei reati in materia paesaggistica nei casi di accertamento di compatibilità paesistica dei lavori eseguiti;

tenuto conto che il suddetto accertamento di compatibilità paesistica comporta una rilevante responsabilità a carico delle sovrintendenze, le cui decisioni determineranno l'estinzione o meno di reati penali,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti, affinché siano individuate adeguate risorse economiche, a favore delle sovrintendenze regionali e provinciali, dirette a garantire lo svolgimento delle suddette funzioni di maggiore responsabilità da parte del personale e di esperti del settore.

EMENDAMENTI

1.202

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 41, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano al settore del trasporto pubblico locale solo in quanto compatibili con la vigente normativa che disciplina il settore».

1.203

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 41, sopprimere la lettera b).

1.204

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 41, lettera b), al capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Al fine di razionalizzare il servizio di trasporto pubblico locale di tipo turistico, con particolare riferimento agli impianti a fune, all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano presentati ai fini dell'approvazione o del rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni tecniche adottate e pubblicate prima del 3 maggio 2002. Comunque la loro costruzione deve essere terminata entro il 31 dicembre 2006"».

1.205

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 41, sopprimere la lettera c).

1.206

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 41, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Ove le condizioni lo consentano e secondo modalità definite dalle discipline di settore, la concorrenza si realizza attraverso la presenza di una pluralità di soggetti all'interno del mercato. Gli affidamenti avvengono attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al comma 7 e secondo le norme interne e comunitarie, che disciplinano le aggiudicazioni delle concessioni di costruzione e gestione, delle concessioni di servizi e degli appalti di servizi. Le discipline di settore, con provvedimento da emanarsi, ove non in vigore, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, indicano la durata massima degli affidamenti e possono prevedere, in via eccezionale e solo se ammessa dalle norme di diritto comunitario, la concessione di diritti esclusivi ad organismi funzionali al conseguimento delle finalità generali della disciplina stessa;

5-ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 5-bis, la gestione dei servizi può essere affidata direttamente a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato, al quale venga attribuito non meno del 25 per cento del capitale, sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altre procedure ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, o a società da esse controllate"».

1.207

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 41, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La gestione dei servizi può essere affidata direttamente a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato, al quale

venga attribuito almeno il 20 per cento del capitale, sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altre procedure ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, o a società da esse controllate. Ove le condizioni lo consentano e secondo modalità definite dalle discipline di settore, la concorrenza si realizza attraverso la presenza di una pluralità di soggetti all'interno del mercato. Gli affidamenti avvengono attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al comma 7 e secondo le norme interne e comunitarie, che disciplinano le aggiudicazioni delle concessioni di costruzione e gestione, delle concessioni di servizi e degli appalti di servizi. Le discipline di settore, con provvedimento da emanarsi, ove non in vigore, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, indicano la durata massima degli affidamenti e possono prevedere, in via eccezionale e solo se ammessa dalle norme di diritto comunitario, la concessione di diritti esclusivi ad organismi funzionali al conseguimento delle finalità generali della disciplina stessa"».

1.208

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 41, lettera c), alle parole: «In ogni caso» premettere le seguenti: «La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate alla produzione di servizi pubblici locali, qualora separata dall'erogazione del servizio, è svolta in regime di concorrenza da società di capitali».

1.209

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 41, lettera c), al capoverso 5-bis, al primo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero in economia» fino alla fine del periodo.

1.210

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 41, lettera c), al capoverso 5-bis, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.211

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 41, lettera c), al capoverso 5-bis, sopprimere il quarto periodo.

1.212

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 41, lettera c), al capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comma 8 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso».

1.213

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 41, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, la gestione delle reti o l'erogazione del servizio possono essere affidati direttamente a società a capitale maggioritario o totalitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota maggioritaria o dell'intero capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia accertato preventivamente, secondo modalità che saranno da essa definite entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la effettiva efficienza e convenienza economica dell'affidamento diretto. Le società che, in Italia o all'estero, erogano, a qualunque titolo, servizi pubblici locali o gestiscono reti o impianti destinati

alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, il divieto non si estende alle società controllanti, nonché alle società controllate e collegate con queste ultime, se il volume d'affari derivante dall'acquisizione di partecipazioni, avvenuta con gara, comporta una significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui al comma 1. La cessazione del controllo da parte dell'ente o degli enti pubblici detentori della maggioranza del capitale, o la perdita della partecipazione maggioritaria dovranno essere tempestivamente comunicate dalla società all'autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ovvero all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dalla data della notificazione. L'affidamento in essere potrà essere protratto per un termine massimo di 24 mesi dalla data della notificazione, previa stipula di contratto di servizio ai sensi del comma 11.

6-bis. Sia nel caso di gestione unitaria della rete e dell'erogazione dei servizi, sia nel caso di gestione separata, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante i contratti di appalto o di concessione dei lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, compresi i lavori non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché di quelli riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari"».

1.214

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 41, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Sia nel caso di gestione unitaria della rete e dell'erogazione dei servizi, sia nel caso di gestione separata, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante i contratti di appalto o di concessione dei lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, compresi i lavori non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché di quelli

riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari». In deroga a quanto previsto dal comma 5, la gestione delle reti o l'erogazione del servizio possono essere affidati direttamente a società a capitale maggioritario o totalitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota maggioritaria o dell'intero capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia accertato preventivamente, secondo modalità che saranno da essa definite entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la effettiva efficienza e convenienza economica dell'affidamento diretto. Le società che, in Italia o all'estero, erogano, a qualunque titolo, servizi pubblici locali o gestiscono reti o impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, il divieto non si estende alle società controllanti, nonché alle società controllate e collegate con queste ultime, se il volume d'affari derivante dall'acquisizione di partecipazioni, avvenuta con gara, comporta una significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui al comma 1. La cessazione del controllo da parte dell'ente o degli enti pubblici detentori della maggioranza del capitale, o la perdita della partecipazione maggioritaria dovranno essere tempestivamente comunicate dalla società all'autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ovvero all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dalla data della notificazione. L'affidamento in essere potrà essere protratto per un termine massimo di 48 mesi dalla data della notificazione, previa stipula di contratto di servizio ai sensi del comma 11"».

1.215

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 41, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. L'erogazione del servizio, in deroga a quanto previsto dal comma 5, può essere affidata direttamente a società a capitale maggioritario o totalitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota maggioritaria o dell'intero capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia accertato preventivamente, secondo modalità che saranno da essa definite

entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la effettiva efficienza e convenienza economica dell'affidamento diretto. Analoga disposizione si applica alla gestione del servizio. Le imprese che in Italia o all'estero, erogano servizi pubblici locali o gestiscono reti o impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate; il divieto non si estende alle società controllanti nonché alle società controllate e collegate con queste ultime, se il volume d'affari derivante dall'acquisizione di partecipazioni, avvenuta con gara, comporta una significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui al comma 1. La cessazione del controllo da parte dell'ente o degli enti pubblici detentori della maggioranza del capitale, o la perdita della partecipazione maggioritaria dovranno essere tempestivamente comunicate dalla società all'autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ovvero all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dalla data della notificazione. L'affidamento in essere potrà essere protratto per un termine massimo di 24 mesi dalla data della notificazione, previa stipula di contratto di servizio ai sensi del comma 11.

6-bis. Sia nel caso di gestione unitaria della rete e dell'erogazione dei servizi, sia nel caso di gestione separata, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante i contratti di appalto o di concessione dei lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, compresi i lavori non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché di quelli riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari"».

1.216

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 115 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"8. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo destinato all'ammodernamento del trasporto pubblico locale. Tale fondo è alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal 45 per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone giuridi-

che (IRPEG) dei redditi prodotti dalle società di capitali che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che a decorrere dal 1° gennaio 2002 siano state interessate da operazioni di fusione di cui alla lettera *a*) del comma 11, purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 25 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli relativi all'impresa che nell'esercizio antecedente l'operazione di fusione ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2003, le risorse destinate al fondo sono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano le operazioni di fusione. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, è annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui al presente comma nell'anno 2010.

9. Le società di capitale che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che prevedono nel loro statuto la forma dell'azionariato diffuso, per una quota minima del 5 per cento del loro capitale, usufruiscono in maniera prioritaria dei finanziamenti del fondo istituito.

10. Alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle istituzioni per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale previste dal titolo V della parte I del presente testo unico, si applicano le disposizioni di cui al comma 11. Alle istituzioni si applicano, altresì nei tre anni a decorrere da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza. Tale beneficio cessa, in ogni caso, il 31 dicembre 2006.

11. Il fondo di cui al comma 9 è istituito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'approvazione della Conferenza Stato-Regioni. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi della vigente legislazione statale o dalla normativa regionale, nonché di incentivare la trasformazione in società di capitali delle aziende speciali e dei consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che gestiscono i servizi pubblici locali si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società partecipate in misura maggioritaria da enti locali e affidatarie della gestione dei servizi pubblici locali, effettuati dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

b) per il periodo che va dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, i costi connessi alle operazioni di cui alla lettera *a)* non hanno rilevanza ai

fini della determinazione del saldo finanziario previsto dalle norme inerenti al patto di stabilità interno"».

1.217

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Dopo il comma 41 inserire il seguente:

«41-bis. Al fine di razionalizzare il servizio di trasporto pubblico locale di tipo turistico, con particolare riferimento agli impianti a fune, all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano presentati ai fini dell'approvazione o del rilascio del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni tecniche adottate e pubblicate prima del 3 maggio 2002. Comunque la loro costruzione deve essere terminata entro il 31 dicembre 2006"».

1.218

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. È istituito l'Istituto di alti studi ambientali e paesaggistici, al fine di supportare un programma nazionale di interventi, in ausilio alle competenti istituzioni, di monitoraggio, indagine sul territorio e alla repressione dei fenomeni di abusivismo edilizio, con particolare riferimento agli illeciti in materia paesaggistica di cui al comma 32. L'istituto si dota di tecniche di elevato contenuto tecnico-scientifico ed organizzativo, anche in collaborazione con associazioni di protezione ambientale, università, consorzi ed istituti di ricerca pubblici e privati italiani, europei ed internazionali, trasmettendo periodica relazione al Parlamento ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio circa i risultati e gli obiettivi conseguiti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutato in 300.000 euro, per il triennio 2003-2005, per le spese di primo funzionamento dell'Istituto, e in 5 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, per le spese necessarie all'acquisizione di beni strumentali, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente e conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente comma».

1.219

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita una Scuola di specializzazione negli studi ambientali, di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale per attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione e di alta formazione nelle materie della tutela dell'ambiente e del territorio dall'abusivismo edilizio. La scuola ha sede in Roma e può essere organizzata in sedi decentrate sul territorio nazionale e sedi locali nei Paesi dell'Unione europea. La scuola è centro nazionale di alta cultura ed è dotato di competenza scientifica generale e multidisciplinare, con lo scopo di ottimizzare il sistema di ricerca e sperimentazione delle tecniche di repressione delle violazioni edilizie al paesaggio e all'ambiente e presta il proprio ausilio alle sovrintendenze nell'esame delle istanze di cui al comma 32».

1.220

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. Nell'ambito delle attività di informazione al pubblico ed alle imprese sulla normativa di tutela ambientale nazionale, regionale e comunitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Istituto di divulgazione al pubblico delle tematiche ambientali, con il compito di promuovere l'accesso dei cittadini alle informazioni in campo ambientale nonché campagne di denuncia degli illeciti ambientali e paesaggistici. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in centocinquantamila euro per ciascuno degli anni 2003-2005, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003- 2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.221

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1bis. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo in materia di modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali non si applicano ai settori per i quali la relativa disciplina normativa già preveda l'adozione di criteri più restrittivi a tutela della concorrenza ed in attuazione della normativa comunitaria"».

1.222

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ai fini dell'attuazione dei principi di concorrenza, trasparenza degli affidamenti e miglioramento della efficienza e della qualità dei servizi, gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati con procedure diverse da quelle previste dall'articolo 113, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 41, della presente legge, e non rientranti nelle condizioni per l'applicazione della deroga di cui al comma 6 dello stesso articolo 113, cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le società che al 31 dicembre 2004 abbiano una

partecipazione di capitale privato non inferiore al 25 per cento, nelle quali il socio privato sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altra procedura ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

3. Con decreto emanato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro delle attività produttive previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene definito, per ciascun settore, il termine entro cui anche gli affidamenti riguardanti società escluse dalla cessazione di cui al comma 2 dovranno comunque concludersi.

4. Ai fini della incentivazione della crescita delle imprese operanti nel settore della gestione delle reti e nell'erogazione dei servizi pubblici locali, con i decreti di cui al comma 3 il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato entro i seguenti tetti massimi:

a) due anni nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2005, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello servito dalla società maggiore;

b) tre anni nel caso in cui alla data di cui alla lettera a) si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a tre volte quello servito dalla società maggiore.

5. I decreti di cui al comma 3 possono determinare forme specifiche di indennizzo da parte dei gestori subentranti a favore dei titolari degli affidamenti cessati ai sensi del comma 2;

b) sono abrogati i commi 7 e 16;

c) al comma 9, primo periodo, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2004".

41-ter. Fino al 31 dicembre 2006 sono, in ogni caso, ammesse a partecipare alle gare di cui all'articolo 113, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le società di capitale derivate dalla trasformazione di precedenti gestioni, anche qualora siano stati loro affidati servizi di cui al comma 1, senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica"».

1.223

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 115 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"8. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi della vigente legislazione statale o dalla normativa regionale, nonché di incentivare la trasformazione in società di capitali delle aziende speciali e dei consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che gestiscono i servizi pubblici locali si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società partecipate in misura maggioritaria da enti locali e affidatarie della gestione dei servizi pubblici locali, effettuati dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

b) per il periodo che va dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, i costi connessi alle operazioni di cui alla lettera *a)* non hanno rilevanza ai fini della determinazione del saldo finanziario previsto dalle norme inerenti al patto di stabilità interno.

9. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo destinato all'ammodernamento del trasporto pubblico locale. Tale fondo è alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) dei redditi prodotti dalle società di capitali che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che a decorrere dal 1° gennaio 2002 siano state interessate da operazioni di fusione di cui alla lettera *a)* del comma 8, purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 20 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli relativi all'impresa che nell'esercizio antecedente l'operazione di fusione ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2003, le risorse destinate al fondo sono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano le operazioni di fusione. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, è annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui al presente comma nell'anno 2010.

10. Le società di capitale che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che prevedono nel loro statuto la forma dell'azionariato diffuso, per una quota minima del 5 per cento del loro capitale, usufruiscono in maniera prioritaria dei finanziamenti del fondo istituito.

11. Alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle istituzioni per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale previste dal titolo V della parte I del presente testo unico, si applicano le disposizioni di cui al comma 8. Alle istituzioni si applicano, altresì, nei tre anni a decorrere da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni

tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza. Tale beneficio cessa, in ogni caso, il 31 dicembre 2006.

12. Il fondo di cui al comma 9 è istituito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'approvazione della Conferenza Stato-Regioni"».

1.224

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, in assenza di esse, dalle regioni competenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni ed i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2008, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

b) presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera a), purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2003, le risorse del fondo vengono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2008.

41-ter. Il fondo di cui al comma 41-bis, lettera b), è istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'interno.

41-*quater*. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41-*bis* e 41-*ter*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004».

1.225

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ferma la disciplina del periodo transitorio contenuta nei decreti legislativi n. 422 del 1997, e successive modificazioni e n. 164 del 2000, le disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione disciplinano, anche a fini di politica industriale, la durata e le altre condizioni del periodo transitorio, che non può superare in ogni caso sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. Le gestioni in essere al 31 dicembre 2002, attribuite senza procedure ad evidenza pubblica, comprese quelle assegnate direttamente a società maggioritarie o minoritarie degli enti locali, anche se i relativi soci sono stati scelti con procedura ad evidenza pubblica, e quelle in economia, scadono nel termine per ciascuna di esse previsto, se anteriore a quello stabilito ai sensi del comma precedente. Se è previsto un termine di scadenza successivo o sono prive di termine, cessano in ogni caso al 31 dicembre 2007, in mancanza di più brevi termini eventualmente disposti dalle disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Il divieto di cui al comma 6 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica a partire dalla fine del periodo transitorio, definito ai sensi dei commi precedenti, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa".

41-*ter*. I commi 5 e 16 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono abrogati».

1.226

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Il comma 8 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso».

1.227

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Con l'obiettivo di accrescere la formazione di funzionari e dirigenti pubblici destinati ad operare nella repressione e prevenzione dei fenomeni di abusivismo edilizio e di illeciti su beni paesaggistici di cui al comma 32 è istituito l'Istituto di formazione delle tecniche di tutela del paesaggio, con il compito anche di supportare un programma nazionale di interventi, in ausilio alle competenti istituzioni, di monitoraggio, indagine sul territorio e alla repressione dei fenomeni di abusivismo edilizio, con particolare riferimento agli illeciti in materia paesaggistica di cui al comma 32. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, sono approvati lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutato in 100.000 euro, per il triennio 2004-2006, per le spese di primo funzionamento dell'Istituto, e in 2 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, per le spese necessarie all'acquisizione di beni strumentali, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente e conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente comma».

1.228

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «È istituito un Osservatorio sulla redazione dei testi unici ambientali, al fine di seguire il lavoro di preparazione degli schemi di decreto legislativo di cui al presente comma e fornire un supporto giuridico alle associazioni ambientali ed ai cittadini che desiderino informarsi sul processo di formazione legislativa in corso e presentare istanze o documenti in merito. L'osservatorio composto da un numero massimo di dodici esperti in materia di tutela ambientale, che può avvalersi di una segreteria di sei persone. Le modalità di funzionamento e finanziamento dell'Osservatorio sono disposte con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito di un limite di spesa massimo di cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005».

1.229

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 24, aggiungere, in fine il seguente:

«24-bis. Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di cui ai commi precedenti, deve essere acquisito il parere favorevole delle autorità preposte alla tutela ambientale e paesaggistica, nonché di quelle preposte alla tutela del vincolo, ove esistente».

1.231

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le misure compensative devono comunque comportare significative variazioni anche volumetriche a favore del soggetto cui è riconosciuta la misura stessa e delle stesse deve essere valutata la compatibilità ambientale».

2.232

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La compensazione ambientale non si applica nelle aree protette nazionali e regionali».

1.233

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «nonché del parere di un Comitato consultivo composto da venti rappresentanti delle organizzazioni di protezione ambientale e da nove docenti universitari in materia di tutela dell'ambiente, il cui funzionamento è regolato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che ne determina anche gli oneri».

1.234

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive su beni paesaggistici, per la concessione ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive che non hanno ottenuto l'autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 32».

1.235

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 14 del decreto-legge n. 269 del 2003, sostituire le parole: "rilevanza industriale" con le seguenti: "rilevanza economica"».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

11^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

Intervengono il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite» (n. 292)

(Osservazioni e proposte alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e conclusione. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre 2003.

Il presidente relatore GRECO (FI) ricorda che nella precedente seduta nella quale è stato esaminato il provvedimento è emersa l'opportunità di approfondire i nodi attinenti una possibile elevazione, rispetto all'attuale limite di 12.500 euro, della soglia al di sopra della quale sussistono gli obblighi di registrazione ed identificazione in ordine alle operazioni finanziarie. Sono stati altresì sollevati interrogativi sull'adeguatezza della normativa vigente per ciò che attiene alle operazioni finanziarie frazionate. Da parte del senatore Girfatti, inoltre, si è segnalata l'opportunità di verificare se sussista l'esigenza di una ridefinizione dei parametri che identificano le «operazioni sospette» che danno luogo ad obbligo di segnalazione, così da circoscrivere i margini di eccessiva discrezionalità, e comunque di incertezza, che fossero ravvisabili in proposito.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento ai quesiti testè richiamati dal presidente relatore Greco, fa presente che non sembra necessario un ulteriore intervento normativo per ciò che attiene alle cosiddette operazioni frazionate, essendo a tale riguardo tutt'ora valida la soluzione normativa adottata dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Quanto all'ipotesi di un allineamento al limite comunitario di 15.000 euro della soglia, attualmente pari a 12.500 euro, al di sopra della quale scattano gli obblighi di registrazione ed identificazione, ricorda che l'attuale importo è stato fissato in tempi molto recenti, alla stregua dell'articolo 1 del decreto ministeriale 17 ottobre 2002, che ha elevato il precedente limite, pari a 20.000.000 di lire. Da parte della Banca d'Italia, è stato comunque espresso l'avviso che un eventuale allineamento al limite comunitario, pari a 15.000 euro, non presenti particolari difficoltà. Si tratta unicamente di considerare se sia opportuno mettere mano nuovamente ad un limite sul quale si è intervenuti così di recente, tenendo anche conto dei maggiori oneri che potranno derivare dal sistema bancario e finanziario dall'ipotizzata modifica in relazione alla necessità di porre mano all'adeguamento delle procedure informatiche. Ribadisce comunque la disponibilità del Governo a considerare un'elevazione del limite a 15.000 euro.

Per quanto riguarda i contrassegni identificativi delle «operazioni sospette», fa presente che, alla stregua della vigente normativa, la Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano cambi, è chiamata ad emanare istruzioni applicative volte ad agevolare gli intermediari finanziari e uniformare le prassi applicative del relativo personale. Nell'esercizio di tale competenza, la Banca d'Italia, con provvedimento datato 12 gennaio 2001, ha da ultimo adottato un'istruzione operativa volta ad individuare le «operazioni sospette» ai fini e per gli effetti della normativa antiriciclaggio, istruzione che contiene indicazioni puntuali, idonee a ridurre sensibilmente i margini di discrezionalità degli intermediari finanziari. Allo stato, può ritenersi quindi che non sussista l'esigenza di uno specifico intervento normativo. Dà infine brevemente conto delle competenze e delle attività dell'Ufficio italiano cambi per ciò che attiene al contrasto del riciclaggio degli utili delle attività criminose, anche in funzione della lotta al terrorismo.

Il presidente GRECO ringrazia il Sottosegretario per i chiarimenti forniti. Preso quindi atto della mancanza di elementi ostativi rispetto all'elevazione a 15.000 euro del limite al di sopra del quale occorre procedere all'identificazione degli autori delle operazioni finanziarie, ribadisce, per ciò che attiene alla questione delle operazioni frazionate, l'opportunità di una revisione delle pertinenti disposizioni della legge antiriciclaggio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, pur ritenendo che la normativa vigente sia già chiara nel senso dell'assoggettamento delle operazioni frazionate all'obbligo di registrazione, assicura che il Governo è

comunque disponibile a considerare eventuali proposte volte a intervenire sulla formulazione delle disposizioni in questione.

Il senatore GIRFATTI (*FI*) manifesta in primo luogo perplessità sulla scelta di estendere gli obblighi di registrazione ed identificazione degli autori delle operazioni finanziarie anche ad un ampio novero di figure professionali estranee alla realtà degli intermediari finanziari, come notai, commercialisti e avvocati.

Nel prendere poi atto del richiamo del Sottosegretario alla circolare diramata dalla Banca d'Italia per definire i contrassegni identificativi delle «operazioni sospette» ritiene che, nell'ambito delle osservazioni della 14^a Commissione, sia opportuno comunque sollecitare il Governo affinché siano fornite indicazioni per una corretta applicazione della circolare stessa.

Il presidente relatore GRECO (*FI*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, dà lettura del seguente schema di osservazioni:

«La 14^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

rilevato preliminarmente come la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 abbia modificato la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, la quale fu adottata con la finalità di contrastare le attività di riciclaggio basate sul ricorso al sistema finanziario;

considerato, in particolare, che la nuova direttiva, al fine di allargare l'ambito delle attività di contrasto del fenomeno poste in essere dagli Stati membri e di rendere più efficaci i relativi controlli, ha previsto l'ampliamento della definizione di reato presupposto a tutti i reati gravi, superando la precedente definizione, che faceva riferimento ai soli reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, ed in conformità alle indicazioni dell'azione comune 98/699/GAI adottata dal Consiglio il 3 dicembre 1998 in tema di riciclaggio di denaro;

constatato inoltre che la nuova direttiva prevede di estendere ad altri soggetti gli obblighi di identificazione/registrazione e di denuncia delle operazioni sospette;

rilevato altresì come tali scelte corrispondano alle indicazioni formulate da qualificate istanze internazionali, ed in particolare dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) costituito a Parigi a seguito del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi maggiormente industrializzati del 14 e 15 luglio 1989;

considerato, per ciò che attiene alle modalità definite dal Governo italiano per il recepimento della direttiva in esame, che la scelta di estendere la nozione di reato presupposto ai fini del contrasto delle attività di riciclaggio a tutti i reati gravi è già stata adottata dal nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999, e non vi è quindi

la necessità di introdurre nella presente sede nuove, specifiche disposizioni di adattamento;

rilevato invece, che la questione dell'allargamento dei soggetti sottoposti ad obblighi di identificazione/registrazione e di denuncia di operazione sospetta non era stata ancora affrontata dal legislatore italiano, in attesa dell'adozione della pertinente normativa comunitaria, poi in effetti intervenuta con la direttiva comunitaria in recepimento;

osservato, in tale contesto, che il comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca l'elencazione dei soggetti su cui ricadono gli obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni di cui al successivo articolo 3, conformemente al nuovo articolo 2-*bis* della direttiva 1991/308/CEE;

constatato che l'elencazione di cui all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo è più ampia di quella prevista dall'articolo 2-*bis* della direttiva del 1991, essendovi ricomprese anche le agenzie di riscossione dei tributi e gli uffici postali, e che quindi l'Italia si è opportunamente avvalsa, sotto tale riguardo, della facoltà di adottare disposizioni più rigorose, espressamente contemplata dall'articolo 15 della direttiva 1991/308/CEE;

rilevato come l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, nell'introdurre disposizioni di adattamento della normativa nazionale vigente in merito agli obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni, estenda tali obblighi a tutti i soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, senza modificare l'importo di 12.500 euro al di sopra del quale occorre provvedere all'identificazione del cliente (importo che è così mantenuto al livello, al quale era stato fissato dal decreto ministeriale 17 ottobre 2002, in sostituzione del precedente limite di venti milioni di lire, laddove la direttiva prevede una soglia di 15.000 euro);

rilevato inoltre che la legge antiriciclaggio richiamata dallo stesso articolo 3, comma 1 dello schema di decreto legislativo, precisa che l'obbligo di identificazione a cura del personale incaricato dei soggetti che compiono operazioni di importo superiore a 12.500 euro ricorre «anche allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorchè singolarmente inferiori al limite (...) costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione»;

considerato tuttavia come tale formulazione si presti ad interpretazioni non univoche, ed appaia comunque meno stringente della corrispondente previsione della direttiva in recepimento,

formula, per quanto di competenza,

osservazioni favorevoli,

sottolineando l'opportunità di una modifica del richiamo alla legge antiriciclaggio contenuto nell'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo in recepimento, volta a circoscrivere i margini di incertezza rilevabili nella definizione delle operazioni frazionate sottoposte al-

l'obbligo di registrazione ancorchè individualmente di importo inferiore al limite dei 12.500 euro;

segnalando inoltre l'esigenza di una verifica circa l'opportunità dell'allineamento al *plafond* comunitario di 15.000 euro, in vista di un'auspicabile armonizzazione su scala europea degli adempimenti amministrativi facenti capo agli intermediari finanziari e del sistema dei controlli antiriciclaggio».

La senatrice DE ZULUETA (*DS-U*), dopo aver annunziato il suo voto favorevole sulla proposta di osservazioni per le Commissioni riunite 2^a e 6^a testè letta dal Presidente relatore, suggerisce di acquisire il rapporto semestrale dell'Ufficio italiano cambi, di recente pubblicazione, sulle «operazioni sospette», che contiene un interessante capitolo relativo al monitoraggio della normativa europea nella materia in considerazione.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore GIRFATTI (*FI*), verificata la presenza del numero legale, la Commissione adotta lo schema di osservazioni favorevoli, con rilievi, precedentemente letto dal Presidente relatore.

(2386) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa. (Parere alla 1^a Commissione sul disegno di legge e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente GRECO ricorda che nella seduta dello scorso 1° ottobre la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha iniziato l'esame del provvedimento, con la relazione introduttiva del senatore Magnalbò ed interventi del ministro Buttiglione, di lui stesso e del senatore Bedin.

Propone quindi di dare per acquisita, ai fini dell'esame da parte della 14^a Commissione, l'attività così compiuta dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

La Commissione conviene con tale proposta.

Il presidente GRECO avverte poi che l'esame del disegno di legge in titolo proseguirà nell'odierna seduta congiuntamente con il seguito dell'esame degli emendamenti ad esso riferiti, iniziato nella seduta del 27 novembre 2003.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*), relatore sul disegno di legge e sui relativi emendamenti, richiama brevemente le indicazioni della precedente seduta di esame degli emendamenti, proponendo di esprimere alla 1^a Commissione permanente un parere favorevole, con osservazioni, sugli emendamenti stessi, che non presentano comunque a suo avviso elementi di difformità rispetto alla normativa comunitaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.3, potrebbe peraltro essere opportuno segnalare l'esigenza di verificare se, rispetto al rafforzamento del contingente di funzionari delle regioni operanti presso la Rappresentanza diplomatica permanente d'Italia a Bruxelles, non sia preferibile dar luogo all'integrazione del personale delle regioni operante nell'ambito degli specifici uffici di collegamento istituiti presso l'Unione europea.

Il presidente GRECO prospetta l'opportunità di differire la conclusione dell'esame del disegno di legge, anche in considerazione del fatto che, in occasione del prossimo Consiglio Affari Generali e Relazioni esterne, che si riunirà a Bruxelles l'8 e il 9 dicembre 2003, potranno essere acquisite importanti indicazioni sul futuro Trattato costituzionale sotto il profilo della partecipazione delle regioni al processo normativo dell'Unione europea, che presenta diretta attinenza con il provvedimento in esame. In proposito, fa presente che sono pervenuti alla Commissione documenti e proposte di provenienza delle regioni, anche connotati in senso critico rispetto a talune soluzioni normative adottate nel testo del disegno di legge.

Il ministro BUTTIGLIONE, nel prendere atto della proposta di differimento della conclusione dell'esame, condivide l'opportunità di acquisire le risultanze del Consiglio Affari Generali e Relazioni esterne in vista della conclusione della Conferenza intergovernativa, sottolineando però l'esigenza di pervenire alla conclusione dell'*iter* del disegno di legge in tempi ravvicinati, anche ai fini di una positiva conclusione, entro il semestre di presidenza italiana, dei negoziati in corso per il varo di una serie di importanti normative comunitarie, dagli appalti pubblici all'offerta pubblica d'acquisto, alle concentrazioni, al marchio europeo.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'esame della 1^a Commissione, prende atto dell'orientamento manifestato dal relatore nel senso del riconoscimento dell'insussistenza di profili di incompatibilità con le normative comunitarie, dichiarando peraltro di considerare con favore l'eventualità che la Commissione affronti anche le questioni di merito sottese agli emendamenti. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 5.3 e gli emendamenti, di contenuto analogo, 5.0.3 e 5.0.4, appare forse opportuna una presa di posizione circa la soluzione organizzativa ipotizzata, che rischierebbe di determinare lo smantellamento di un settore di pertinenza del Ministero degli Affari esteri, in una fase nella quale i compiti di coordinamento di tale Amministrazione per l'attuazione degli obblighi comunitari andrebbero semmai potenziati. Sotto tale riguardo, appare certamente preferibile la soluzione organizzativa prefigurata dal relatore Magnalbò, che è idonea a promuovere un graduale rafforzamento della presenza delle regioni all'interno della Rappresentanza permanente d'Italia a Bruxelles.

Il presidente GRECO chiede al Ministro quale sia il suo orientamento circa l'emendamento 5.0.1, da lui presentato insieme al senatore Eufemi, diretto ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle politiche comunitarie una struttura denominata «Istituto per la promozione e l'assistenza tecnica alle regioni» (IPAR).

Il ministro BUTTIGLIONE preannunzia il suo orientamento favorevole su tale emendamento, che appare rispondente all'esigenza di promuovere un miglioramento degli *standard* operativi delle pubbliche amministrazioni tanto a livello centrale che in ambito regionale ai fini dell'applicazione del diritto comunitario.

Il senatore BASILE (FI) ricorda che, in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea del disegno di legge comunitaria 2003, è stato approvato uno specifico ordine del giorno sulla questione testè richiamata dal presidente Greco e dal ministro Buttiglione.

Il presidente GRECO propone di differire la votazione del parere sugli emendamenti alla seduta di domani.

La Commissione conviene con tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 20,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del regolamento interno. Fa inoltre presente che qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario. Informa che, per l'odierna seduta, sono state disposte, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del regolamento interno, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico, salva naturalmente l'ipotesi di passaggi in seduta segreta, di cui al successivo comma 4.

Così rimane stabilito.

SEGUITO DELL'INCHIESTA SULLE PROBLEMATICHE AFFERENTI IL CONTRASTO DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE)

Audizione del Direttore del Dipartimento di sanità alimentare ed animale dell'Istituto superiore di sanità, dottor Agostino Macrì

La Commissione procede all'audizione del dottor Agostino Macrì.

Il presidente CARELLA, introducendo oggetto e finalità dell'audizione, sottolinea la necessità di chiarire l'ambito di competenza dell'Isti-

tuto superiore di sanità, con riferimento alla vigilanza sulla campagna vaccinale e al controllo sull'efficacia del vaccino.

Il dottor MACRÌ illustra in via preliminare l'organizzazione ed i compiti del Dipartimento da lui diretto che svolge attività in materia di sanità veterinaria con particolare riguardo alle problematiche concernenti la sicurezza alimentare, funzioni svolte in stretto collegamento con gli organismi comunitari preposti ed in particolare con l'EMEA per quanto riguarda i farmaci veterinari. Sottolinea che la ricerca svolta nei laboratori è finalizzata anche ai controlli di carattere tecnico che l'Istituto effettua su specifica richiesta del Ministero della salute. All'Istituto spetta altresì la valutazione della documentazione di carattere scientifico fornita dalle industrie farmaceutiche ai fini della registrazione e della commercializzazione dei farmaci e dei vaccini per uso veterinario. Con riferimento al morbo della lingua blu il dottor Macrì ricorda che all'insorgenza del primo focolaio di infezione in Sardegna nel corso del 2000, la tecnica utilizzata per arginare l'epidemia è stata quella dell'abbattimento dei capi e di isolamento delle zone colpite, in analogia a quanto disposto in passato per altri tipi di malattie quali l'afta epizootica, la peste suina, la brucellosi. Tuttavia tale strategia non ha sortito gli effetti sperati, anche a causa delle particolari condizioni climatiche di siccità che hanno aumentato il fattore contagioso. La situazione di emergenza determinatasi ha quindi indotto il Ministero della salute ad attivare la particolare procedura comunitaria ai fini di ottenere l'autorizzazione per effettuare una campagna vaccinale. I competenti organi dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole e parimenti in senso positivo si è espresso il Consiglio superiore di sanità. Il centro di riferimento a livello nazionale è stato individuato nell'Istituto zooprofilattico di Teramo che si identifica come laboratorio di eccellenza per le malattie esotiche, categoria che comprende anche il morbo della lingua blu. A seguito alle campagne vaccinali sono stati lamentati dagli allevatori danni diretti ed indiretti alla produzione zootecnica e per tale motivo il Ministro della salute ha disposto un'inchiesta incaricando una specifica commissione.

(Nel corso dell'esposizione preliminare ha luogo un breve passaggio in seduta segreta).

Il dottor MACRÌ rispondendo all'iniziale richiesta del presidente Carrella in ordine alle caratteristiche del vaccino utilizzato e alle procedure di controllo della sua efficacia, fa presente che per i farmaci veterinari la normale procedura di sperimentazione e di registrazione è molto rigorosa: la rilevazione di effetti collaterali ed il loro conseguente studio hanno un'importanza determinante ai fini di un'efficace programma di farmacovigilanza. Nel caso che qui interessa, il vaccino per il morbo della lingua blu è stato utilizzato in deroga alle normali procedure, proprio a causa della particolare situazione di emergenza che ha poi determinato l'attivazione della procedura comunitaria. Comunque tale deroga non sarebbe

stata consentita se si fosse trattato di una epizoozia, cioè un morbo trasmissibile all'uomo.

Il presidente CARELLA invita quindi i senatori presenti a porre quesiti, ai quali il dottor Macrì potrà rispondere congiuntamente.

Il senatore SALZANO chiede ulteriori chiarimenti in merito all'accertamento dell'efficacia del vaccino.

Anche il senatore BATTAGLIA si sofferma sulle caratteristiche del vaccino e della sua efficacia sui bovini, sottolineando a tale proposito che i danni lamentati dagli allevatori sembrerebbero molto più ingenti di quelli dichiarati dagli organi sanitari competenti.

Si associa il senatore CARRARA.

Il senatore FASOLINO, richiamando l'attenzione sui rilevanti rischi della campagna vaccinale, ritiene che l'eradicazione della malattia possa essere conseguita efficacemente solo con l'abbattimento dei capi, l'isolamento della zona e la sua disinfestazione.

Il senatore TATÒ chiede se sia verosimile che l'utilizzazione di virus vivi nel siero vaccinale possa aumentare la virulenza del morbo.

Anche il senatore SALINI si sofferma sulle caratteristiche del vaccino utilizzato, sulla necessità di verificare lo stato di salute dell'animale da vaccinare e soprattutto sul periodo climatico in cui viene praticata la vaccinazione stessa, ai fini della riduzione dei rischi collaterali.

Il senatore LIGUORI chiede di approfondire gli aspetti di competenza dell'Istituto superiore di sanità in materia di controlli sulla sicurezza e sull'efficacia del vaccino. Rende noto inoltre che in una stessa regione, le amministrazioni provinciali non hanno adottato tutte gli stessi provvedimenti: in alcune zone sono stati abbattuti i capi infetti, in altri si è preferito praticare la vaccinazione. Questa disomogeneità nelle misure di contrasto ha avuto differenti ricadute economiche sui territori interessati.

Il presidente CARELLA si sofferma sulla effettiva entità dei danni denunciati dagli allevatori e da ultimo dai veterinari e che contrasta con i dati, apparentemente rassicuranti, forniti dalle istituzioni sanitarie. Chiede inoltre se il dottor Macrì sia a conoscenza di esperienze straniere circa l'utilizzazione del vaccino per il morbo della lingua blu sui bovini.

(Nel corso dell'intervento di risposta del dottor Macrì, hanno luogo alcuni brevi passaggi in seduta segreta).

Il dottor MACRÌ ribadisce che l'utilizzazione del vaccino è stata autorizzata dai competenti organismi comunitari in deroga alle procedure ordinarie vigenti per l'utilizzazione dei farmaci veterinari e soprattutto in considerazione dell'accertata inefficacia della tecnica dello *stamping out* (abbattimento dei capi, isolamento della zona e bonifica) praticata nella regione Sardegna. Non è a conoscenza dell'esito di eventuali prove dell'efficacia del vaccino sui bovini, neanche per quanto riguarda esperienze straniere, ma ritiene che tale trattamento sia stato suggerito dalla necessità di consentire la movimentazione dei capi bovini, in modo da ridurre gli inevitabili danni economici. La determinazione delle zone da delimitare per arginare l'epidemia comporta una preventiva valutazione del territorio, con la fissazione di una area di barriera nella quale gli animali cosiddetti sentinella permettono di monitorare l'evoluzione del contagio.

Con riferimento all'ipotesi di aumento della virulenza del morbo a causa di utilizzo di virus vivi o selvaggi, il dottor Macrì sottolinea che il particolare rigore dei controlli svolti dai laboratori di medicina veterinaria costituisce la migliore garanzia per l'efficacia dei vaccini: occorre infatti escludere l'insorgenza di eventuali effetti collaterali negli animali poiché tale evenienza potrebbe compromettere la sicurezza alimentare del consumo umano. Di qui un analogo rigore nelle prescrizioni di esecuzione delle vaccinazioni e dei programmi vaccinali. A tale proposito il dottor Macrì rileva che non sempre è agevole per il veterinario accertare l'effettivo stato di salute di tutti i singoli capi, specie quando si tratta di greggi numerose: certamente, una stretta collaborazione fra allevatore e veterinario è necessaria per ridurre al minimo i rischi. Da ultimo, fa presente che l'individuazione dell'Istituto zooprofilattico di Teramo quale centro nazionale di riferimento per il morbo della lingua blu è stata motivata dalla necessità di consentire ad un solo laboratorio il trattamento di tale patologia, evitando la circolazione del virus fra diversi istituti di ricerca.

Il presidente CARELLA ringrazia il dottor Macrì per il prezioso contributo apportato ai lavori della Commissione e, congedandolo, dichiara conclusa la sua audizione.

Il seguito dell'inchiesta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,05.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, la senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) esprime perplessità sul fatto che la Commissione ha avviato l'esame di numerosi disegni di legge in diverse materie, ciò che rischia, a suo avviso, di compromettere i tempi di conclusione dell'*iter* delle singole proposte legislative.

Il presidente BUCCIERO fa presente che il numero dei provvedimenti messi all'ordine del giorno soddisfa una esigenza di carattere squisitamente pratico. Ciò non esclude tuttavia che la Commissione possa decidere di concentrare la propria attenzione su uno specifico argomento: ma in questo caso occorrerebbe, ovviamente, un orientamento concorde in tal senso.

IN SEDE REFERENTE

(2435) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni
(Esame e rinvio)

Il relatore CALLEGARO (*UDC*) fa presente che la proposta in esame tende a colmare una lacuna finora non avvertita dal legislatore che ha provveduto a regolare i rapporti fra coniugi e fra genitori e figli, ma ha trascurato in tale contesto una figura che non ha mai cessato di contribuire efficacemente all'unità della famiglia, all'assistenza e all'educazione dei

minori e cioè quella dei nonni. L'affetto dei nonni, la loro disponibilità di tempo, l'attaccamento al senso di continuità della famiglia contribuisce in maniera spesso determinante al buon andamento della stessa e soprattutto alla sua unità, specialmente nell'attuale epoca in cui sta progressivamente aumentando il lavoro femminile, si moltiplicano le esigenze e le preoccupazioni economiche. Ma il momento in cui la figura dei nonni può assumere un ruolo particolarmente importante è proprio quando, per varie circostanze, la famiglia si disunisce e proprio in questi momenti, in cui i minori hanno maggiormente bisogno di aiuto e di affetto, l'ordinamento non prevede, allo stato attuale, il loro importante apporto.

Può essere oggetto di discussione se in capo ai nonni sussista un vero e proprio diritto di visita o se il diritto di non recidere il legame con i nonni spetti invece ai minori; il comma 1 dell'articolo unico del disegno di legge in esame stabilisce che i genitori o il genitore che ha l'esercizio della potestà sul minore, hanno il dovere di consentire e non ostacolare il rapporto tra i figli e i genitori del padre e della madre ove ciò non sia in contrasto con l'interesse del minore. Ed è in sostanza proprio questo interesse che viene principalmente tutelato riconoscendo giuridicamente che i nonni possono visitare i nipoti e portarli con sé in determinate occasioni o periodi.

Affrontando il problema del rapporto fra nonni e nipoti, non andrebbe trascurata, ad avviso del Relatore, l'opportunità di colmare altri vuoti dell'ordinamento. Ad esempio, l'articolo 155 del codice civile, al comma 6 prevede che la prole, per gravi motivi possa essere «collocata» – ed è questa una brutta espressione – o presso terze persone o presso istituti di rieducazione. Ritiene quindi che i nonni andrebbero preferiti comunque e non solo per gravi motivi; così all'articolo 2 della legge n. 184 del 1983 (e successive modifiche), la norma non prevede l'affidamento ai nonni in via preferenziale rispetto ad altre famiglie o persone singole.

Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti nel senso testé indicato, al fine di poter tutelare l'interesse del minore di essere sostenuto dalla sensibilità e dall'amore dei nonni, soprattutto nei momenti più difficili.

Il ministro PRESTIGIACOMO si riserva di intervenire in materia in una successiva seduta.

Su proposta del presidente BUCCIERO, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(1611) Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile in materia di adozione di persone maggiori d'età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BUCCIERO avverte che il relatore Pellicini ha comunicato di non poter partecipare alla odierna seduta a causa di un improvviso

concomitante impegno. Per tale motivo propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 415, 1454 E 1739, IN MATERIA DI COGNOME DEI CONIUGI E DEI FIGLI

Il presidente BUCCIERO, rende noto che, a causa di un concomitante imprevisto impegno, il relatore MUGNAI non potrà partecipare all'odierna seduta. Esprime comunque l'avviso che la complessità della materia, soprattutto per i profili di carattere finanziario e organizzativo consigliano una pausa di riflessione della Commissione.

Il ministro PRESTIGIACOMO, dopo aver richiamato l'attenzione sulla rilevanza della materia, che reca, soprattutto per i profili di competenza del suo dicastero, notevoli elementi di novità nell'ordinamento italiano, ritiene che le difficoltà di ordine organizzativo e finanziario sollevate possono essere risolte, superando in tal modo i pregiudizi di carattere ideologico che a suo avviso ancora sussistono. Perseguendo il deciso convincimento a concludere positivamente l'iter legislativo, il ministero per le pari opportunità sta approfondendo gli aspetti problematici della tematica, in modo tale da poter offrire alla Commissione tutti gli elementi utili per decidere nel merito delle proposte. Quindi si associa al suggerimento del Presidente di rinviare la trattazione dei provvedimenti sul cognome dei figli ad un momento successivo all'acquisizione dei dati ora mancanti.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*), dopo aver ringraziato il Ministro per il fattivo interesse per la problematica, osserva che il disegno di legge di cui è prima firmataria non propone il riconoscimento del doppio cognome, ma si orienta nel senso di consentire la scelta del cognome materno, senza che da ciò conseguano oneri finanziari.

Il senatore SEMERARO (*AN*) condivide la necessità di acquisire attraverso altre audizioni di esperti, ulteriori dati conoscitivi, soprattutto per gli aspetti organizzativi e finanziari.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*), dopo aver osservato che le audizioni si dimostrano utili solo se apportano un effettivo contributo tecnico per l'esame di merito dei provvedimenti, apprezza le dichiarazioni del ministro Prestigiacoמו circa l'intendimento di svolgere i necessari approfondimenti, soprattutto in ordine agli oneri finanziari recati dalle proposte in esame.

Si associa il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*), il quale rileva altresì che sarebbe interessante conoscere da esperti in che modo è stato ri-

solto il problema organizzativo nella legislazione ispano-americana che si caratterizza proprio per il riconoscimento del doppio cognome.

Il presidente BUCCIERO raccoglie quindi l'orientamento unanime della Commissione circa la necessità di approfondire ulteriormente la tematica sul cognome dei figli, prevedendo all'uopo una serie di audizioni di esperti.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

115ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione della RAI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, rinnova, alla presenza dei vertici della RAI, la riprovazione più netta e la umiliata preoccupazione già espresse in seduta la scorsa settimana per l'espressione di razzismo antisemita rivolta contro Clemente J. Mimun in una scritta all'interno degli edifici della RAI.

Purtroppo si registra in Europa una ripresa virulenta di atteggiamenti ed atti contro gli ebrei; nei confronti di tali fenomeni la denuncia e il contrasto devono essere forti e non rituali, deplorando ad esempio l'uso di espressioni come «razza ebraica», comunque ambigue anche in contesti che vogliono essere innocenti.

Oggetto dell'odierna seduta è la vicenda relativa alla trasmissione «RaiOt», che sarebbe giunta comunque all'esame della Commissione, ma sulla quale ha comunque chiesto di essere ascoltato il Consiglio di amministrazione della RAI.

Il caso in questione coinvolge la libertà dell'informazione e l'esercizio della responsabilità, i due pilastri sui quali si regge il sistema dell'informazione e della comunicazione in un contesto liberale e democratico, in particolare per quanto riguarda il servizio pubblico.

Non è la prima volta che la Commissione si occupa di queste questioni, lo ha fatto con riferimento ai casi, conclusisi molto diversamente di Enzo Biagi e di Michele Santoro, in quello della trasmissione «Cyrano», sulla quale egli ha concluso il lavoro istruttorio affidatogli che porterà all'attenzione della Commissione, così come sta raccogliendo infor-

mazioni, che sottoporrà preliminarmente all'Ufficio di Presidenza, sull'ipotetica partecipazione di Paolo Rossi alla trasmissione «Domenica in».

Il Presidente ricorda che nella predetta seduta del 18 novembre il CdA ha invitato il Direttore generale a sospendere temporaneamente la messa in onda del programma «RaiOt», e a proseguire nella realizzazione delle successive cinque puntate al fine di valutarle complessivamente, per tutelare l'azienda da possibili future conseguenze civili e penali.

Naturalmente non viene addotta alcuna altra motivazione, che sarebbe palesemente incompatibile col principio della libertà di espressione.

Il Presidente, pur condividendo la cautela dell'azienda, non ritiene condivisibile la procedura indicata dal CdA per tradurla in atto, data l'impossibilità a suo parere di proporre la messa in onda delle successive cinque puntate diverse settimane dopo la loro realizzazione, pena la perdita del rapporto con l'attualità che è essenziale a quel tipo di trasmissione.

Meglio sarebbe seguire con particolare attenzione la realizzazione delle singole puntate e mandarle in onda settimana per settimana.

Resta da chiarire il problema della responsabilità di seguire la realizzazione del programma e decidere sulla messa in onda.

La Commissione, discutendo le vicende relative a Enzo Biagi e Michele Santoro, ha già avuto modo di rilevare come il problema sia controverso e complesso, tanto che ci si è sentito dire di volta in volta che la decisione del Direttore di rete è insidacabile, ovvero che questa spetti al Direttore generale.

A suo parere comunque la responsabilità editoriale dovrebbe essere del Direttore di rete, salvo il potere di Direttore generale in caso di contrasto di proporre, se lo ritiene opportuno, al Consiglio di amministrazione la sostituzione del Direttore di rete.

In ogni caso è evidente che non si può aggirare la questione della decisione editoriale richiamandosi al parere dell'Ufficio legale sulle possibili ripercussioni civili o penali sui contenuti dei singoli programmi, dal momento che il parere degli organi consultivi non può sostituire l'assunzione delle responsabilità di chi di dovere.

La presidente della RAI, dottoressa Lucia ANNUNZIATA, ricorda in primo luogo che, intorno alle 14 di domenica 15 novembre, data per la quale era prevista la messa in onda di «RaiOt», il direttore di RAITRE Ruffini le aveva sottoposto la sua opinione circa l'opportunità di sospendere il programma, in quanto da lui ritenuto non coerente con la linea editoriale della rete.

Ella aveva rappresentato al Direttore di RAITRE la sua opinione contraria alla sospensione una trasmissione già programmata.

Dopo la messa in onda di «RaiOt», e in particolare in relazione alle azioni legali prima minacciate e poi adottate da Mediaset, il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere dell'Ufficio legale, ha adottato a maggioranza la soluzione di sospendere la trasmissione rinviandone la messa in onda dopo la realizzazione e la messa in onda complessiva delle altre cinque puntate.

A tale soluzione si erano opposti lei e il consigliere Veneziani, che ritenevano invece preferibile una formula come quella indicata nel suo precedente intervento dal presidente Petruccioli. Peraltro il Consiglio di amministrazione ha accettato la loro indicazione di sostituire l'espressione «valutare preventivamente» con quella «valutare complessivamente», proprio per evitare l'impressione che si intendesse censurare preventivamente il programma.

La dottoressa Annunziata ricorda peraltro che la soluzione da lei proposta aveva avuto un precedente nel 2001, in occasione della nota puntata della trasmissione «Satyricon» di Daniele Luttazzi di cui era stato ospite Marco Travaglio.

Anche in quel caso, che pure determinò azioni legali nei confronti della RAI, la questione fu esaminata dal Consiglio di amministrazione di allora che deliberò di sospendere la trasmissione, che infatti la settimana successiva non andò in onda, e seguire con attenzione e singolarmente le puntate successive che vennero regolarmente trasmesse senza ulteriori polemiche.

Il direttore generale CATTANEO ricorda in primo luogo come anche egli domenica 15 novembre, peraltro dopo la dottoressa Annunziata, fosse stato contattato dal direttore Ruffini che gli aveva espresso le sue perplessità in ordine alla trasmissione «RaiOt», soprattutto in riferimento alla concomitanza con i funerali dei soldati caduti a Nassyria.

Il dottor Cattaneo ritiene in primo luogo necessario ricorda, al fine di dimostrare quanto siano ingiustificate le accuse di censura rivolte alla RAI, che nel solo periodo in cui l'azienda è stata amministrata dall'attuale Consiglio, vi sono state, spesso su RAITRE, importanti trasmissioni di satira come «Il caso Scrafoglia» di Corrado Guzzanti, «Dove osano le quaglie» di Dose e Presta, «BRA» di Serena Dandini.

Il fatto però che la RAI sia una azienda libera, nella quale non vige alcuna censura – neanche rispetto alla trasmissione di Sabina Guzzanti che è stata infatti oggetto di dibattito in numerose sedi televisive della RAI – non fa venir meno un compito di vigilanza diretto a tutelare l'azienda da conseguenze civili e penali.

Non si può dunque ignorare che nella trasmissione in questione, in particolare nella parte di monologo che difficilmente poteva essere caratterizzata come satira – e che non era neanche del tutto conforme all'originario impegno della Guzzanti di realizzare una sorta di «telegiornale satirico» – siano state fatte delle affermazioni che hanno comportato per l'azienda una citazione in giudizio da parte di Mediaset, che ha chiesto un risarcimento di venti milioni di euro, nonché richieste di rettifica da parte di importanti aziende che sono anche inserzioniste della RAI.

In realtà deve essere chiaro che se all'interno di un programma di satira si vuole realizzare uno spazio di pura informazione, ciò deve essere fatto secondo le regole dell'informazione, e quindi con assunzione di responsabilità da parte di un giornalista, rispetto del pluralismo e citazione delle fonti.

Il dottor Cattaneo ritiene comunque che la soluzione adottata dal Consiglio di amministrazione sia pienamente soddisfacente, anche perché il contenuto della trasmissione di Sabina Guzzanti, che faceva riferimento a vicende come la P2 o il processo Andreotti, non sembra giustificare la preoccupazione che le trasmissioni possano perdere di attualità.

La soluzione opposta non sembra praticabile dal momento che, secondo lo schema proposto dalla società Studio Uno che produce il programma, le singole cassette potrebbero essere visionate solo la mattina della domenica in cui dovrebbero andare in onda.

Per quanto riguarda la questione della responsabilità, egli sottolinea che il Direttore di rete è un dirigente di primo livello, che è quindi responsabile della programmazione della rete sotto la supervisione del Direttore generale nell'ambito del piano editoriale fissato dal Consiglio di amministrazione, che peraltro potrebbe ad esempio, se lo ritenesse opportuno, incaricare lui stesso della supervisione di un programma come «RaiOt», a tutela degli interessi dell'azienda.

Il Direttore generale si sofferma infine sugli ormai consolidati risultati positivi dell'azienda, che ha vinto il confronto autunnale con Mediaset dopo quello estivo, osservando in particolare che dopo ben diciassette anni il preserale di RAIUNO è stabilmente in testa rispetto a «Striscia la notizia».

Egli rileva altresì la confortante inversione di tendenza nella raccolta pubblicitaria, per la quale era stata messa in preventivo per il 2003 una flessione di 34 milioni di euro rispetto all'anno precedente, rivalutata in aprile addirittura in 122 milioni, mentre l'anno si chiude con un incremento di entrate pubblicitarie di 20 milioni di euro.

La presidente ANNUNZIATA, ad integrazione del suo intervento, fa presente che il suo riferimento al precedente della trasmissione «Satyricon» intendeva anche esortare ad una valutazione equilibrata degli effettivi rischi legali a cui questa o quella trasmissione può esporre l'azienda. Anche in quel caso infatti Mediaset presentò una richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della RAI, oltretutto ben più pesante di quella presentata adesso, senza però che l'azione legale fosse poi portata avanti.

Il consigliere PETRONI ritiene che la scelta adottata dal Consiglio di amministrazione sia stata determinata dalla necessità di non venire meno a precise responsabilità di vigilanza che derivano non solo dalla struttura delle deleghe, ma anche dalle norme generali del Codice Civile sulle società, fatto salvo evidentemente il carattere personale della responsabilità penale.

Il senatore PESSINA si congratula in primo luogo per i brillanti risultati realizzati dagli attuali organi direttivi della RAI e testimoniati dal dottor Cattaneo.

Per quanto riguarda la questione relativa la trasmissione «RaiOt» ritiene che in questo caso non si possa comunque parlare di censura della

satira, e ciò semplicemente perché mancava la satira, tale non potendosi definire un programma che si sostanziava semplicemente in una serie di gratuite offese al Presidente del Consiglio, alla maggioranza democraticamente eletta dai cittadini e alle aziende fondate da Silvio Berlusconi.

Si è trattato quindi di un esempio di faziosità che ha ricordato i tempi della RAI amministrata dal centro-sinistra e che non trova, né può trovare, alcun esempio consimile espresso dalla cultura delle forze politiche che sostengono la maggioranza.

Il senatore Pessina conclude rilevando che gli organi direttivi della RAI non possono non tutelarsi rispetto ad una trasmissione che espone l'azienda alle giustificate azioni legali di una società come Mediaset che ha visto le sue quotazioni di borsa precipitare il giorno successivo alla trasmissione, con una perdita di 280 milioni di euro.

Il deputato CARRA osserva come il dibattito odierno si inquadri in una fase in cui la Commissione di vigilanza sta vivendo una sorta di crisi di identità, impegnata com'è ad interrogarsi sulle presenze in video degli uomini politici o sulla possibilità o meno di trasmettere programmi di satira politica.

Il problema è evidentemente di volontà politica da parte degli organi direttivi dell'azienda i quali, piuttosto che farsi scudo dei pareri dell'Ufficio legale e di azioni intentate contro l'azienda che hanno molto probabilmente natura emulativa, farebbero meglio ad assumersi in pieno la responsabilità delle proprie scelte e a dire chiaramente a questa Commissione che evidentemente quel programma a loro non interessa perché a loro non piace, indipendentemente dagli eccellenti risultati di ascolto che ha avuto questa trasmissione.

Il deputato GIORDANO osserva come sia singolare che le forze di maggioranza lancino inviti ad abbassare i toni in un momento in cui si spengono le voci.

L'episodio di censura preventiva che si sta infatti verificando con «RaiOt» – non diversamente infatti può essere definita la decisione di subordinarne la messa in onda alla preventiva visione e valutazione di tutte e cinque le puntate – si inquadra in un processo di desertificazione culturale della RAI in cui scompaiono tutte le voci alternative all'orientamento politico-culturale dominante.

Non è certo solo questione di satira: si pensi all'assoluto silenzio della RAI intorno ad un evento importante come il Forum sociale di Parigi, ovvero alla scomparsa dagli schermi televisivi di manifestazione di conflittualità sociale come il recente sciopero dei metalmeccanici, si pensi alla mancata concessione del diritto di replica ai sindacati rispetto all'informazione del Governo sulla riforma delle pensioni.

La necessità di tutelare la RAI da azioni legali è un pretesto non sostenibile, a meno che non si voglia pretendere di controllare preventivamente tutte le trasmissioni che possono suscitare risentimenti in chicchessia, comprese quelle realizzate in diretta. In realtà, nel momento in cui ol-

tretutto viene approvata una riforma del sistema radiotelevisivo destinata a ridurre gli spazi di effettivo pluralismo, bisogna chiaramente affermare che è in atto una stretta sul sistema dell'informazione e della comunicazione speculare alla perdita di consenso sociale dell'attuale maggioranza.

Il presidente PETRUCCIOLI rinvia il seguito del dibattito alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETRUCCIOLI convoca la Commissione per le ore 14 di martedì 9 dicembre 2003, per il seguito dell'audizione della Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione della RAI.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

Presidenza del presidente
Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 8,40.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente di previdenza dei periti industriali – EPPI

(Esame e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, *presidente e relatore*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI) sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Propone quindi di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

a) la gestione 2002 è stata caratterizzata da un miglioramento dei risultati della gestione sia previdenziale che immobiliare, mentre la gestione mobiliare ha risentito pesantemente della sfavorevole congiuntura economica generale;

b) stime di timida ripresa dei mercati e di conseguente miglioramento della redditività del patrimonio mobiliare, sono state peraltro formulate dall'EPPI per il 2003;

c) nonostante queste ipotesi di crescita del rendimento complessivo degli investimenti della Cassa, legate anche ad un aumento dei canoni di locazione per la messa a reddito di gran parte degli immobili acquisiti, anche per il 2003, come per l'esercizio 2002, l'EPPI non prevede di riuscire, solo con detti rendimenti (+ 6,1 mln di euro al netto delle imposte), a garantire la rivalutazione dei montanti contributivi (7,6 mln di euro);

d) si dovrebbe presentare, quindi, nuovamente una situazione simile a quella verificatasi nel 2002 in cui, la copertura dell'onere corrispondente alla rivalutazione di legge dei singoli montanti contributivi è stata garantita grazie al combinato disposto dell'incremento del contributo integrativo (+ 14 per cento rispetto all'esercizio precedente), del contenimento della spesa (che rappresenta il 36 per cento della contribuzione integrativa destinata alla copertura di tali oneri) e delle rendite immobiliari;

e) in ordine all'efficienza dell'Ente, non si ritiene vi siano criticità sotto il profilo dell'evoluzione di costi, dal momento che anche la crescita della spesa per il personale è giustificata dalla programmata crescita del numero dei dipendenti dell'Ente per raggiungimento del numero di dipendenti da pianta organica;

f) miglioramenti si segnalano in ordine al grado di evasione delle pratiche che hanno consentito di ridurre il numero delle pratiche giacenti a fine anno,

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI»

Il deputato Emerenzio BARBIERI (*UDC*), concordando con le considerazioni conclusive espresse dal relatore, chiede un chiarimento.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente e relatore*, fornisce il chiarimento richiesto.

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all'Ente di previdenza dei periti industriali.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente e relatore*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC
(Esame e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, *presidente e relatore*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio

consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Propone quindi di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

a) la situazione patrimoniale e finanziaria della Cassa può essere giudicata assolutamente positiva, garantendo il patrimonio la copertura di 18,7 annualità;

b) è apprezzabile il fatto che la Cassa non si faccia lusingare dai buoni risultati di breve-medio periodo ma dimostri particolare attenzione anche a garantire la sostenibilità di lungo periodo;

c) in ordine alla gestione del patrimonio, il reddito assicurato dalla componente immobiliare è sostanzialmente stabile mentre per il patrimonio mobiliare chiaramente anche la Cassa ha risentito dell'andamento dei mercati finanziari;

d) non si evidenziano criticità di breve nella gestione caratteristica, anche se va attentamente monitorata la gestione maternità.

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI»

Il deputato Emerenzio BARBIERI (*UDC*), formula una osservazione sulla proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente e relatore*, concorda con la proposta di modifica espressa e presenta una riformulazione della proposta di considerazioni conclusive (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente e relatore*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 8,55.

ALLEGATO 1

ESAME DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2002 E DEL BILANCIO PREVENIVO 2003 RELATIVI ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**Considerazioni conclusive riformulate dal relatore approvate dalla commissione**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

e) la situazione patrimoniale e finanziaria della Cassa può essere giudicata assolutamente positiva, garantendo il patrimonio la copertura di 18,7 annualità;

f) è apprezzabile il fatto che la Cassa non si faccia lusingare dai buoni risultati di breve-medio periodo ma dimostri particolare attenzione anche a garantire la sostenibilità di lungo periodo;

g) in ordine alla gestione del patrimonio, il reddito assicurato dalla componente immobiliare è sostanzialmente stabile mentre per il patrimonio mobiliare chiaramente anche la Cassa ha risentito dell'andamento dei mercati finanziari;

h) non si evidenziano criticità di breve nella gestione caratteristica, esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,45.

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara aperta la votazione e invita il deputato Michele Tucci a svolgere le funzioni di Segretario.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione.

Presenti e votanti 26.

Hanno riportato voti: il deputato Michele Vianello 23, schede bianche 3.

Proclama quindi eletto Vicepresidente il deputato Michele Vianello, al quale rivolge il benvenuto nell'Ufficio di Presidenza.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SOGIN, CARLO JEAN

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Carlo JEAN, *presidente della Sogin*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Egidio BANTI (*MARGH-U*), Michele VIANELO (*DS-U*) e, a più riprese, Marco LION (*Misto*), Donato PIGLIONICA (*DS-U*), Gennaro CORONELLA (*AN*) e Paolo RUSSO, *presidente*, nonché i senatori Giuseppe SPECCHIA (*AN*) e Loredana DE PETRIS (*Verdi-U*), ai quali replica Carlo JEAN, *presidente della Sogin*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il professor Carlo Jean, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA, FILIPPO BUBBICO
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Filippo BUBBICO, *presidente della regione Basilicata*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Donato PIGLIONICA (*DS-U*) e Marco LION (*Misto*), ai quali replica Filippo BUBBICO, *presidente della regione Basilicata*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'onorevole Filippo Bubbico, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Alberto DI LUCA

Interviene il Direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Ministero dell'interno, Prefetto Alessandro Pansa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa: Audizione del Direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Ministero dell'Interno, Prefetto Alessandro Pansa
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Ministero dell'Interno, Prefetto Alessandro Pansa, che è accompagnato dal primo dirigente della Polizia di Stato, dottor Feliciano Marruzzo, e dal Vice questore aggiunto, dottor Vincenzo Delicato.

Il Direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Ministero dell'interno, Prefetto Alessandro PANSA, svolge un'ampia relazione approfondendo alcuni aspetti oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Gian Paolo LANDI DI CHIAVENNA (AN) e Pietro TIDEI (DS-U).

Il Direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Ministero dell'interno, Prefetto Alessandro PANSA, risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ringrazia il Direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Ministero dell'interno, Prefetto Alessandro Pansa, e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,35 alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria

(Deliberazione di integrazioni al programma)

La seduta inizia alle ore 14,25.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera, su un'integrazione al programma dell'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria, deliberata il 2 aprile 2003 (*vedi allegato*).

Propone, pertanto, di approvare le integrazioni al programma. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 14,30.

Indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria. – Audizione del Professore Gennaro Terracciano

(Svolgimento e conclusione)

La seduta inizia alle ore 14,30.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione.

Il Professore Gennaro Terracciano, *Rettore della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande ed osservazioni il deputato Aldo CENNAMO (*DS-U*), il senatore Paolo FRANCO (*LP*) ed il Presidente Tommaso FOTI.

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il Professore Gennaro Terracciano.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia per gli interventi svolti e dichiara, quindi, conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

ALLEGATO

**Integrazioni al programma dell'indagine conoscitiva
sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria**

Sopralluogo presso la sede della Agenzia delle dogane, al fine di acquisire, anche con dimostrazioni pratiche, ulteriori elementi di valutazione in ordine al sistema informativo nonché in ordine ai criteri tecnico-operativi adottati per la gestione e monitoraggio delle operazioni doganali e lo scambio di informazioni tra le amministrazioni nazionali in ambito europeo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Bono, per le comunicazioni Innocenzi e per la funzione pubblica Saporito.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

(Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia"» (n. 308)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, preve osservazioni della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione del Senato e della VII Commissione della Camera dei deputati. Esame e rinvio)

Il relatore DI GIANDOMENICO riferisce analiticamente sullo schema di decreto legislativo in titolo, riservandosi di proporre uno schema di parere al termine del dibattito.

L'onorevole SUSINI, ricordato come il consiglio comunale di Venezia abbia recentemente votato all'unanimità un atto di indirizzo politico concernente la proposta normativa del Governo, segnala la particolare opportunità di rinviare il dibattito alla prossima seduta in modo che i Gruppi parlamentari possano formulare specifici orientamenti dopo aver acquisito ogni elemento utile.

La Commissione unanime, infine, accogliendo il predetto invito, rinvia il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» (n. 309)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, preve osservazioni della 1^a, della 5^a e della 7^a Commissione del Senato e della VII Commissione della Camera dei deputati. Esame e rinvio)

Il relatore BARELLI si sofferma ampiamente sulle linee strutturali del provvedimento in esame, riservandosi di far pervenire a tutti i componenti della Commissione ulteriore e analitica documentazione, a corredo dell'analisi da lui effettuata circa il riordino del CONI varato, in prima lettura, dal Governo.

La Commissione unanime, quindi, nell'attesa di acquisire la preannunciata documentazione, rinvia il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni» (n. 307)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, preve osservazioni della 1^a, della 5^a e della 8^a Commissione del Senato. Esame e rinvio)

Il presidente CIRAMI illustra analiticamente lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole con alcune osservazioni di carattere formale.

Su richiesta dei presenti, quindi, il seguito dell'esame viene rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero delle attività produttive» (n. 306)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, preve osservazioni della 1^a, della 5^a e della 10^a Commissione del Senato. Esame e rinvio)

Il relatore MIGLIORI si sofferma ampiamente sui criteri di conformità costituzionale del provvedimento in esame alla luce del vigente titolo quinto della parte seconda della Costituzione: la struttura dipartimentale del Ministero delle attività produttive – egli prosegue – risulta pertanto coerente con l'articolata e coordinata disciplina delle aree funzionali ivi ristrutturata, tenuto anche conto delle innovazioni intervenute dall'inizio della presente legislatura, che hanno profondamente modificato l'impianto del dicastero, quale originariamente previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Preannuncia, infine, la redazione del conseguente schema di parere favorevole.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione» (n. 302)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, preve osservazioni della 1ª e della 5ª Commissione del Senato. Esame e rinvio)

Il presidente CIRAMI dà conto delle modifiche apportate dallo schema in esame al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, con le quali viene soprattutto razionalizzata la distribuzione di competenze tra gli organi di vertice della Scuola superiore. Preannuncia, infine, la redazione di uno schema di parere favorevole, con osservazioni volte a rendere più coerenti alcuni profili residuali del provvedimento e a recepire quanto disposto dall'articolo 39, comma 14-*decies*, della legge 24 novembre 2003, n. 326.

L'onorevole IANNUZZI esprime profonde perplessità sull'impianto della proposta formulata dal Governo, anche per quanto concerne il necessario coordinamento tra l'articolo 39, comma 14-*decies*, e lo schema di decreto legislativo in materia di *Istituto superiore per l'alta cultura dell'Unione europea*. Prospetta inoltre l'esigenza di separare in modo più marcato le funzioni didattiche e scientifiche da quelle gestionali della Scuola superiore: l'articolo unico, infatti, attribuisce al dirigente amministrativo la mera gestione amministrativa mentre ampi poteri di natura organizzativa sono previsti in capo al direttore. Tale assetto, peraltro, pone problemi di compatibilità con l'articolo 2, lettera *f*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, i cui principi e criteri direttivi sono vincolanti per il Governo.

Il presidente CIRAMI, riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti nel corso della prossima seduta, assicura che a un approfondito esame del testo sono da escludere i lamentati dubbi di compatibilità.

L'onorevole GUERZONI segnala che la specificità dei rapporti tra gli organi di vertice della Scuola mal si concilia con il tradizionale modello istituzionale degli enti pubblici, alla luce del quale il direttore dovrebbe decidere sulla base delle proposte formulate dal segretario, ora denominato dirigente amministrativo. Chiede inoltre che il Governo integri preventivamente lo schema in esame con la previsione concernente l'*Istituto superiore per l'alta cultura dell'Unione europea*. Infine, dopo aver contestato la scomparsa del Ministero per la funzione pubblica quale organo proponente gli incarichi di vertice della Scuola, raccomanda una diversa articolazione di ruoli e funzioni del comitato operativo e del comitato di indirizzo, depauperati sostanzialmente di significato, specie per quanto concerne il ridotto profilo dei responsabili di settore.

Il sottosegretario SAPORITO fornisce precisazioni di natura normativa.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su indicazione del presidente CIRAMI, la Commissione stabilisce che le proposte concernenti gli schemi di pareri sugli atti del Governo all'ordine del giorno siano presentate entro le ore 14 di mercoledì 10 dicembre 2003.

La seduta termina alle ore 16,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Incontro con una delegazione della Commissione sanità, materie sociali, sport e aiuto alla gioventù del Parlamento della Comunità francese del Belgio

Audizione informale, in materia di promozione dell'allattamento al seno, del dottor Michele Elio Grandolfo, dirigente di ricerca presso il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,45.

Presidenza del presidente

Enzo TRANTINO

indi del Vice Presidente

Enrico NAN

La seduta inizia alle ore 13,50.

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni del presidente

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito il seguente atto riservato:

uno scritto del dottor Antonio Volpe, acquisito agli atti in data 2 dicembre 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:

una memoria del signor Igor Marini, consegnata alla Commissione in data 2 dicembre 2003 dall'avvocato Luciano Randazzo;

una nota del Ministero della giustizia, acquisita agli atti in data 2 dicembre 2003, di trasmissione di copia di una nota con la quale il Ministero degli affari esteri riporta le notizie acquisite dall'Ambasciata d'Italia a Cipro in merito alla rogatoria della Commissione;

una lettera – di cui dà lettura – dell'on. Taormina, pervenuta in data odierna, in cui per motivi personali chiede il rinvio ad altra seduta della votazione sulla questione di una nuova audizione del Marini.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di inviare alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma – che ne ha fatto richiesta, nell'ambito del procedimento penale per diffamazione avviato a seguito di querela sporta da Augusto Fantozzi – copia del resoconto stenografico dell'audizione dell'avvocato Raffaele Gambardella, svoltasi nella seduta del 15 ottobre 2003.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la programmazione dei lavori per i mesi di gennaio e febbraio 2004 sarà definita, in una prossima riunione, dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sulla base degli orientamenti che la Commissione adotterà in esito all'odierna discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ritiene che sia pregiudiziale allo svolgimento degli altri adempimenti che la Commissione si pronunci sulla richiesta di rinvio pervenuta per lettera da parte dell'onorevole Taormina in quanto, se tale richiesta fosse accolta, la Commissione non potrebbe procedere oggi nei propri lavori.

Il deputato Giovanni KESSLER (*DS-U*) ritiene che la richiesta di rinvio del voto sull'eventualità di riascoltare in audizione il Marini non possa essere accolta, che quindi la Commissione abbia il diritto-dovere di procedere e che il voto richiesto dall'onorevole Taormina non possa essere considerato avulso dalla discussione sulle future attività istruttorie che la Commissione sta per avviare, trattandosi di uno snodo essenziale per il futuro della Commissione stessa.

Dopo che il senatore Giuseppe CONSOLO (*AN*) ha osservato che la memoria pervenuta ieri dal signor Marini a suo avviso risolve il problema, in quanto va semplicemente inviata alla magistratura e non pone la necessità di una nuova audizione del Marini, Enzo TRANTINO, *presidente*, constata che, ad avviso della Commissione, non vi sono motivi per accedere alla richiesta dell'onorevole Taormina e ritiene quindi che la Commissione possa procedere nell'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Seguito della discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Il senatore Giampiero CANTONI (*FI*) rileva di aver chiesto per primo la parola per pronunciarsi su quanto nei giorni scorsi è apparso sulla stampa relativamente ad una polemica tra il presidente ed il gruppo di Forza Italia. In proposito dichiara che non vi è alcuna discordanza e che la sua è stata una dichiarazione riguardante il problema di metodo. Quindi, ritiene superata quella situazione e pensa che di Igor Marini verrà fatta una adeguata analisi in tempi successivi. Non è un capitolo chiuso, ma è importante chiarire che non vi sono fratture all'interno della Casa delle Libertà e con la sua dichiarazione ha inteso ribadire la piena fiducia nel presidente.

Dopo che Enzo TRANTINO, *presidente*, ha ringraziato il senatore Cantoni per l'attestazione di piena fiducia, che lo onora e lo conforta, il senatore Giuseppe CONSOLO (*AN*) dichiara di concordare con il capogruppo di Forza Italia il quale ha sgombrato il campo da polemiche pretestuose e crede che anche i gruppi della Lega e dell'UDC, nonchè una parte dell'opposizione, si associno a questo clima di ritrovata serenità.

Dichiara, inoltre, di concordare sulla richiesta del senatore Zancan di rimettere alla magistratura la memoria inviata dal Marini, in modo che sarà essa ad indagare sui contenuti della stessa, non trattandosi di una funzione che spetta alla Commissione svolgere. All'esito di queste indagini, si deciderà come procedere. Conclude manifestando l'auspicio, che si augura venga accolto dai colleghi, anche a prescindere dallo schieramento politico di appartenenza, che la Commissione proceda nella attività istruttoria, sempre nell'ottica di raggiungere gli obiettivi fissati dall'articolo 1 della legge istitutiva.

Il senatore Guido CALVI (*DS-U*) prende atto della circostanza che oggi si può tornare a discutere con serenità ed anticipa di essere d'accordo su alcune delle proposte che sono state avanzate. Relativamente alla memoria pervenuta ieri dal Marini, ritiene che essa vada inviata non soltanto ai magistrati di Torino in quanto, a suo avviso, in essa sono contenute espressioni che possono essere lesive di diritti di terzi. Concorda anche sulla opportunità di andare oltre e di delineare la futura attività istruttoria per raggiungere gli obiettivi che alla Commissione sono stati assegnati dalla legge istitutiva.

Crede, tuttavia, che occorra esplicitare maggiormente questo passaggio nei lavori della Commissione e che non sia possibile coprire con un velo di ipocrisia quanto è accaduto. Concorde con il senatore Consolo sul fatto che si tratta di un problema non di maggioranza e di opposizione, ma di carattere politico-istituzionale e ritiene che questo sia un passaggio particolarmente delicato che va affrontato con l'equilibrio e la prudenza che il presidente ha indicato. Per procedere oltre è necessario prendere atto dell'inattendibilità del Marini.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ritiene opportuno precisare di aver parlato, esprimendo una valutazione personale, di inconducenza ai fini istituzionali del Marini, nel senso che le sue affermazioni non possono essere giudicate dalla Commissione attendibili o inattendibili e che quindi non debbono esservi interferenze con le attività future della Commissione sulla base della legge istitutiva.

Il senatore Guido CALVI (*DS-U*) sottolinea di aver inteso il termine «inconducente» nel senso che seguire le dichiarazioni di Marini non porterà la Commissione a raggiungere gli obiettivi che la legge istitutiva le assegna. Se le cose non stessero in questi termini, ritiene che bisognerebbe tornare su Marini, non essendo accettabile che si giochi una partita con carte truccate. Allo stato, è necessario esprimere una valutazione chiara, dopodiché, se il Marini dirà cose più conclusive, verrà riascoltato.

Una volta superata questa fase, ritiene che la Commissione abbia il dovere di ascoltare i politici coinvolti dalle dichiarazioni del Marini. Per far questo, ritiene che si possa chiudere questa fase sottolineando che, ascoltate le valutazioni contenute nelle comunicazioni del presidente, la Commissione decide di non accedere alla richiesta di ulteriore audizione del Marini e di andare oltre nello svolgimento delle attività che essa stessa vorrà individuare.

Ad Enzo TRANTINO, *presidente*, il quale, dopo aver letto le dichiarazioni rese nella seduta del 26 novembre scorso, ritiene che vi sia un equivoco di fondo, in quanto nessuno finora ha chiesto una nuova audizione del Marini, il senatore Guido CALVI (*DS-U*) ricorda che tale richiesta è stata avanzata dall'onorevole Taormina.

Il senatore Michele LAURIA (*Margh-DL-U*) chiede che il documento calunnioso fatto pervenire dal Marini alla Commissione sia inviato alla magistratura, in quanto esso contiene accuse gravissime nei confronti della magistratura svizzera, di quella di Torino e dei carabinieri, oltre ad essere un documento lesivo anche della dignità della Commissione, perchè chiama velatamente in causa alcuni suoi componenti. Dichiarò di essere profondamente deluso di fronte all'atteggiamento della maggioranza che ondeggia tra interpretazioni, sfumature, riposizionamenti e riesumazioni e ritiene che, prima di tracciare il quadro delle future attività istruttorie della Commissione, sia necessario chiarire cosa si intenda fare di questo

personaggio su cui per diversi mesi ambienti del centrodestra si sono accaniti. Se l'intenzione è quella di riesumarlo, dichiara di non avere alcun problema, in quanto ciò comporterebbe la necessità di procedere all'audizione dei faccendieri, degli amici dei faccendieri e di altri che finora sono stati nell'ombra.

Vi è bisogno di chiarezza, altrimenti non si va avanti: il tempo dei giochetti e degli equilibrismi è finito, così come è finito quello della propaganda e della calunnia.

Il senatore Giampiero CANTONI (*FI*) fa presente al senatore Lauria che egli deve smettere una buona volta di parlare di faccendieri e di fare velate minacce in quanto il centrodestra non ha paura di nulla, essendosi i suoi esponenti comportati in questa vicenda in maniera estremamente trasparente. Rispetto a quanto dichiarato nella seduta precedente, non può fare altro che ribadire integralmente quelle dichiarazioni, anche allo scopo di fugare strumentalizzazioni che al riguardo sono state fatte. Personalmente non riteneva e non ritiene inconducente il teste Marini e pensa che le sue dichiarazioni debbano essere valutate dalla Commissione solo sulla base delle conclusioni cui perverrà la magistratura, con ciò dimostrando estremo garantismo e rispetto per la Commissione. Dichiara, quindi, di associarsi alla richiesta del senatore Consolo di inviare la memoria pervenuta dal Marini alla procura della Repubblica di Torino e chiede che venga disposta la desegretazione della prima audizione dei magistrati di Torino, trattandosi di un punto fondamentale per andare avanti.

Il senatore Giampaolo ZANCAN (*Verdi-U*) chiede che la memoria inviata ieri dal Marini sia inviata non alla procura di Torino, che non potrà mai essere competente essendo parte offesa, ma a quella di Roma, la quale potrà valutare in ordine alla commissione del reato di calunnia nei confronti del procuratore della Repubblica svizzera, della procura della Repubblica di Torino e dell'Arma dei carabinieri. Ritiene, inoltre, che non si debba attendere il giudizio della magistratura, in quanto la Commissione ha una propria autonomia al riguardo e quindi, se non prenderà una posizione sull'attendibilità o meno del Marini, assumerà un atteggiamento pilatesco. Conclude auspicando che la Commissione espunga quanto prima il Marini dal proprio ambito, in quanto persona che fa perdere tempo alla Commissione stessa.

Dopo che Enzo TRANTINO, *presidente*, ha ribadito con forza che la Commissione non ha alcun potere per valutare l'attendibilità di Marini, il senatore Giampaolo ZANCAN (*Verdi-U*) precisa di non concordare con il presidente, in quanto non si tratta di valutare una prova incerta, ma una persona che in una pluralità di occasioni ha dimostrato una serie di inattendibilità ontologiche. Da ciò la Commissione non può esimersi in primo luogo per tutelare la sua stessa dignità offesa dal Marini, in secondo luogo la dignità dei parlamentari dell'opposizione chiamati in causa. Una volta che sia stata detta una parola certa su questo punto, che è assolutamente

preliminare, si potrà pensare ad ascoltare i politici chiamati in causa. Inoltre, vi è la necessità di accertare se qualcuno, successivamente alla prima audizione del Marini, si sia attivato per avallare le calunnie da questi pronunciate, in tal modo deviando il campo d'azione della Commissione. Una volta che si sia liberata da questo impedimento, la Commissione potrà procedere tranquillamente.

Il deputato Giovanni RUSSO SPENA (*RC*) ritiene che ci si trovi in un momento di svolta dei lavori della Commissione, e che dalla soluzione di esso dipenda la possibilità stessa che tali lavori proseguano. Per fare questo è necessario sgombrare il campo da schermaglie oratorie e talvolta demagogiche. Non crede, ad esempio, che abbia ragione il senatore Consolo quando afferma che vi è stata una polemica pretestuosa, perchè in realtà all'interno della maggioranza una polemica vi è stata ed ha riguardato le dichiarazioni del presidente pronunciate nella scorsa seduta. Ritiene, altresì, che vada detto con chiarezza che il percorso che sul tema delle dichiarazioni del Marini svolgerà la magistratura non potrà sovrapporsi a quello della Commissione, in primo luogo per una ragione temporale, essendo del tutto evidente che la magistratura non terminerà i propri adempimenti entro il mese di giugno del prossimo anno. Di contro, questa Commissione, per concludere i propri lavori nel mese di giugno, dovrà aver terminato le audizioni entro la fine di aprile; pensa che il presidente con le proprie dichiarazioni volesse intendere che la Commissione deve proseguire i suoi lavori non esprimendo alcun giudizio su Marini, ma affermando semplicemente che egli non è utile ai lavori della Commissione. Tuttavia, pensa che dal Marini non sia possibile prescindere: Marini è esistito forse più sui giornali che in questa Commissione e nessuno può rimanere in una situazione di incertezza soprattutto nel momento in cui si approssima la scadenza elettorale del giugno 2004. Esprime, insomma, il timore che il Marini venga lasciato in sospenso, salvo poi essere riportato in vita nel momento in cui ciò risultasse necessario. Ritiene, inoltre, che il ruolo del Marini non sia stato affatto inconcludente, ma che egli abbia al contrario inferto un grave colpo all'attività della Commissione e per questo ritiene che tale capitolo vada chiuso, altrimenti l'inchiesta non potrà procedere.

Pertanto, è dell'avviso che non solo il personaggio vada dichiarato inconducente, ma che si debba anche specificare che egli non ha dato nessun contributo alla Commissione, pur avendone assorbito per alcuni mesi l'attività. In buona sostanza, oltre a dichiarare che il Marini non è stato utile, bisogna riconoscere che egli è stato dannoso.

Il deputato Alfredo VITO (*FI*) dichiara di concordare con il proprio capogruppo sul fatto che in questo momento non vi è ragione per ascoltare nuovamente il Marini e che degli ulteriori elementi che egli ha inviato per iscritto alla Commissione va investita l'autorità giudiziaria di Torino – non quella di Roma –, che è l'interfaccia della Commissione. Ritiene, inoltre, che le affermazioni rese dai senatori Calvi e Cantoni non siano

molto distanti tra loro e che quindi, una volta deciso di non ascoltare in questa fase nuovamente il Marini, si possa procedere. Se poi si vuole un giudizio politico, questo potrà essere formulato solo a conclusione dei lavori della Commissione.

Per quanto lo riguarda, rispetto alla vicenda che lo ha visto più volte chiamato in causa dai colleghi, ribadisce di non avere alcuna difficoltà sul piano personale a rispondere anche alle domande della Commissione, a patto che analogo trattamento venga riservato ad altri commissari che sono incorsi in responsabilità ben più gravi delle sue.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ritiene opportuno sospendere brevemente la seduta per consentire ai capigruppo di concordare un documento che auspicabilmente raccolga il maggior numero di consensi, restando inteso che, alla ripresa dei lavori, si proseguirà con gli interventi dei commissari ancora iscritti a parlare.

Il deputato Giuseppe FANFANI (*Margh-DL-U*) ritiene che, prima di riunirsi, i capigruppo debbano ascoltare le argomentazioni di tutti coloro che si sono iscritti a parlare.

Dopo che i senatori Francesco CHIRILLI (*FI*) e Roberto CALDEROLI (*LNP*) ed i deputati Giovanni KESSLER (*DS-U*) e Enrico NAN (*FI*) hanno dichiarato di concordare sulla sospensione, Enzo TRANTINO, *presidente*, chiarisce che essa è destinata a semplificare i lavori.

Il deputato Giuseppe FANFANI (*Margh-DL-U*) ritiene che su un tema così delicato non sia opportuno ascoltare solo il parere dei capigruppo e non anche quello degli altri commissari. Intervenendo nel merito, ricorda che il presidente, nel definire inconducenti sotto il profilo istituzionale le dichiarazioni del Marini, ha sostanzialmente rilevato che esse non possono produrre effetti sull'attività della Commissione, precisando inoltre che essa non ha il compito di accertare la veridicità di quelle affermazioni, ma deve raggiungere gli obiettivi che la legge istitutiva le ha assegnato. Se così è, chiede che gli si spieghi il motivo per il quale per lungo tempo si è dato spazio a personaggi come Marini e Volpe per stabilire se, nell'ambito dell'affare Telekom-Serbia, vi siano stati elementi di altissimo inquinamento istituzionale e se alcune personalità di rilievo abbiano da tale affare ricavato guadagni. Nel riconfermare la propria stima personale e istituzionale nei confronti del presidente, dichiara tuttavia di non concordare assolutamente sulle conclusioni cui egli è pervenuto: non pensa, cioè, che si possa uscire dalla situazione conseguente all'aver dato credito alle dichiarazioni del Marini come se nulla fosse accaduto e ritiene che, se si conclude che di ciò dovrà occuparsi la magistratura, si abdichi al compito fondamentale di accertare la verità. Rispetto alla magistratura, infatti, quest'organo ha compiti totalmente diversi. In primo luogo, deve tutelare la propria dignità; inoltre, deve difendere la dignità del Parlamento e poi accertare la verità di quanto è accaduto. Nel fare ciò, non si può assoluta-

mente consentire che, attraverso questa Commissione, il Parlamento sia preso in giro. Infine, si deve tutelare la dignità del popolo italiano, cui in ultima analisi un organo parlamentare risponde.

Chi ha dato eccessivo spazio alle dichiarazioni di Marini e di Volpe ha sbagliato, ma personalmente non ritiene di addossare responsabilità a nessuno, imputandole alla Commissione nel suo insieme; piuttosto, avverte il dovere di uscire da questo pantano morale ed istituzionale, cosa che può avvenire presentando eventualmente una relazione parziale. Solo a questa condizione, a suo avviso, è possibile andare avanti; altrimenti, se si vuole subordinare la dignità propria e del Parlamento agli accertamenti condotti dalla magistratura, lo si può fare ma egli se ne chiamerà fuori.

Enzo TRANTINO, *presidente*, dopo aver ricordato ancora una volta che di settanta sedute della Commissione solo tre sono state dedicate al Marini e che nessuno ha mai attribuito a quest'ultimo una patente di credibilità, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15,25, è ripresa alle 15,55.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Dopo che il senatore Michele LAURIA (*Margh-DL-U*) ha chiesto che si sospenda questa discussione per riprenderla la prossima settimana ed il senatore Guido ZICCONI (*FI*) ha chiesto che in tale prossima seduta intervengano solo i colleghi che non lo hanno fatto oggi, Enzo TRANTINO, *presidente*, precisa che gli iscritti a parlare che oggi non sono intervenuti sono i commissari Petrini, Kessler, Ziccone, Nan, Calderoli e Brutti.

Il senatore Giuseppe CONSOLO (*AN*), dopo essersi dichiarato d'accordo con la proposta formulata dal senatore Lauria, raccomanda che nella prossima seduta si definisca finalmente il quadro delle attività istruttorie della Commissione.

Enzo TRANTINO, *presidente*, nel dichiarare conclusa la seduta, rinvia a mercoledì 10 dicembre 2003 il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

47ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 20,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Seguito dell'audizione dell'ammiraglio Gianfranco Battelli, in qualità di direttore *pro tempore* del SISMI

La Commissione procede al seguito dell'audizione dell'ammiraglio Battelli, iniziata nella seduta del 5 novembre e proseguita nelle sedute del 6 e del 13 novembre 2003.

Il PRESIDENTE ringrazia l'ammiraglio per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'eventualità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Dopo un breve intervento sui lavori della Commissione del senatore MARINO, prendono ripetutamente la parola per porre domande i deputati FRAGALÀ e DUILIO, il senatore MARINO e il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati l'ammiraglio BATTELLI.

Intervengono quindi sull'ordine dei lavori i deputati BIELLI, PAPINI e FRAGALÀ e i senatori GASBARRI, ZANCAN, GARRAFFA e NIEDDU, ai quali fornisce chiarimenti e precisazioni il PRESIDENTE.

(Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta).

Il PRESIDENTE ringrazia l'ammiraglio Battelli per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è convocato per domani, giovedì 4 dicembre 2003, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 00,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

157^a seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 8,40.

(2373) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MAGNALBÒ (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2376) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MAGNALBÒ (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2490) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo relativo all' Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MAGNALBÒ (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2550) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MAGNALBÒ (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere su testo ed emendamenti alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore STIFFONI (LP), dopo avere illustrato le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere favorevole. Dà quindi conto dei circa trecento emendamenti riferiti al medesimo disegno di legge, la maggior parte dei quali inserisce articoli aggiuntivi, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione concorda con i pareri formulati dal relatore.

(2594) Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore STIFFONI (LP), richiamando le considerazioni già svolte in sede di esame dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge

in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2582) Finanziamento di interventi per opere pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dussin Guido e Volontè ed altri

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati e con il quale vengono disposti finanziamenti di interventi per opere pubbliche; propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione» (n. 302)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si dispone il riordino della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione sulla base della riapertura delle deleghe conferite dalla cosiddetta «legge Bassanini». Propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso favorevole, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare la compatibilità dell'assetto delle competenze del direttore e del dirigente amministrativo con il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, richiamato dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 137 del 2002 mediante il rinvio ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 12 della legge n. 59 del 1997. Ritiene inoltre opportuno segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di chiedere al Governo una riformulazione delle disposizioni dello schema di decreto in titolo che prevedono l'attribuzione di compiti al Presidente del Consiglio dei ministri o a un ministro da questi delegato, nel senso di eliminare tale possibilità di delega ovvero di specificare che essa può essere esercitata a favore del Ministro della funzione pubblica, ove nominato.

Interviene il senatore BASSANINI (*DS-U*) per segnalare l'esigenza, che emerge sulla base dell'esperienza, di mantenere la possibilità del Presidente del Consiglio dei ministri di delegare proprie funzioni a un ministro; conviene semmai sull'opportunità di chiedere che venga esplicitamente indicato nel Ministro della funzione pubblica il destinatario di

tale possibile delega di funzioni del Presidente del Consiglio relative alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Rileva che lo schema di decreto all'esame prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da soggetti provenienti dal mondo accademico, della ricerca o dalla magistratura: a tale riguardo occorre invitare la Commissione di merito a segnalare l'esigenza di integrare tale composizione con soggetti che abbiano maturato una diretta esperienza delle amministrazioni pubbliche e di soggetti esperti provenienti da associazioni rappresentanti categorie di «utenti» delle pubbliche amministrazioni, quali ad esempio associazioni di imprenditori.

Il relatore presidente FALCIER riformula le osservazioni precedentemente illustrate nel senso di richiedere l'esplicita indicazione del Ministro della funzione pubblica come possibile destinatario della delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri relative alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, integrandole anche con il rilievo formulato dal senatore Bassanini in merito alla composizione del Comitato di indirizzo.

La Sottocommissione concorda con la proposta così formulata del relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, di trasformazione dell'ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia» nella fondazione «Scuola nazionale di cinema»» (n. 297)
(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimersi, per quanto di competenza, in senso favorevole.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, di trasformazione in fondazione dell'ente pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico»» (n. 298)
(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimersi, per quanto di competenza, in senso favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(2517) *Deputati DE GHISLANZONI CARDOLI e ARMANI. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*), dopo avere illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2, 4.2 e 5.1; propone di esprimere, invece, un parere contrario sull'emendamento 4.1, in quanto tale proposta appare incompatibile con l'assetto normativo concernente le province autonome di Trento e Bolzano. L'esame di tale emendamento consente di chiarire che l'interpretazione corretta dell'articolo 4, già formulata nel parere reso sul disegno di legge n. 2517, nel caso di specie, è tale da non rendere necessaria una modifica del testo, stante la natura di fonte a competenza riservata che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha riconosciuto agli Statuti speciali di dette province autonome e la conseguente impossibilità che una legge ordinaria comprima ambiti di competenza ivi sanciti.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni» (n. 307)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si provvede alla riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni e propone alla Sottocommissione di esprimersi in senso favorevole, riferendo anche a tale schema di decreto un rilievo, già formulato con riferimento allo schema di decreto legislativo di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, in merito alla fonte di individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale: va infatti rilevato che l'articolo 3 dello schema di decreto, novellando l'articolo 32-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, provvede a individuare le direzioni generali in cui si articola a livello centrale il Ministero delle comunicazioni con una norma di rango primario, ponendosi in contrasto con l'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera b) della legge n. 400 del 1988, che demanda a regolamenti «di delegificazione» la «individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici», il cui rispetto rientra tra i principi e criteri della delega in attuazione della quale è emanato lo schema di decreto in titolo, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 59 del 1997, espressamente richiamato dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 137 del 2002.

Interviene il senatore BASSANINI (*DS-U*) per segnalare che lo schema di decreto in titolo sottrae gli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni dalla confluenza negli Uffici territoriali del Governo, ponendosi con ciò in contrasto con uno dei criteri di delega di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché con quanto dichiarato dinanzi alla Commissione affari costituzionali dal Ministro dell'interno, che ha infatti affermato il proprio pieno impegno nell'attuazione degli Uffici territoriali di Governo. Propone pertanto di integrare le osservazioni già formulate dal relatore invitando la Commissione di merito a valutare se dall'articolo 1 dello schema in titolo non emerga una non condivisibile tendenza alla progressiva sottrazione di competenze degli Uffici territoriali del Governo rispetto al disegno prefigurato dalla legge delega, denotando la volontà di non procedere nell'attuazione della riforma federale dell'amministrazione e della connessa riforma degli uffici periferici sul territorio nazionale.

Il relatore presidente FALCIER (*FI*), dopo aver ricordato che la delega alla confluenza di uffici periferici negli UTG era già stata disposta per specifiche amministrazioni proprio in attuazione della legge delega n. 59 del 1997, propone di integrare con il rilievo testé formulato dal senatore Bassanini le osservazioni allo schema di decreto in titolo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 9,10.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2003

255^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,30.

(375-B) FASSONE ed altri. – *Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 novembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il provvedimento in titolo è stato illustrato, per quanto di competenza, dal relatore Ferrara ed invita il Governo a replicare alle osservazioni da questi esposte.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che, mentre per gli oneri relativi all'anno 2003 sussistono le necessarie risorse sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia, non sussiste una specifica finalizzazione nel relativo accantonamento indicato nel disegno di legge finanziaria 2004. Si potrebbe, tuttavia, utilizzare nell'ambito del medesimo accantonamento, la finalizzazione indicata genericamente con la dizione «interventi vari», subordinando l'approvazione del provvedimento in titolo all'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004. Segnala peraltro che, già in precedenza, il Ministero della giustizia ha rappresentato delle difficoltà a porre a ca-

rico della suddetta Amministrazione la copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Preso atto dei rilievi formulati dal Sottosegretario, il relatore FERRARA (FI) propone di esprimere parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'approvazione del provvedimento susseguisca all'approvazione definitiva della legge finanziaria per l'anno 2004 e previa verifica della sussistenza delle disponibilità necessarie sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia, nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2004 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006.

Posta ai voti la proposta del relatore viene quindi approvata.

(2489) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 novembre scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che all'onere recato dal provvedimento, pari a 600 milioni di euro, si fa fronte con le risorse di cui all'unità previsionale di base 12.1.1.3 (capitolo 1885) del Ministero della difesa nel quale risulta già programmata, per il quinquennio 2002-2006, la spesa conseguente all'accordo per la parte di competenza del Ministero stesso, per un importo pari a 155 milioni di euro. La restante parte dell'onere, posta a carico dell'ASI, risulta compresa nel contributo ordinario dello Stato indicato nell'unità previsionale di base 25.2.3.1 (capitolo 8922) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana al fine di svolgere gli ulteriori approfondimenti, ritenuti opportuni sulla base dei chiarimenti offerti dal Sottosegretario.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1296-A) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 27 novembre scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, replicando alle osservazioni svolte dal relatore sul testo precisa che per quanto riguarda l'articolo 1 comma 1, lettera a), la modifica della disciplina della progressione economica dei magistrati non determina maggiori oneri, in quanto la carriera economica resta legata al solo decorso del tempo ed è articolata in sette classi di anzianità che corrispondono all'attuale meccanismo di progressione economica dei magistrati. Non sono previsti altresì ulteriori oneri di natura stipendiale per il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa, se non quelli connessi al funzionamento delle relative commissioni di esame. Maggiori oneri possono derivare solo dalla possibilità di accesso alle funzioni di secondo grado a seguito dei concorsi di cui alla lettera i) n. 8.2) e 10.2) nonché alle possibilità di accesso alle funzioni di legittimità a seguito del concorso di cui alla lettera i), n. 13. Tali oneri sono debitamente quantificati in relazione tecnica.

Per quanto concerne i maggiori oneri recati dalle modifiche introdotte nell'articolo 2, specifica che gli stessi, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di esame, risultano debitamente quantificati nella relazione tecnica. Precisa altresì, in relazione al meccanismo di automaticità dei posti vacanti, che il meccanismo adottato prevede una perfetta simmetria nel passaggio dalla funzione giudicante e requirente e viceversa in modo da non creare posti vacanti nell'una e nell'altra funzione nel corso di ciascun anno.

In relazione agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla disposizioni di cui ai numeri 4 e 5 della lettera l) dell'articolo 2, rileva inoltre che, poiché il conferimento degli incarichi direttivi non determina l'attribuzione di particolari indennità, i trattamenti economici dei magistrati interessati non subiscono modificazioni alla scadenza del periodo temporale di svolgimento degli incarichi stessi né, d'altra parte, la cessazione degli incarichi direttivi comporta nuovi oneri, in quanto determina esclusivamente il ripristino contestuale del trattamento economico anteriormente spettante al magistrato. Analoghe considerazioni, circa l'inesistenza di effetti finanziari, valgono per le disposizioni di cui alla lettera m) dell'articolo 2. In merito alla mancata corrispondenza tra il numero dei partecipanti al concorso per le funzioni di legittimità, indicato, in relazione tecnica, in 36 unità rispetto al numero di 54 unità utilizzato per la quantificazione delle spese, si precisa che il numero 36 è frutto di mero errore materiale e che quindi deve considerarsi corretto il numero 54.

Per quanto concerne la diversa terminologia utilizzata rispettivamente alla lettera o) numero 1 e alla lettera o) numeri 2 e 3, chiarisce che il termine «classe stipendiale» è usato impropriamente e che quindi sarebbe opportuno modificare tale termine con quello di «classe di anzianità» in modo da uniformare i riferimenti previsti nell'articolato.

Ritiene altresì non necessario introdurre una clausola di salvaguardia correlata alle norme dell'articolo 2, in quanto per tali oneri opera apposita autorizzazione di spesa quale limite massimo.

Per quanto riguarda le disposizioni inerenti alla Scuola superiore della magistratura (articolo 3) precisa che, nella relazione tecnica, sono state previste 3 sedi decentrate e i relativi oneri sono stati debitamente quantificati e che, per ciascun intervento, è stata formulata specifica indicazione della relativa spesa.

Per quanto riguarda gli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalle composizioni differenziate dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello, in relazione al maggior numero di magistrati richiesti, precisa che la corresponsione dei gettoni di presenza è limitata ai soli componenti laici dei Consigli giudiziari, e non anche ai magistrati. In ordine agli effetti finanziari dell'articolo 6, comma 1, conferma la quantificazione dei maggiori oneri derivanti dalle lettere a) e b) nonché le conseguenze finanziarie della lettera d). Fa presente, altresì, che l'articolo 9, comma 1, lettera c), non determina maggiori oneri in quanto il transito dei magistrati dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa avviene previa valutazione positiva del CSM e non all'esito di procedura concorsuale. Le disposizioni di cui alle lettere g), h) ed i) dell'articolo 9, non comportano nuovi o maggiori oneri per le considerazioni già espresse in ordine alla progressione economica dei magistrati e all'inesistenza di particolari indennità per gli incarichi direttivi e semi-direttivi. Per quanto concerne gli effetti finanziari derivanti dalla norma di cui alla lettera n) dell'articolo 9, precisa che i risparmi di spesa associati alla soppressione delle posizioni di organico della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b), sono stati solo evidenziati in relazione tecnica, ma non concorrono a compensare i maggiori oneri determinati, che risultano, pertanto, integralmente coperti.

Si riserva infine di fornire ulteriori indicazioni in merito agli articoli 8-bis e 10 nonché sulla clausola di copertura finanziaria nella prossima seduta della Sottocommissione per i pareri.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del testo, al fine di consentire i necessari approfondimenti, nonché l'esame degli emendamenti.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

256ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(2582) Finanziamento di interventi per opere pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dussin Guido; Volonté ed altri

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI (AN) fa presente che si tratta del disegno di legge recante finanziamento di interventi per opere pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che occorre verificare se le richiamate risorse non utilizzate di cui all'articolo 3, comma 2, da impiegare per le nuove finalità previste dal medesimo comma 2, corrispondano a risorse in alcun modo impegnate. Fa presente, inoltre, che le clausole di copertura finanziaria del provvedimento, utilizzano il fondo speciale di conto capitale, iscritto nel bilancio 2003 e relativo al triennio 2003-2005; a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2004 vi è una sovrapposizione del nuovo fondo speciale con quello vigente, in particolare per gli esercizi 2004 e 2005: l'onere che ricade su tali esercizi, quindi, fa riferimento anche al nuovo fondo speciale, non ancora approvato in via definitiva. Rileva, pertanto, che occorre valutare, ancorché sussistano risorse disponibili nei nuovi fondi speciali previsti dal disegno di legge finanziaria 2004, se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'iter del disegno di legge finanziaria 2004 possa garantire la sussistenza delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2004.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in riferimento alle osservazioni del relatore, fa presente che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dalla soppressione dell'articolo 27, comma 3, della legge n. 412 del 1991 e non utilizzate dall'Istituto per il credito sportivo richiamato dall'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame, consente la verifica dell'esatto ammontare delle disponibilità esistenti per la successiva destinazione alle finalità indicate dal citato articolo 3, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto che saranno fissati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

In relazione alla copertura finanziaria del provvedimento, precisa inoltre che il parere favorevole all'ulteriore corso dello stesso è condizionato all'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 ed alla conferma degli importi iscritti nei fondi speciali di conto capitale utilizzati per la copertura finanziaria degli oneri recati.

Il relatore GRILLOTTI (AN) rileva che le risorse degli accantonamenti di fondo speciale impiegate a copertura del provvedimento in titolo risultano già indicate nelle finalizzazioni relative al disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 e propone, pertanto, in conformità con i criteri adottati in proposito dalla Commissione, di formulare, preso atto dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, un parere non ostativo.

Il senatore MORO (LP) conviene con la proposta del relatore sottolineando tuttavia l'esigenza che provvedimenti di spesa come quello in titolo siano esaminati prima dell'inizio della sessione di bilancio al fine di evitare interferenze con il disegno di legge finanziaria relativo all'anno successivo.

La Sottocommissione approva, infine, il parere di nulla osta proposto dal relatore.

La seduta sospesa alle ore 15,20 è ripresa alle ore 15,35.

(2372) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore FERRARA (FI) fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia ed Uruguay, approvato dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 18 dell'Accordo, rileva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla possibilità di convocare una riunione straordinaria della Commissione mista in aggiunta a quelle periodiche ivi indicate e per le quali sussiste apposita copertura finanziaria. A tal proposito, si rileva altresì che la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha reso parere favorevole sul provvedimento in esame nel presupposto che la prima di tali riunioni avvenga in Uruguay, al fine di assicurare la corrispondenza tra la decorrenza degli oneri e quella della relativa copertura, disposta a partire dal 2003. Fa inoltre presente che la clausola di copertura finanziaria del provvedimento utilizza il fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio 2003 e relativo al triennio 2003-2005; a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2004 vi è una sovrapposizione del nuovo fondo speciale con quello vigente, in particolare per gli esercizi 2004 e 2005: l'onere che ricade su tali esercizi, quindi, fa riferimento anche al nuovo

fondo speciale, non ancora approvato in via definitiva. Rileva pertanto che occorre valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2004 possa garantire la sussistenza delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2004. Infine, segnala che gli oneri a partire dall'anno 2004 dovrebbero essere riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006, tenuto anche conto della decorrenza degli oneri stessi (ogni quattro anni a partire dal 2003).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO comunica di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare in merito all'ulteriore decorso dell'iniziativa legislativa in titolo.

In relazione alle osservazioni formulate dal relatore precisa che, per quanto riguarda le riunioni straordinarie della Commissione mista, esse rivestono carattere meramente eventuale e di difficile quantificazione ed in ogni caso, ove si dovessero tenere, verrebbero finanziate mediante una riprogrammazione delle risorse a disposizione del Ministero degli affari esteri; circa le riunioni ordinarie della Commissione mista, sarà cura della Delegazione italiana richiedere che la prima riunione avvenga in Uruguay. Evidenzia, infine, che la clausola di copertura finanziaria risulta correttamente formulata in quanto le spese relative all'anno 2004 e successivi risultano già previste negli impegni assunti in fase di predisposizione della Legge finanziaria 2004, nel cui stanziamento di fondo speciale è confermata la sussistenza delle necessarie risorse.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione approva, infine, il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che la prima delle riunioni della Commissione mista prevista dall'accordo in oggetto avvenga in Uruguay, al fine di assicurare la corrispondenza tra la decorrenza degli oneri e quella della relativa copertura, disposta a partire dal 2003, che nel disegno di legge finanziaria per il 2004 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2004 nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2004 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006.».

(2376) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MORO (LP) rileva che si tratta del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Regno ha-

scemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa. Per quanto di competenza, con riferimento alle attività di cooperazione previste dall'articolo 4, lettere d), f), g) e i), posto che la relazione tecnica precisa che gli eventuali inviti ai cittadini giordani per partecipare ad esercitazioni militari e navali, alle visite ufficiali, agli incontri di lavoro e a manifestazioni culturali e sportive non comportano maggiori spese a carico del bilancio dello Stato, osserva che occorre valutare se tale situazione possa configurare una copertura a valere sugli ordinari stanziamenti del bilancio del Ministero della difesa, in contrasto con quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (legge n. 468 del 1978). Con riferimento agli oneri di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo, evidenzia poi che la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha reso parere favorevole sul provvedimento in esame nel presupposto che le eventuali, prime consultazioni delle Parti contraenti che interverranno nel 2003 abbiano luogo nella capitale del Regno di Giordania, al fine di assicurare la corrispondenza tra la decorrenza degli oneri e quella della relativa clausola di copertura finanziaria. Relativamente alla suddetta clausola, inoltre, fa presente che essa utilizza il fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio 2003 e relativo al triennio 2003-2005; a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2004 vi è una sovrapposizione del nuovo fondo speciale con quello vigente, in particolare per gli esercizi 2004 e 2005: l'onere che ricade in tali esercizi, quindi, fa riferimento anche al nuovo fondo speciale, non ancora approvato in via definitiva. Osserva, quindi, che occorre valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2004 possa garantire la sussistenza delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2004. Infine, segnala che gli oneri a partire dall'anno 2004 dovrebbero essere riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver espresso avviso favorevole sul disegno di legge in titolo, in ordine alle osservazioni formulate dal relatore, fa presente che le attività previste dall'articolo 4, lettere d), f), g) ed i) dell'Accordo verranno effettuate sulla base della programmazione delle risorse a ciò destinate dal Ministero della difesa, e pertanto ritiene che non comportino l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio; circa le consultazioni dei rappresentanti delle Parti Contraenti afferma che sarà cura della Delegazione italiana richiedere che la prima riunione avvenga in Giordania. Evidenzia infine che la clausola di copertura finanziaria risulta correttamente formulata poiché le spese che si sosterranno dall'anno 2004 in poi risultano già previste negli impegni assunti in fase di predisposizione della legge finanziaria 2004, nel cui stanziamento di Fondo speciale si conferma la sussistenza delle necessarie risorse.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo in relazione all'articolo 4 dell'accordo in oggetto, sottolinea

come gli stessi, tuttavia, non escludano la possibilità che gli oneri correlati alle attività ivi previste vengano posti a carico del bilancio e, per tale motivo, preannuncia di non poter aderire ad un'eventuale proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) osserva che, in ordine al provvedimento in esame, essendo questo corredato da una specifica clausola di copertura finanziaria, sarebbe opportuno valutare con adeguata attenzione la prevista relazione tecnica.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), con riferimento alle considerazioni del senatore Michellini, sottolinea l'esigenza di rivedere la procedura in base alla quale si ritiene di non allegare formalmente, al testo dei disegni di legge presentati nel ramo del Parlamento chiamato alla seconda lettura, la relazione tecnica eventualmente predisposta dal Governo per la prima lettura. Tale procedura appare tanto più incongrua ove determini il mancato aggiornamento della suddetta relazione tecnica che dovrebbe invece conseguire automaticamente nel caso di approvazione di modificazioni.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo pienamente le considerazioni del senatore Morando in merito all'esigenza di corredare formalmente di relazione tecnica anche il testo dei provvedimenti trasmessi alla Camera chiamata alla seconda lettura, si riserva di assumere le opportune iniziative per verificare la possibilità di modificare la procedura vigente, impegnandosi a riferire, in proposito, alla Commissione.

Il relatore MORO (*LP*), sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito, propone quindi di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che dalle attività di cooperazione previste dall'articolo 4 dell'accordo in oggetto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che le consultazioni delle Parti contraenti, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato accordo, che eventualmente interverranno nel 2003 abbiano luogo in Giordania, al fine di assicurare la corrispondenza tra la decorrenza degli oneri e quella della relativa copertura, che nel disegno di legge finanziaria per il 2004 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2004 nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2004 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006.».

La Sottocommissione approva, infine, lo schema di parere proposto dal relatore.

(2488) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore NOCCO (*FI*) rileva che si tratta del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, approvato dalla Camera dei deputati. La nuova disciplina, valida per tutto il trasporto aereo internazionale (passeggeri, bagagli, merci), attiene, in particolare, alla responsabilità civile del vettore in caso di incidente. Per quanto di competenza, fa presente che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, in quanto nella relazione introduttiva si afferma che non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. In relazione all'articolo 57, che fissa deroghe al suddetto regime generale di responsabilità del vettore a favore dei trasporti effettuati dallo Stato per ragioni di tipo istituzionale, rileva che occorre valutare se possa configurarsi un'eventuale responsabilità a carico dello Stato medesimo, con connessi oneri, nell'ipotesi, non richiamata tra le suddette deroghe, in cui vi siano trasporti (diversi da quelli delle autorità militari) effettuati dallo Stato a bordo di aeromobili da questo noleggiati.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver espresso avviso favorevole sul provvedimento in titolo, in merito alle osservazioni del relatore riguardanti l'articolo 57 dell'accordo in oggetto, precisa che non risultano ipotesi di trasporti effettuati dallo Stato a bordo di aeromobili da questo noleggiati, anche sulla base di quanto comunicato dai competenti Ministeri delle infrastrutture e trasporti, dell'interno e della difesa. La questione riveste peraltro carattere del tutto eventuale ed andrebbe affrontata al momento della stipula dell'ipotizzato contratto di noleggio, sulla base della normativa in vigore per quanto concerne la copertura assicurativa per casi analoghi.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) sottolinea l'esigenza di chiarire se la fattispecie richiamata dal relatore a proposito dell'applicazione dell'articolo 57 dell'accordo in oggetto non abbia realisticamente a prospettarsi ovvero se si debbano apprestare degli strumenti idonei a farvi fronte.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce che si tratta di un'eventualità improbabile e che, comunque, gli strumenti prospettati sono idonei a farvi fronte.

Il relatore NOCCO (*FI*), alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, propone quindi di rendere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri che, ai sensi dell'articolo 57 della

Convenzione in oggetto, gravano sullo Stato per le responsabilità da esso derivanti nel caso eventuale di trasporto di civili a bordo di aeromobili noleggiati dallo Stato medesimo, siano regolati all'atto della stipula del relativo contratto di noleggio, sulla base della normativa in vigore per quanto concerne la copertura assicurativa di casi analoghi.».

La Sottocommissione approva, infine, lo schema di parere proposto dal relatore.

(2489) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha esposto dei chiarimenti in relazione ai rilievi evidenziati dal relatore ed osserva, tuttavia, a proposito del riferimento all'unità previsionale di base (UPB) 12.1.1.3 dello stato di previsione del Ministero della difesa, richiamata dal Sottosegretario a proposito delle risorse che assicurano la copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame, che in ordine alla stessa non si riscontrano stanziamenti disponibili nel bilancio di previsione per il 2004. Al fine di acquisire gli ulteriori elementi di chiarimento necessari, presumibilmente inerenti a trasferimenti di fondi fra le varie UPB, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Sottocommissione con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2490) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TAROLLI (*UDC*) fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), approvato dalla Camera dei Deputati. Con tale Accordo, in particolare, viene disposta la trasformazione di INTELSAT (in precedenza organizzazione internazionale), in società per azioni, le cui quote azionarie passano interamente ad aziende private degli Stati partecipanti (per l'Italia la Telecom). Contestualmente viene creata una nuova organizzazione intergovernativa (ITSO), cui sono trasferite (sia pure in forma più limitata) alcune delle funzioni precedentemente svolte da INTELSAT. Per quanto di competenza, in relazione alla partecipazione dell'Italia alla nuova orga-

nizzazione intergovernativa ITSO, osserva che occorre acquisire conferma che dalle modalità di finanziamento della stessa, previste all'articolo VII del nuovo testo dell'Accordo, non possano derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che il provvedimento in esame non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'attuale INTELSAT, come indicato nella relazione illustrativa all'atto camera 3849, si trasformerà in una S.p.A. internazionale privatizzata alla quale saranno trasferite le attività ed i beni dell'attuale organizzazione. Le quote della nuova Società saranno trasferite al firmatario italiano (Telecom) senza alcun onere per il bilancio dello Stato.

Su proposta del RELATORE (*UDC*), la Sottocommissione approva, infine, un parere di nulla osta.

(2547) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore CICCANTI (*UDC*), con l'avviso favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

(2386) *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (*AN*) rileva che si tratta del disegno di legge recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Camera dei Deputati e mirante a riformare la cosiddetta «legge comunitaria», e dei relativi emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito. Per quanto di competenza, in relazione al testo, in merito all'articolo 2 osserva che occorre valutare la compatibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5, con l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio, del Comitato tecnico permanente indicato al comma 4, di cui si avvale il nuovo Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) previsto dal comma 1, data anche la particolare composizione di tale Comitato tecnico (direttori generali o alti funzionari designati da ciascuna delle amministrazioni del Governo). Analogamente, rileva che occorre valutare se possono scaturire nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica dalle riunioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso i tavoli di coordinamento di cui al comma 7 dell'articolo 5, tenuto conto dell'ulteriore partecipazione di 5 esperti designati dagli enti locali di cui al comma 2 del successivo articolo 6, nonché delle clausole di invarianza finanziaria previste rispettivamente al comma 8 dell'articolo 5 e al comma 2 dell'articolo 6.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che la proposta 21.2 sembra comportare minori entrate non quantificate né coperte. Segnala altresì che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri recati dall'emendamento 5.0.1 al fine di valutare la congruità della copertura ivi prevista che, peraltro, sembra riferita all'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del relativo fondo speciale senza precisare se di parte corrente (ove tuttavia non sussistono risorse disponibili) o di conto capitale (nel qual caso è necessario verificare se la natura degli oneri consenta una siffatta copertura).

In relazione agli emendamenti 5.3, 5.0.3 e 5.0.4 osserva che occorre valutare se la facoltà riconosciuta alle regioni di far nominare, a loro carico, un funzionario presso la Rappresentanza permanente d'Italia all'Unione europea non comporti comunque degli effetti finanziari correlati al vincolo che il suddetto funzionario sia un dirigente e che venga equiparato, come trattamento, ai Consiglieri del Ministero degli affari esteri in servizio presso la suddetta Rappresentanza. Al riguardo occorre altresì verificare se possano derivare effetti finanziari dal correlato emendamento 5.0.2, che definisce in termini più stringenti l'integrazione della suddetta Rappresentanza con un dirigente per ciascuna regione nonché prevede la designazione di un dirigente regionale quale Rappresentante permanente aggiunto. Rileva inoltre che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.2, anche in relazione alle osservazioni riferite all'articolo 2, comma 4, e 21.1 (che modifica la normativa applicabile alle discariche di rifiuti). Fa presente, infine, che non vi sono profili meritevoli di rilievi in ordine ai restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito ai rilievi del relatore sul testo, evidenzia come il carattere non oneroso del disegno di legge in esame sia assicurato dalle clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2, comma 5, 5, comma 8, e 6, comma 2, gravando inoltre sulle regioni le spese derivanti dalla partecipazione dei loro rappresentanti agli organismi indicati nel provvedimento.

Esprime, infine, avviso contrario su tutti gli emendamenti evidenziati dal relatore, richiamandosi anche alle osservazioni da questi formulate, ad eccezione dell'emendamento 2.2, che non appare suscettibile di determinare particolari effetti finanziari, tenuto conto del testo in esame.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) ritiene contraddittorio che il Governo giudichi onerosa la partecipazione di rappresentanti delle regioni agli organismi richiamati in taluni degli emendamenti citati, mentre non riscontra effetti finanziari derivanti dalla partecipazione dei rappresentanti delle re-

gioni agli organismi previsti dal testo di iniziativa governativa, come i tavoli di coordinamento nazionali di cui all'articolo 5, comma 7.

Il presidente AZZOLLINI, in ordine alle osservazioni del senatore Caddeo, sottolinea l'esigenza di tener conto dei diversi effetti finanziari rispettivamente derivanti dalla partecipazione di rappresentanti delle regioni all'attività di organismi con sede a Bruxelles, come la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, oggetto di taluni degli emendamenti richiamati, e dalla partecipazione degli stessi a sedi di coordinamento nazionale, prefigurata nel testo e che rientra già nella consueta attività svolta dalle regioni.

Il senatore MORO (*LP*) sottolinea il carattere oneroso di organismi come il comitato tecnico di cui all'articolo 2, comma 4, del provvedimento in titolo.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) sottolinea che disposizioni come quella relativa all'istituzione di un comitato tecnico permanente, di cui al citato articolo 2, comma 4, necessariamente richiedono un'apposita clausola di copertura finanziaria.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) evidenzia che, mentre si può ritenere che la partecipazione al comitato tecnico di cui all'articolo 2, comma 4, ove non vi siano correlate specifiche indennità, rientri tra i compiti ordinari dei funzionari che ne fanno parte, la stessa cosa non può ritenersi a proposito dell'intervento nello stesso degli assessori regionali competenti per materia, le cui spese di partecipazione gravano sui bilanci delle rispettive regioni.

Il presidente AZZOLLINI, premesso che ritiene onerosa la costituzione di una struttura tecnica permanente piuttosto che la partecipazione a delle sedi di coordinamento dei rappresentanti politici delle regioni – che già in via ordinaria hanno frequenti occasioni di riunione nell'ambito della loro consueta attività istituzionale – invita il rappresentante del Governo a formulare una proposta in ordine alla copertura, che appare necessaria, degli oneri recati dal citato articolo 2, comma 4. Propone, pertanto, di rinviare l'esame al fine di approfondire ulteriormente l'argomento.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO prende atto della richiesta del Presidente e si riserva di fornire delle indicazioni in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

**(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Giovedì 4 dicembre 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (2381) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri; Follini ed altri; Bertucci; Paniz ed altri; Zanettin; Airaghi ed altri*).
 - DE RIGO ed altri. – Norme in materia di sicurezza delle piste da sci e norme per la prevenzione degli infortuni (2255).
 - GUBERT. – Norme in materia di sicurezza delle piste da sci (2051).
 - PALOMBO. Disciplina dell'uso delle piste sciistiche e norme per la prevenzione degli infortuni (310).
-

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

**(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Giovedì 4 dicembre 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica (2594).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 4 dicembre 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Norme in materia di reati elettorali (2414) (*Approvato dalla Camera dei deputati previo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 15 luglio 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri*).

- Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero (2606).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).
- TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419).
- CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo (2494).
- COSSIGA ed altri. – Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo (2551).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).

- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).

- BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province (823).
- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1952).
- RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore (1970).
- SEMERARO. – Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).
- CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale (2185).

- MALAN – Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (2428).
- e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all’articolo 67 della Costituzione (252).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all’articolo 58 della Costituzione per l’ampliamento dell’elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell’articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle Regioni a statuto ordinario (448).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Modifiche all’articolo 135 della Costituzione (1350).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione concernente l’istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell’opposizione (1662).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (1998).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale (2320).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai *referendum* popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).
- delle petizioni nn. 26, 39, 400, 433 e del voto regionale n. 84 ad essi attinenti.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

IX. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 4 dicembre 2003, ore 8,45 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-bise 591-ter del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (498).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).

- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. – Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali (375-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 4 dicembre 2003, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica (n. 301).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003 (2610) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo

- della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002 (2547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 (2549) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002 (2486) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (2489) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000 (2487) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 (2488) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001 (2372) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (2373) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000 (2036).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001 (2228).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della *Interamerican Investment Corporation*, nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell'*Asem trust fund* (2391) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione politica, economica e sociale dell'America meridionale.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 4 dicembre 2003, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 4 dicembre 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione (n. 303).

- Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione di misure di razionalizzazione dell'Ente per le Ville Vesuviane (n. 293).
- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche» (n. 296).
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, di trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema"» (n. 297).
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, di trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico"» (n. 298).
- Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei beni culturali e paesaggistici» (n. 295).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati DE GHISLANZONI CARDOLI e ARMANI. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale (2517) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (2529).
- ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente (2148).
- VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti (2310).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia"» (n. 308).

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)». (n. 309).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 4 dicembre 2003, ore 9,15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Finanziamento di interventi per opere pubbliche (2582) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dussin; Volontè ed altri*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 4 dicembre 2003, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'attuazione di un programma di abbandono totale e definitivo della produzione di latte vaccino, ai sensi dell'articolo 8, lettera *a*) del regolamento (CE) n. 3950/92 e successive modifiche (n. 310).
- Schema di decreto ministeriale concernente la definizione di un regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino (n. 311).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Principi e criteri generali per uniformare, sul territorio nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tutelare l'ecosistema delle acque interne (1756).
 - SPECCHIA. – Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di tutto il territorio nazionale (1848).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 4 dicembre 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel (408).
- SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano (1142).
- CREMA. – Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (1634).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina del settore dell'energia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche nazionali (2328).
 - VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti (1580).
 - MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici (1861).
 - e delle petizioni n. 112 ad essi attinenti.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 4 dicembre 2003, ore 14,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
- VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
- e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 4 dicembre 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15 – *quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parla-*

mentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria. (1645)

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).*
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

VI. Esame del disegno di legge:

- GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato CAMINITI. – Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (2379) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione. (2544).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 4 dicembre 2003, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE**di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 4 dicembre 2003, ore 8,30

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi alla Cassa Nazionale del Notariato.
 - Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

Giovedì 4 dicembre 2003, ore 14

- Audizione del dottor Antonino Intelisano, procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma.
-

COMITATO PARLAMENTARE
per i procedimenti d'accusa

Giovedì 4 dicembre 2003, ore 8,45

Seguito dell'esame della seguente denuncia:

- Denuncia sporta dal signor Franco Pellegrini.

